

XVI LEGISLATURA

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII) .....	<i>Pag.</i>	3
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	4
GIUSTIZIA (II) .....	»	22
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	33
FINANZE (VI) .....	»	61
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	74
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	84
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	93
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	98
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	102
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	109
AGRICOLTURA (XIII) .....	»	116
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) .....	»	117
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	120
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA .....	»	125
<i>INDICE GENERALE</i> .....	»	126

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Futuro e Libertà per l'Italia: FLI; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Noi Sud Libertà e Autonomia-Partito Liberale Italiano: Misto-Noi Sud LA-PLI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani, Azionisti, Alleanza di Centro: Misto-RAAdC.

PAGINA BIANCA

## **COMMISSIONI RIUNITE**

**XI (Lavoro pubblico e privato)  
e XII (Affari sociali)**

---

### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 3

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 30 settembre 2010.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
15.20 alle 15.25.

## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare. Emendamenti C. 2260-2646-2743-2833-A/R (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) ....	5
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	11

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	5
---	---

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. Atto n. 236 ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ed osservazioni</i> ) ...	5
--	---

ALLEGATO 2 ( <i>Proposta di parere del relatore</i> ) .....	12
---	----

ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	17
--	----

Schema di decreto ministeriale per la fissazione del numero massimo di visti di ingresso per l'accesso all'istruzione universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica degli studenti stranieri per l'anno accademico 2010-2011. Atto n. 253 ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	7
---	---

##### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di determinazione dei fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province. Atto n. 240 (Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	7
--	---

##### SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati <i>burqa</i> e <i>niqab</i> . C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo, C. 3368 Vaccaro, C. 3715 Reguzzoni e C. 3719 Garagnani ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	8
---	---

Disposizioni per il trasferimento a Milano delle sedi della Commissione nazionale per le società e la borsa e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. C. 3572 Reguzzoni ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	9
---	---

##### SEDE CONSULTIVA:

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. C. 3687 Governo ed abb. (Parere alla VII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) ..	10
--	----

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. Nuovo testo C. 2350, approvato in un testo unificato dal Senato ed abb. (Parere alla XII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	10
---	----

**COMITATO PERMANENTE PER I PARERI**

*Giovedì 30 settembre 2010. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.*

**La seduta comincia alle 9.20.**

**Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare.**

**Emendamenti C. 2260-2646-2743-2833-A/R.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione — Parere).*

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Maria Piera PASTORE (LNP), *relatore*, rileva che l'articolo aggiuntivo Di Giuseppe 2-ter.0700 presenta profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di esso parere contrario; propone invece di esprimere il parere di nulla osta sui restanti emendamenti e articoli aggiuntivi contenuti nel fascicolo n. 1 (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 9.25.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 30 settembre 2010.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 15.

**ATTI DEL GOVERNO**

*Giovedì 30 settembre 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Alfredo Mantovano.*

**La seduta comincia alle 15.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. Atto n. 236.**

*(Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole con condizioni ed osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 settembre 2010.

Pierguido VANALLI (LNP), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 2*), la quale tiene conto del dibattito e delle audizioni informali svolte dalla Commissione nell'ambito dell'istruttoria del provvedimento.

Raffaele VOLPI (LNP) chiede al relatore di valutare, anche acquisendo l'orientamento del Governo al riguardo, la possibilità di trasformare in condizione l'osservazione di cui alla lettera f), che invita il Governo a prevedere, per il trasporto di parti di armi, una disciplina semplificata, in modo da non aggravare oltre il necessario gli oneri burocratici in capo alle imprese che producono armi.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO dichiara che il Governo non ha niente in contrario alla trasformazione dell'osservazione di cui alla lettera f) in condizione. Quanto invece alle condizioni di cui ai numeri 2) e 3) della proposta di parere del relatore, il Governo preferirebbe che le stesse fossero formulate come osservazioni, in modo da costituire un vincolo meno stringente, fermo comunque l'impegno del Governo a prenderle nella massima considerazione: sussiste infatti un'esigenza di armonizzazione delle sanzioni previste dall'ordinamento in materia di armi e di loro adeguamento alla disciplina comunitaria.

Pierluigi MANTINI (UdC) dichiara la ferma contrarietà del suo gruppo ad una tendenziale liberalizzazione in materia di

detenzione, uso e commercio di armi. A suo avviso, occorrono in questa materia la massima attenzione e il massimo rigore, fermo il diritto di utilizzare le armi per chi le detiene nel rispetto della legge.

Carlo NOLA (Pdl) assicura al deputato Mantini che la proposta di parere presentata dal relatore non tende in alcun modo ad una liberalizzazione indiscriminata della circolazione delle armi, ma si limita a chiedere al Governo che, in tutti i casi in cui lo schema in esame introduce oneri o obblighi nuovi in capo ai diversi soggetti che utilizzano o producono legalmente armi o comunque lavorano nel mondo delle armi civili, questi oneri siano proporzionati alla esigenza di incrementare la sicurezza e non si trasformino in vessazioni ingiustificate, che finirebbero col gravare solo sui cittadini rispettosi della legge, i quali non costituiscono alcun pericolo per la sicurezza pubblica.

Alessandro NACCARATO (PD), premesso che l'orientamento del suo gruppo è favorevole allo schema di decreto in esame, in quanto si tratta di uno schema che rispetta la direttiva cui intende dare attuazione, esprime una valutazione positiva anche della proposta di parere del relatore, che tiene conto di molte indicazioni emerse nel corso della audizioni delle associazioni di rappresentanza dei soggetti che operano nel mondo delle armi. In sostanza, sia lo schema di decreto sia la proposta di parere tendono ad un rafforzamento complessivo del sistema dei controlli sulle armi, al fine di incrementare la sicurezza complessiva. Preannuncia quindi il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, anche nel caso in cui questi decidesse di accedere alla richiesta del Governo di trasformare in osservazioni le condizioni di cui ai numeri 2) e 3): la formulazione del rilievo in forma di osservazione sarebbe peraltro a suo avviso opportuna, in quanto lascerebbe al Governo un maggior spazio di intervento in relazione al problema che viene segnalato in merito alle sanzioni.

Giorgio CONTE (FLI) segnala l'iniziativa del deputato Bellotti, appartenente al suo stesso gruppo, il quale ha presentato un progetto di legge che prevede il ritiro del porto d'armi per coloro che si rendano responsabili di atti di violenza contro le donne, e chiede se sia possibile recepire questa proposta nel parere che la Commissione si accinge a rendere al Governo. Preannuncia in ogni caso il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Donato BRUNO, *presidente*, fa presente che questa non è la sede idonea per affrontare il problema segnalato dal deputato Bellotti, anche in considerazione dei limiti posti al Governo dalla norma di delega.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) ritiene che, al fine di scongiurare il pericolo di possesso legale di armi da parte di soggetti non pienamente capaci di intendere o di volere, sarebbe più utile prevedere, al posto della visita medica semestrale prevista dallo schema in esame, un sistema informatizzato che consentisse all'autorità di pubblica sicurezza di conoscere in tempo reale i dati sanitari di ciascuno in modo da far sì che una persona cui sia diagnosticata una patologia incompatibile con il possesso di armi sia immediatamente revocato il porto d'armi.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) ringrazia il relatore per aver segnalato al Governo, con le ultime due osservazioni contenute nella sua proposta di parere, due punti che, a suo avviso, sono meritevoli di attenzione. Con riferimento invece alla disciplina prevista dallo schema per i poligoni di tiro, si chiede se non sarebbe preferibile mantenere l'attuale disciplina almeno per i poligoni facenti capo all'Unione italiana tiro a segno.

Carlo NOLA (Pdl) fa presente al deputato Zeller che i poligoni di tiro privati sono oggetto in maniera specifica dell'osservazione di cui alla lettera *m*).

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO chiarisce, con riferimento ai poligoni privati, che l'osservazione di cui alla lettera *m*) è finalizzata alla definizione di una disciplina provvisoria, mentre per una disciplina definitiva occorrerà una valutazione più approfondita da svolgere nell'ambito della riforma dell'ordinamento della polizia locale: ciò in considerazione del fatto che i poligoni diversi da quelli gestiti dall'Unione italiana tiro a segno sono poligoni di esercitazione per gli agenti della polizia locale.

Rileva poi come la proposta avanzata dalla deputata Lanzillotta, pur condivisibile in linea di principio, presenti tuttavia diverse complicazioni, sia sotto il profilo della effettiva realizzabilità tecnica, sia sotto quello del rispetto della normativa di tutela dei dati personali. Peraltro, la proposta potrà essere senz'altro utilmente approfondita, anche acquisendo il parere del Garante per la protezione dei dati personali, nell'ambito del testo unico sulle armi cui il Governo si è impegnato a lavorare.

Pierguido VANALLI (LNP), *relatore*, preso atto degli interventi e in particolare delle richieste del collega Volpi e del rappresentante del Governo, riformula la sua proposta di parere trasformando l'osservazione di cui alla lettera *f*) in condizione e le condizioni di cui ai numeri 2) e 3) in osservazioni (*vedi allegato 3*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore come riformulata.

**Schema di decreto ministeriale per la fissazione del numero massimo di visti di ingresso per l'accesso all'istruzione universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica degli studenti stranieri per l'anno accademico 2010-2011.**

**Atto n. 253.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 settembre 2010.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.30.**

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI  
SU ATTI DEL GOVERNO**

*Giovedì 30 settembre 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Alfredo Mantovano.*

**La seduta comincia alle 15.30.**

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di determinazione dei fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province.**

**Atto n. 240.**

(Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 settembre.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.35.**

**SEDE REFERENTE**

*Giovedì 30 settembre 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Alfredo Mantovano.*

**La seduta comincia alle 15.35.**



**Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati *burqa* e *niqab*.**

**C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo, C. 3368 Vaccaro, C. 3715 Reguzzoni e C. 3719 Garagnani.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 settembre 2010.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che sono state assegnate alla I Commissione le proposte di legge n. 3715 dei deputati Reguzzoni e altri, recante « Disposizioni concernenti il divieto dell'uso di indumenti che impediscano l'identificazione nei luoghi pubblici » e n. 3719 del deputato Garagnani, recante « Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare indumenti che rendono difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico ». Poiché le suddette proposte di legge vertono sulla stessa materia delle proposte di legge già all'ordine del giorno, avverte che ne è stato disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Souad SBAI (PdL), *relatore*, integrando la sua relazione introduttiva, ricorda che la proposta di legge C. 3715 Reguzzoni, a differenza delle altre abbinata, non modifica l'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, ma reca una disciplina autonoma. In particolare, all'articolo 1 si prevede il divieto di indossare nei luoghi pubblici, aperti al pubblico o esposti al pubblico, indumenti o qualunque altro accessorio, ivi inclusi quelli indossati per precetti religiosi o etnico-culturali, che celano, travisano ovvero rendono irriconoscibile il viso, impedendo l'identificabilità della persona senza giustificato motivo.

All'articolo 2 si precisano i casi che costituiscono giustificato motivo: le ipotesi previste o autorizzate da disposizioni legislative o da regolamenti, quelle risultanti

da condizioni di salute certificate, da motivi professionali, oppure le ipotesi derivanti da ragioni motivate da manifestazioni di carattere sportivo, feste, manifestazioni artistiche o tradizionali, autorizzate dalle autorità di pubblica sicurezza.

All'articolo 3, comma 1, si stabilisce la sanzione per la violazione del divieto di cui all'articolo 1 in un'ammenda da 150 a 300 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato. Al comma 2 si prevede che il tribunale possa disporre la commutazione dell'ammenda nell'obbligo di prestare un'attività non retribuita a favore della collettività per finalità sociali e culturali finalizzate al raggiungimento di obiettivi di integrazione e al comma 3 si dispone che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, determini, con proprio decreto, le modalità di svolgimento di tale attività non retribuita.

Infine con l'articolo 4 si prevede l'introduzione di un nuovo articolo 612-ter del codice penale per sanzionare il comportamento di chi costringe uno o più individui all'occultamento del volto, con minacce, molestie, o in modo tale da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura o da ingenerare fondato motivo per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o mediante tecniche di condizionamento della personalità o di suggestione praticate con mezzi materiali o psicologici. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104

La proposta di legge C. 3719 Garagnani, interviene invece sul primo comma dell'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152. Essa reca il divieto di utilizzo di caschi protettivi, di indumenti o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo, e richiama a tal fine motivi di sicurezza pubblica. Si stabilisce che è in ogni caso vietato l'utilizzo in questione in occasione di manifestazioni



che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che comportano tale utilizzo.

La proposta di legge C. 3719 è volta pertanto a specificare che nel divieto in questione rientra, per espresso riferimento della legge, anche l'utilizzo di indumenti che rendono difficoltoso il suddetto riconoscimento. Al contempo, essa introduce un richiamo alla tutela della pubblica sicurezza quale motivazione del divieto.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO ricorda che il Comitato per l'Islam italiano, costituito presso il Ministero dell'interno, ha reso un parere sull'oggetto delle proposte di legge in esame. Tale parere è stato condiviso dal ministro dell'interno e fatto proprio dal Governo. Si tratta di un parere complesso, la cui illustrazione richiede tempo. Si dichiara peraltro pronto a procedere all'illustrazione del parere non appena la Commissione lo riterrà utile.

Pierluigi MANTINI (UdC) ritiene che il sottosegretario potrebbe illustrare il parere in questione già nella seduta in corso.

Donato BRUNO, *presidente*, ritiene preferibile rinviare ad altra seduta, in considerazione dell'assenza di molti componenti la Commissione.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) chiede al presidente Bruno di sollecitare i gruppi, in sede di ufficio di presidenza, ad assicurare la più ampia presenza di deputati alle sedute del giovedì pomeriggio, considerato che si tratta delle uniche sedute della settimana nelle quali sia possibile discutere senza ristretti limiti di tempo, in quanto non c'è l'incombere dei lavori dell'Assemblea.

Donato BRUNO, *presidente*, assicura che si farà carico di portare il problema all'attenzione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Isabella BERTOLINI (PdL) avvisa che nei prossimi giorni dovrebbe essere asse-

gnata alla Commissione una sua proposta di legge vertente sulla stessa materia di quelle in titolo.

Donato BRUNO, *presidente*, assicura che la proposta di legge sarà abbinata a quelle in esame non appena assegnata.

Giuseppe CALDERISI (PdL) segnala l'opportunità di distinguere, anche sotto il profilo della sanzione da prevedere, il caso in cui la violazione del divieto di indossare il *burqa* determini una lesione dell'interesse pubblico alla sicurezza – cioè ad esempio il caso in cui il *burqa* sia utilizzato come mezzo di camuffamento per un attentato o comunque un crimine – dal caso in cui determini invece una violazione della dignità della donna. In quest'ultimo caso, inoltre, occorre differenziare la sanzione per chi impone ad una donna di indossare contro la sua volontà il *burqa* e per chi invece lo indossa volontariamente. In altre parole, non si può ignorare che la legge Reale, sulla quale si ripropongono di intervenire quasi tutte le proposte di legge in esame, contiene norme finalizzate alla tutela dell'ordine pubblico, e non di altri valori pur meritevoli di tutela.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni per il trasferimento a Milano delle sedi della Commissione nazionale per le società e la borsa e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.**

**C. 3572 Reguzzoni.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 settembre 2010.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.40.**

**SEDE CONSULTIVA**

*Giovedì 30 settembre 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.*

**La seduta comincia alle 15.40.**

**Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario.**

**C. 3687 Governo ed abb.**

(Parere alla VII Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 settembre.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento.**

**Nuovo testo C. 2350, approvato in un testo unificato dal Senato ed abb.**

(Parere alla XII Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 settembre.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.45.**

ALLEGATO 1

**Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare. (Emendamenti C. 2260-2646-2743-2833-A/R).**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esprime

**PARERE CONTRARIO**

sull'articolo aggiuntivo Di Giuseppe  
2-ter.0700

e

**NULLA OSTA**

sui restanti emendamenti e articoli aggiuntivi contenuti nel fascicolo n. 1.

## ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. (Atto n. 236).**

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La I Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (atto n. 236),

preso atto che la V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione ha valutato favorevolmente con una osservazione lo schema di regolamento in esame il 14 settembre 2010,

considerato che il contenuto del provvedimento è nel complesso riconducibile alla materia «armi, munizioni ed esplosivi», riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera *d*), della Costituzione,

richiamati i principi e criteri di delega previsti dall'articolo 36, comma 1, della legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008), nonché i principi generali recati dall'articolo 2 della medesima legge,

rilevato che l'articolo 6, comma 4, prevede che dalla data di entrata in vigore del provvedimento in titolo e sino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione di cui al comma 2 del medesimo articolo 6, nonché agli articoli 31-*bis*, 35, comma 1, 38, 42, ultimo comma, 47, penultimo comma, 55 e 57, ultimo comma,

del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché degli articoli 5, quarto comma e 11-*bis* della legge 18 aprile 1975, n. 110, come modificati dagli articoli 3 e 5 del provvedimento in titolo, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia,

evidenziato, al riguardo, che l'articolo 11-*bis* della legge 18 aprile 1975, n. 110, come modificato dallo schema in titolo, non prevede l'adozione di provvedimenti attuativi,

rilevato che, con la previsione del suddetto comma 4 dell'articolo 6, l'attuazione di parte della delega è rimessa a provvedimenti ministeriali, per la cui adozione non sempre è previsto un termine,

segnalata, pertanto, l'opportunità di disciplinare direttamente con il decreto delegato tutta la materia oggetto della delega o, quanto meno, di individuare un termine e una procedura per l'emanazione dei provvedimenti ministeriali di attuazione in tutti i casi in cui questi non siano previsti, tenendo presente – nella fase di elaborazione di tali atti – i principi di semplificazione e razionalizzazione ed evitando la previsione di oneri burocratici che non siano direttamente volti al rafforzamento della sicurezza e dell'incolumità pubblica,

sottolineato inoltre che, al comma 4 dell'articolo 6, andrebbe specificato se «l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia» è prevista fino alla data di entrata in vigore di tutti i provvedimenti

attuativi richiamati dal suddetto comma 4 o se deve intendersi riferita, in base alle materie, all'entrata in vigore di ciascun provvedimento attuativo,

evidenziato che il provvedimento, con la finalità pienamente condivisibile di conseguire il grado più elevato possibile di ottemperanza alle disposizioni di legge in materia di armi, prevede un significativo inasprimento delle sanzioni penali, soprattutto pecuniarie, previste dall'ordinamento per alcuni reati connessi alle armi;

rilevato peraltro che alcuni inasprimenti riguardano sanzioni previste per infrazioni a disposizioni della legislazione nazionale diverse da quelle di attuazione della direttiva 2008/51/CE (si vedano, in particolare, l'articolo 3, comma 1, lettera *a*), numero 3), e lettera *d*), capoverso 10, l'articolo 4, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), e l'articolo 5 comma 1, lettera *e*), lettera *i*), numero 2, lettera *l*) , numero 1, lettera *n*), numero 2, e lettera *o*));

ricordato, al riguardo, che i principi e criteri direttivi dettati dalla norma di delega (articolo 36, comma 1, lettera *n*), della legge n. 88 del 2009) limitano il potere del legislatore delegato alla « introduzione di sanzioni penali, nei limiti di pena di cui alla legge 2 ottobre 1967, n. 895, ed alla legge 18 aprile 1975, n. 110, per le infrazioni alle disposizioni della legislazione nazionale di attuazione della direttiva 2008/51/CE »;

considerato, all'articolo 3, comma 1, lettera *c*), che oggi l'attività di intermediazione nella vendita di armi civili è svolta da semplici agenti di commercio e che la direttiva che l'Italia è chiamata ad attuare si limita a prevedere che « Gli Stati membri esaminano la possibilità di istituire un sistema volto a regolamentare le attività degli intermediari. Tale sistema potrebbe comprendere una o più misure quali: *a*) l'obbligo di registrazione per gli intermediari che operano sul loro territorio; *b*) l'obbligo di detenere una licenza o un'autorizzazione per l'attività di intermediazione »;

rilevato che l'obbligo di presentare la certificazione medica previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera *e*), *sub* lett. *b*) appare eccessivo per coloro che pur detenendo armi senza essere in possesso di licenza di porto d'armi, non detengono il relativo munizionamento, considerato che l'arma senza munizioni è infatti inoffensiva e che d'altra parte l'acquisto di munizioni è soggetto a specifica autorizzazione;

considerato, con riferimento al divieto, di cui all'articolo 5, comma 1, lett. *f*), di sostituzione delle parti su cui è apposta la marcatura anche qualora divenute inservibili per rottura o usura, che attualmente tutte le parti di arma, comprese quelle sulle quali è apposta la marcatura, possono essere sostituite in caso di rottura o usura, essendo tale operazione verificata e annotata presso il Banco Prova;

richiamato, infine, quanto previsto al settimo considerando della direttiva 91/477/CEE, in cui si evidenzia come, « in materia di caccia e di competizione sportiva, si devono adottare norme più elastiche al fine di non ostacolare più del necessario la libera circolazione delle persone »;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 3, comma 1, si sopprime la lettera *g*), relativa alla disciplina della ricarica delle munizioni, atteso che la stessa non rientra nell'ambito della direttiva cui si dà attuazione;

2) considerato che l'articolo 6, comma 4, prevede che dalla data di entrata in vigore del provvedimento in titolo e sino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia e che a tali provvedimenti attuativi è di fatto rimessa parte dell'attuazione della delega legislativa, si individuino termini certi per

l'adozione dei provvedimenti attuativi e si specifichi la procedura per la loro adozione;

3) si sopprimano le disposizioni che riguardano sanzioni previste per infrazioni a disposizioni della legislazione nazionale diverse da quelle di attuazione della direttiva 2008/51/CE (si vedano, in particolare, l'articolo 3, comma 1, lettera *a*), numero 3), e lettera *d*), capoverso 10, l'articolo 4, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), e l'articolo 5 comma 1, lettera *e*), lettera *i*), numero 2, lettera *l*) , numero 1, lettera *n*), numero 2, e lettera *o*));

*e con le seguenti osservazioni:*

*a)* all'articolo 2, comma 1, lettera *d*), si valuti l'opportunità di sostituire la parola « compreso » con la parola comprensivo di »;

*b)* con riferimento alla definizione dell'intermediario di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *f*), sia valutata l'opportunità di precisare che per intermediario deve intendersi, tra l'altro, colui che facilita la vendita e organizza il trasferimento, e non anche il semplice vettore;

*c)* all'articolo 3, comma 1, lettera *e*), *sub* lett. *b*), si valuti l'opportunità di escludere dall'obbligo di presentare la certificazione medica ivi prevista coloro che detengono armi senza essere in possesso di licenza di porto d'armi, ma non detengono il relativo munizionamento;

*d)* all'articolo 3, comma 1, lettera *c*), sia valutata l'opportunità di prevedere, in capo all'intermediario nel settore delle armi, in luogo dell'obbligo di possesso di licenza, l'obbligo di iscrizione in apposito registro;

*e)* a fondamento dei diversi provvedimenti attuativi previsti dal decreto in schema dovrebbero essere posti i principi di semplificazione e di razionalizzazione dell'ordinamento, anche per evitare la previsione di oneri burocratici che non siano direttamente volti al rafforzamento della sicurezza e dell'incolumità pubblica;

*f)* si valuti l'opportunità di prevedere, per il trasporto di parti di armi, una disciplina semplificata, in modo da non aggravare oltre il necessario gli oneri burocratici in capo alle imprese che producono armi;

*g)* all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), relativo all'introduzione della validità triennale delle licenze previste per le attività di cui all'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sia precisato che rimane ferma la validità permanente della licenza per la collezione di armi di cui al medesimo articolo 31;

*h)* sempre con riferimento all'attività di intermediario, al fine di non aumentare eccessivamente gli oneri amministrativi, ferme restando le esigenze di pubblica sicurezza, all'articolo 3, comma 1, lettera *c*), sia valutata l'opportunità, al comma 2 del nuovo articolo 31-*bis* del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di aumentare da sei a dodici mesi il termine entro il quale deve essere comunicato l'elenco delle transazioni effettuate, e al successivo comma 3, di precisare che la revoca della licenza possa essere applicata, in alternativa alla sospensione, solo in caso di recidiva;

*i)* all'articolo 3, comma 1, lettere *d*) ed *f*), si stabilisca che la comunicazione ivi prevista debba essere effettuata in tutti i casi di acquisizione o di detenzione di armi, oltre che in caso di ottenimento del rilascio del nulla osta all'acquisto di armi e della licenza di porto d'armi; inoltre sia precisato che la comunicazione debba essere fatta ai conviventi del richiedente, anche diversi dai familiari, tra cui il convivente « more uxorio », rinviando la specifica individuazione al regolamento, nonché che il richiedente debba dichiarare i nominativi dei conviventi interessati, prevedendo una specifica sanzione amministrativa in caso di violazione, rendendo più chiara la disciplina sanzionatoria di cui all'articolo 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come modificato dallo schema di decreto;

*l)* all'articolo 3, comma 1, lettera *d*), al fine di coordinare i commi 2 e 3 del



nuovo articolo 35 del testo unico, relativo all'obbligo di tenuta del registro delle operazioni giornaliere, al comma 2 del medesimo articolo 35 sopprimere le parole « anche dopo la cessazione dell'attività »;

*m)* all'articolo 3, comma 1, lettera *i)*, relativo alla disciplina autorizzatoria dei campi di tiro e dei poligoni privati, sia precisato, al primo periodo del comma aggiunto all'articolo 57 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che anche quando la licenza venga rilasciata dal questore, sia previsto l'espresso coinvolgimento dell'ente locale interessato per gli aspetti di competenza, nonché, tenuto conto dei motivi contenuti nella relazione illustrativa allo schema in esame, sia valutata l'opportunità di rinviare al riordino dell'ordinamento della Polizia locale la previsione dell'estensione ai poligoni privati dell'abilitazione necessaria per l'addestramento al tiro del relativo personale, sopprimendo, conseguentemente il secondo periodo del comma aggiunto al richiamato articolo 57;

*n)* all'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, numero 1, relativo all'individuazione delle caratteristiche tecniche dei puntatori laser che non possono essere portati senza giustificato motivo, sia valutata l'opportunità di limitare il porto solo ai puntatori di classe 3b o con potenza superiore; in tale contesto, coerentemente con la finalità di vietare il porto di strumenti pericolose per le persone, sarebbe auspicabile introdurre un divieto di porto anche per i cosiddetti « storditori elettrici », ovvero apparecchi in grado di emettere una elettrocuzione, anche al fine di superare una grave incertezza interpretativa con ripercussioni anche sull'applicazione delle sanzioni penali;

*o)* all'articolo 5, comma 1, lettera *c)*, n. 3, relativo alla nuova disciplina degli strumenti denominati « *softair* », sia soppressa la previsione relativa alla composizione delle parti essenziali in materiale diverso dal metallo, tenuto conto dell'attuale presenza in commercio in ambito dell'Unione Europea di tali strumenti anche in metallo e, conseguentemente, sia

soppresso il limite della riduzione del 20 per cento, rispetto agli originali, degli strumenti riproducenti armi; sia valutata, inoltre, l'opportunità di elevare da 14 ad almeno 16 anni l'età per acquistare gli strumenti denominati « *softair* », conformemente a quanto già previsto in quasi tutti i Paesi europei (in alcuni Paesi è prevista addirittura la maggiore età);

*p)* all'articolo 5, comma 1, lettera *f)*, relativo alla disciplina della marcatura delle armi, di cui al nuovo primo comma dell'articolo 11 della legge n. 110 del 1975, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere il divieto di sostituzione delle parti in cui è apposta la marcatura anche qualora diventi inservibile, per rottura o usura;

*q)* all'articolo 5, comma 1, lettera *l)*, relativo alla nuova disciplina del trasporto di parti di armi di cui all'articolo 19 della legge n. 110 del 1975, sia valutata l'opportunità di modificare anche il primo comma del medesimo articolo 19, in coordinamento con la definizione di parti di arma contenuta nell'articolo 2 dello schema, espungendo il riferimento ai caricatori;

*r)* all'articolo 6, comma 2, relativo al rinvio ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno, per la definizione della modalità di accertamento dei requisiti psicofisici, anche per la detenzione di armi, in relazione all'obbligo per il detentore di produrre la certificazione sanitaria di cui all'articolo 35, settimo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come modificato dall'articolo 3 dello schema in esame, sia previsto che il decreto debba introdurre anche disposizioni volte a disciplinare la fase transitoria relativa ai soggetti che già detengono le armi alla data di entrata in vigore del medesimo decreto ministeriale;

*s)* all'articolo 6, comma 7, valuti il Governo, al fine di evitare incertezze interpretative, l'opportunità di chiarire in modo inequivoco cosa debba intendersi per « munizioni delle armi corte »;



*t)* all'articolo 5, tra le modifiche alla legge n. 110 del 1975, valuti il Governo l'opportunità di prevedere, all'articolo 15 della medesima legge, la possibilità dell'importazione temporanea di armi comuni da sparo anche in occasione di rievocazioni storiche e di manifestazioni folcloristiche o commemorative;

*u)* sempre all'articolo 5, tra le modifiche alla legge n. 110 del 1975, valuti il Governo l'opportunità di prevedere una deroga al divieto di cui all'articolo 4 della legge citata, tale da consentire agli ade-

renti alle associazioni folkloristiche e culturali riconosciute ai sensi della legge di esibire le armi con cartucce a salve fabbricate anteriormente al 1950 e le loro repliche ad avancarica, nonché di portare archi, balestre, spade, sciabole, armi d'asta, baionette, pugnali e stilette in occasione di rievocazioni storiche e di manifestazioni folcloristiche o commemorative, previa autorizzazione dell'autorità locale di pubblica sicurezza, rilasciata all'associazione interessata sulla base di un elenco dettagliato delle armi e dei loro portatori.

## ALLEGATO 3

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. (Atto n. 236).**

**PARERE APPROVATO**

La I Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (atto n. 236),

preso atto che la V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione ha valutato favorevolmente con una osservazione lo schema di regolamento in esame il 14 settembre 2010,

considerato che il contenuto del provvedimento è nel complesso riconducibile alla materia «armi, munizioni ed esplosivi», riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera *d*), della Costituzione,

richiamati i principi e criteri di delega previsti dall'articolo 36, comma 1, della legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008), nonché i principi generali recati dall'articolo 2 della medesima legge,

rilevato che l'articolo 6, comma 4, prevede che dalla data di entrata in vigore del provvedimento in titolo e sino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione di cui al comma 2 del medesimo articolo 6, nonché agli articoli 31-*bis*, 35, comma 1, 38, 42, ultimo comma, 47, penultimo comma, 55 e 57, ultimo comma,

del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché degli articoli 5, quarto comma e 11-*bis* della legge 18 aprile 1975, n. 110, come modificati dagli articoli 3 e 5 del provvedimento in titolo, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia,

evidenziato, al riguardo, che l'articolo 11-*bis* della legge 18 aprile 1975, n. 110, come modificato dallo schema in titolo, non prevede l'adozione di provvedimenti attuativi,

rilevato che, con la previsione del suddetto comma 4 dell'articolo 6, l'attuazione di parte della delega è rimessa a provvedimenti ministeriali, per la cui adozione non sempre è previsto un termine,

segnalata, pertanto, l'opportunità di disciplinare direttamente con il decreto delegato tutta la materia oggetto della delega o, quanto meno, di individuare un termine e una procedura per l'emanazione dei provvedimenti ministeriali di attuazione in tutti i casi in cui questi non siano previsti, tenendo presente – nella fase di elaborazione di tali atti – i principi di semplificazione e razionalizzazione ed evitando la previsione di oneri burocratici che non siano direttamente volti al rafforzamento della sicurezza e dell'incolumità pubblica,

sottolineato inoltre che, al comma 4 dell'articolo 6, andrebbe specificato se «l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia» è prevista fino alla data di entrata in vigore di tutti i provvedimenti

attuativi richiamati dal suddetto comma 4 o se deve intendersi riferita, in base alle materie, all'entrata in vigore di ciascun provvedimento attuativo,

evidenziato che il provvedimento, con la finalità pienamente condivisibile di conseguire il grado più elevato possibile di ottemperanza alle disposizioni di legge in materia di armi, prevede un significativo inasprimento delle sanzioni penali, soprattutto pecuniarie, previste dall'ordinamento per alcuni reati connessi alle armi;

rilevato peraltro che alcuni inasprimenti riguardano sanzioni previste per infrazioni a disposizioni della legislazione nazionale diverse da quelle di attuazione della direttiva 2008/51/CE (si vedano, in particolare, l'articolo 3, comma 1, lettera *a*), numero 3), e lettera *d*), capoverso 10, l'articolo 4, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), e l'articolo 5 comma 1, lettera *e*), lettera *i*), numero 2, lettera *l*) , numero 1, lettera *n*), numero 2, e lettera *o*));

ricordato, al riguardo, che i principi e criteri direttivi dettati dalla norma di delega (articolo 36, comma 1, lettera *n*), della legge n. 88 del 2009) limitano il potere del legislatore delegato alla « introduzione di sanzioni penali, nei limiti di pena di cui alla legge 2 ottobre 1967, n. 895, ed alla legge 18 aprile 1975, n. 110, per le infrazioni alle disposizioni della legislazione nazionale di attuazione della direttiva 2008/51/CE »;

considerato, all'articolo 3, comma 1, lettera *c*), che oggi l'attività di intermediazione nella vendita di armi civili è svolta da semplici agenti di commercio e che la direttiva che l'Italia è chiamata ad attuare si limita a prevedere che « Gli Stati membri esaminano la possibilità di istituire un sistema volto a regolamentare le attività degli intermediari. Tale sistema potrebbe comprendere una o più misure quali: *a*) l'obbligo di registrazione per gli intermediari che operano sul loro territorio; *b*) l'obbligo di detenere una licenza o un'autorizzazione per l'attività di intermediazione »;

rilevato che l'obbligo di presentare la certificazione medica previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera *e*), sub lett. *b*) appare eccessivo per coloro che pur detenendo armi senza essere in possesso di licenza di porto d'armi, non detengono il relativo munizionamento, considerato che l'arma senza munizioni è infatti inoffensiva e che d'altra parte l'acquisto di munizioni è soggetto a specifica autorizzazione;

considerato, con riferimento al divieto, di cui all'articolo 5, comma 1, lett. *f*), di sostituzione delle parti su cui è apposta la marcatura anche qualora divenute inservibili per rottura o usura, che attualmente tutte le parti di arma, comprese quelle sulle quali è apposta la marcatura, possono essere sostituite in caso di rottura o usura, essendo tale operazione verificata e annotata presso il Banco Prova;

richiamato, infine, quanto previsto al settimo considerando dalla direttiva 91/477/CEE, in cui si evidenzia come, « in materia di caccia e di competizione sportiva, si devono adottare norme più elastiche al fine di non ostacolare più del necessario la libera circolazione delle persone »;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 3, comma 1, si sopprime la lettera *g*), relativa alla disciplina della ricarica delle munizioni, atteso che la stessa non rientra nell'ambito della direttiva cui si dà attuazione;

2) si preveda, per il trasporto di parti di armi, una disciplina semplificata, in modo da non aggravare oltre il necessario gli oneri burocratici in capo alle imprese che producono armi;

e con le seguenti osservazioni:

*a*) si valuti l'opportunità di sopprimere le disposizioni che riguardano sanzioni previste per infrazioni a disposizioni

della legislazione nazionale diverse da quelle di attuazione della direttiva 2008/51/CE (si vedano, in particolare, l'articolo 3, comma 1, lettera *a*), numero 3), e lettera *d*), capoverso 10, l'articolo 4, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), e l'articolo 5 comma 1, lettera *e*), lettera *i*), numero 2, lettera *l*), numero 1, lettera *n*), numero 2, e lettera *o*));

*b*) a fondamento dei diversi provvedimenti attuativi previsti dal decreto in schema dovrebbero essere posti i principi di semplificazione e di razionalizzazione dell'ordinamento, anche per evitare la previsione di oneri burocratici che non siano direttamente volti al rafforzamento della sicurezza e dell'incolumità pubblica;

*c*) all'articolo 2, comma 1, lettera *d*), si valuti l'opportunità di sostituire la parola « compreso » con la parola comprensivo di »;

*d*) con riferimento alla definizione dell'intermediario di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *f*), sia valutata l'opportunità di precisare che per intermediario deve intendersi, tra l'altro, colui che facilita la vendita e organizza il trasferimento, e non anche il semplice vettore;

*e*) all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), relativo all'introduzione della validità triennale delle licenze previste per le attività di cui all'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sia precisato che rimane ferma la validità permanente della licenza per la collezione di armi di cui al medesimo articolo 31;

*f*) all'articolo 3, comma 1, lettera *c*), sia valutata l'opportunità di prevedere, in capo all'intermediario nel settore delle armi, in luogo dell'obbligo di possesso di licenza, l'obbligo di iscrizione in apposito registro;

*g*) sempre con riferimento all'attività di intermediario, al fine di non aumentare eccessivamente gli oneri amministrativi, ferme restando le esigenze di pubblica sicurezza, all'articolo 3, comma 1, lettera *c*), sia valutata l'opportunità, al comma 2 del nuovo articolo 31-*bis* del testo unico

delle leggi di pubblica sicurezza, di aumentare da sei a dodici mesi il termine entro il quale deve essere comunicato l'elenco delle transazioni effettuate, e al successivo comma 3, di precisare che la revoca della licenza possa essere applicata, in alternativa alla sospensione, solo in caso di recidiva;

*h*) all'articolo 3, comma 1, lettera *d*), al fine di coordinare i commi 2 e 3 del nuovo articolo 35 del testo unico, relativo all'obbligo di tenuta del registro delle operazioni giornaliere, al comma 2 del medesimo articolo 35 sopprimere le parole « anche dopo la cessazione dell'attività »;

*i*) all'articolo 3, comma 1, lettere *d*) ed *f*), si stabilisca che la comunicazione ivi prevista debba essere effettuata in tutti i casi di acquisizione o di detenzione di armi, oltre che in caso di ottenimento del rilascio del nulla osta all'acquisto di armi e della licenza di porto d'armi; inoltre sia precisato che la comunicazione debba essere fatta ai conviventi del richiedente, anche diversi dai familiari, tra cui il convivente « more uxorio », rinviando la specifica individuazione al regolamento, nonché che il richiedente debba dichiarare i nominativi dei conviventi interessati, prevedendo una specifica sanzione amministrativa in caso di violazione, rendendo più chiara la disciplina sanzionatoria di cui all'articolo 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come modificato dallo schema di decreto;

*l*) all'articolo 3, comma 1, lettera *e*), *sub* lett. *b*), si valuti l'opportunità di escludere dall'obbligo di presentare la certificazione medica ivi prevista coloro che detengono armi senza essere in possesso di licenza di porto d'armi, ma non detengono il relativo munizionamento;

*m*) all'articolo 3, comma 1, lettera *i*), relativo alla disciplina autorizzatoria dei campi di tiro e dei poligoni privati, sia precisato, al primo periodo del comma aggiunto all'articolo 57 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che anche quando la licenza venga rilasciata dal questore, sia previsto l'espresso coinvolgi-

mento dell'ente locale interessato per gli aspetti di competenza, nonché, tenuto conto dei motivi contenuti nella relazione illustrativa allo schema in esame, sia valutata l'opportunità di rinviare al riordino dell'ordinamento della Polizia locale la previsione dell'estensione ai poligoni privati dell'abilitazione necessaria per l'addestramento al tiro del relativo personale, sopprimendo, conseguentemente il secondo periodo del comma aggiunto al richiamato articolo 57;

n) all'articolo 5, comma 1, lettera b), numero 1, relativo all'individuazione delle caratteristiche tecniche dei puntatori laser che non possono essere portati senza giustificato motivo, sia valutata l'opportunità di limitare il porto solo ai puntatori di classe 3b o con potenza superiore; in tale contesto, coerentemente con la finalità di vietare il porto di strumenti pericolose per le persone, sarebbe auspicabile introdurre un divieto di porto anche per i cosiddetti « storditori elettrici », ovvero apparecchi in grado di emettere una elettrocuzione, anche al fine di superare una grave incertezza interpretativa con ripercussioni anche sull'applicazione delle sanzioni penali;

o) all'articolo 5, comma 1, lettera c), n. 3, relativo alla nuova disciplina degli strumenti denominati « *softair* », sia soppressa la previsione relativa alla composizione delle parti essenziali in materiale diverso dal metallo, tenuto conto dell'attuale presenza in commercio in ambito dell'Unione Europea di tali strumenti anche in metallo e, conseguentemente, sia soppresso il limite della riduzione del 20 per cento, rispetto agli originali, degli strumenti riproducenti armi; sia valutata, inoltre, l'opportunità di elevare da 14 ad almeno 16 anni l'età per acquistare gli strumenti denominati « *softair* », conformemente a quanto già previsto in quasi tutti i Paesi europei (in alcuni Paesi è prevista addirittura la maggiore età);

p) all'articolo 5, comma 1, lettera f), relativo alla disciplina della marcatura delle armi, di cui al nuovo primo comma dell'articolo 11 della legge n. 110 del 1975,

valuti il Governo l'opportunità di sopprimere il divieto di sostituzione delle parti in cui è apposta la marcatura anche qualora diventi inservibile, per rottura o usura;

q) all'articolo 5, comma 1, lettera l), relativo alla nuova disciplina del trasporto di parti di armi di cui all'articolo 19 della legge n. 110 del 1975, sia valutata l'opportunità di modificare anche il primo comma del medesimo articolo 19, in coordinamento con la definizione di parti di arma contenuta nell'articolo 2 dello schema, espungendo il riferimento ai caricatori;

r) all'articolo 6, comma 2, relativo al rinvio ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno, per la definizione della modalità di accertamento dei requisiti psicofisici, anche per la detenzione di armi, in relazione all'obbligo per il detentore di produrre la certificazione sanitaria di cui all'articolo 35, settimo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come modificato dall'articolo 3 dello schema in esame, sia previsto che il decreto debba introdurre anche disposizioni volte a disciplinare la fase transitoria relativa ai soggetti che già detengono le armi alla data di entrata in vigore del medesimo decreto ministeriale;

s) considerato che l'articolo 6, comma 4, prevede che dalla data di entrata in vigore del provvedimento in titolo e sino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia e che a tali provvedimenti attuativi è di fatto rimessa parte dell'attuazione della delega legislativa, si valuti l'opportunità di individuare termini certi per l'adozione dei provvedimenti attuativi e di specificare la procedura per la loro adozione;

t) all'articolo 6, comma 7, valuti il Governo, al fine di evitare incertezze interpretative, l'opportunità di chiarire in modo inequivoco cosa debba intendersi per « munizioni delle armi corte »;

u) all'articolo 5, tra le modifiche alla legge n. 110 del 1975, valuti il Governo

l'opportunità di prevedere, all'articolo 15 della medesima legge, la possibilità dell'importazione temporanea di armi comuni da sparo anche in occasione di rievocazioni storiche e di manifestazioni folcloristiche o commemorative;

v) sempre all'articolo 5, tra le modifiche alla legge n. 110 del 1975, valuti il Governo l'opportunità di prevedere una deroga al divieto di cui all'articolo 4 della legge citata, tale da consentire agli aderenti alle associazioni folkloristiche e cul-

turali riconosciute ai sensi della legge di esibire le armi con cartucce a salve fabbricate anteriormente al 1950 e le loro repliche ad avancarica, nonché di portare archi, balestre, spade, sciabole, armi d'asta, baionette, pugnali e stilette in occasione di rievocazioni storiche e di manifestazioni folcloristiche o commemorative, previa autorizzazione dell'autorità locale di pubblica sicurezza, rilasciata all'associazione interessata sulla base di un elenco dettagliato delle armi e dei loro portatori.

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. C. 3687 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	22
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	27

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili. C. 2661 Antonio Pepe ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	23
ALLEGATO 2 ( <i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi</i> ) .....	28

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia per l'anno 2010, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 254 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i> ) .....	23
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	25
---	----

##### COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. C. 2011 Ferranti, C. 52 Brugger e C. 1814 Bernardini .....	25
AVVERTENZA .....	26

##### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 30 settembre 2010. — Presidenza del vicepresidente Federico PALOMBA.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

**Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario.**

**C. 3687 Governo, approvato dal Senato.**  
(Parere alla VII Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 28 settembre 2010.

Federico PALOMBA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore ha illustrato il contenuto del disegno di legge,



con riferimento alle disposizioni di competenza della Commissione giustizia.

Cinzia CAPANO (PD) invita il relatore a inserire nella proposta di parere una condizione volta a sanare una contraddizione del testo, che da un lato attribuisce al collegio di disciplina, quale organo che svolge l'istruttoria, la competenza relativa all'individuazione della sanzione disciplinare da applicare e dall'altro prevede la possibilità per il consiglio di amministrazione, organo destinatario del parere vincolante del collegio di disciplina, di estinguere il procedimento limitandosi a non infliggere la sanzione proposta entro il termine di 180 giorni dalla trasmissione degli atti da parte del collegio stesso. Evidenzia come tale disciplina sia del tutto irrazionale, non prevedendo peraltro nessun obbligo di motivazione da parte del consiglio di amministrazione nel caso in cui dalla sua omissione derivi l'estinzione del procedimento.

Preannuncia quindi il voto contrario del PD su una eventuale proposta di parere favorevole del relatore.

Salvatore TORRISI (Pdl), *relatore*, dichiara di condividere i rilievi dell'onorevole Capano. Presenta quindi una proposta di parere favorevole con una osservazione che tiene conto dei predetti rilievi (*vedi allegato 1*).

Cinzia CAPANO (PD) ringrazia il relatore per avere tenuto conto dei rilievi da lei espressi. Ritiene, tuttavia, che gli stessi avrebbero dovuto tradursi in una condizione e non in una mera osservazione da apporre alla proposta di parere. Preannuncia quindi l'astensione del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Federico PALOMBA, *presidente*, intervenendo a nome del proprio gruppo, preannuncia il voto di astensione dell'IdV sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.10.**

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 30 settembre 2010. — Presidenza del vicepresidente Federico PALOMBA.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**Disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili.**

**C. 2661 Antonio Pepe.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 14 settembre 2010.

Federico PALOMBA, presidente, avverte che sono stati presentati emendamenti ed articoli aggiuntivi al provvedimento in esame (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.15.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 30 settembre 2010. — Presidenza del vicepresidente Federico PALOMBA.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia per l'anno 2010, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.**

**Atto n. 254.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale.

Fulvio FOLLEGOT (LNP), *relatore*, rileva come lo schema di decreto in esame, in attuazione dell'articolo 32, commi 2 e 3, della legge finanziaria 2002, disponga in ordine al riparto per l'anno 2010 dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero della giustizia relativo ai contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

Diversamente da quanto disposto negli ultimi anni, il provvedimento non assegna l'intero ammontare dello stanziamento disponibile al Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale di Milano (CNPDS). A tale ente sono infatti assegnati 18.000 euro (circa il 39 per cento dei fondi disponibili); lo scorso anno il Centro aveva ricevuto 88.000 euro.

Ricorda che il Centro dal 1953 fruisce di un contributo dello Stato stabilito con diverse leggi che si sono susseguite negli anni. Da ultimo, la legge n. 678/1996 ha attribuito al Centro un contributo di 150 milioni di lire annui demandando, a partire dal 1999, la rideterminazione del contributo in base alle previsioni contenute annualmente nella tabella C allegata alla legge finanziaria.

I restanti fondi disponibili sono ripartiti, in misura uguale (7.000 euro ciascuno), ad altri enti.

Il primo di questi è l'Istituto Don Calabria di Verona. Si tratta di un Centro Polifunzionale con molteplici e diversificate attività che, stando al sito istituzionale, garantiscono un approccio complessivo alle problematiche psicologiche, riabilitative, educative e di inserimento al lavoro delle fasce più svantaggiate. Il Centro si articola in un'area riabilitativa, una della formazione professionale (di giovani e adulti) ed una socio educativa per disabili adulti. In base alla relazione illustrativa, il contributo è assegnato per le attività di rieducazione e reinserimento sociale di minorenni e giovani autori di reati.

Sono attribuiti fondi all'Associazione euro di Palermo. Dal sito internet dell'associazione si ricava che la stessa è stata costituita nel 1996 con l'intento di promuovere la realizzazione di progetti di sviluppo locale nel territorio della Regione

Siciliana. In particolare, l'associazione si occupa di ricerca, formazione (è ente di Formazione accreditato dalla Regione Siciliana), orientamento, creazione di impresa e assistenza tecnica alle imprese, nonché di consulenza alla progettazione ed attuazione di iniziative cofinanziate dall'Unione Europea. In base alla relazione illustrativa, il contributo è assegnato per le attività di formazione e reinserimento lavorativo di detenuti degli istituti penali minorili.

Altri fondi sono attribuiti all'associazione @uxilia onlus di Trieste. Si tratta di un'associazione di volontariato che promuove, tra l'altro, attività di sviluppo per il potenziamento dei diritti dei minori, delle famiglie e di tutte le persone che si trovano in situazioni svantaggiate e che pubblica un mensile (Social news) di protezione sociale e di volontariato. L'associazione ha siglato lo scorso anno un protocollo d'intesa con il Ministero della Giustizia – Dipartimento giustizia minorile per promuovere azioni di tutela dei soggetti in età evolutiva e di prevenzione del disagio e della devianza minorile (attraverso, in particolare, progetti di inserimento sociale e lavorativo dei minori all'uscita dal circuito penale, studi, ricerche e attività di informazione-formazione; pubblicazione di ricerche di rilievo per la giustizia minorile sulla rivista dell'associazione). In base alla relazione illustrativa, il contributo è assegnato per interventi a favore dei minori.

Infine sono stati attribuiti fondi all'Istituto psicoanalitico per le ricerche sociali di Roma. Nel proprio statuto l'Istituto si definisce « un'associazione tra esperti d'indagine, di intervento e di formazione in campo medico, psicologico e sociale » che – stando al sito internet – persegue l'approfondimento della comprensione dei problemi sollevati dall'evoluzione della società contemporanea, tramite il ricorso agli apporti teorici, ai metodi ed agli strumenti d'indagine provenienti sia dalla psicoanalisi sia dalle scienze sociali. In base alla relazione illustrativa, il contributo è assegnato per interventi a favore dei minori.

Per quanto attiene alle modalità con le quali vengono ogni anno attribuiti contributi da parte del Ministero della giustizia ad associazioni ed enti rientranti nel proprio ambito di competenza, si ricorda che l'articolo 32 della legge finanziaria 2002 (L. n. 448/2001) prevede, al comma 2, che gli importi dei contributi previsti da leggi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, elencati nella tabella 1 allegata alla legge, siano iscritti in un'unica unità previsionale di base nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato. Il riparto tra gli enti destinatari delle risorse stanziare su ciascuna di tali U.P.B. è effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno dal ministro competente, con proprio decreto, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, «intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa». Sullo schema del decreto di ripartizione è prevista l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

Il successivo comma 3 stabilisce che la dotazione di ciascuna delle U.P.B. sia quantificata annualmente dalla legge finanziaria (in tabella C), ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge n. 468/1978 (cfr. ora articolo 11, comma 3, lettera *d*) della nuova legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009).

Per quanto riguarda i contributi ad associazioni ed enti di competenza del Ministero della giustizia, la tabella C allegata alla legge finanziaria 2010 (L. n. 191/2009) contempla uno stanziamento di 91.000 euro.

La tabella allegata al decreto ministeriale 30 dicembre 2009 (che reca la ripartizione in capitoli delle u.p.b. del bilancio di previsione 2010) conferma che tale stanziamento fa capo al centro di responsabilità «Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro», U.P.B. 2.1.2. (Contributi ad enti ed altri organismi), capitolo 1160, e indica la somma di 90.580 euro.

Tale cifra è oggi sostanzialmente dimezzata per effetto del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito dalla legge

n. 122/2010), recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica». L'articolo 7, comma 24 del provvedimento d'urgenza dispone infatti la riduzione del 50 per cento rispetto al 2009 degli «stanziamenti sui competenti capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni vigilanti relativi al contributo dello Stato a enti, istituti, fondazioni e altri organismi».

Posto che nel 2009 lo stanziamento disponibile era di 88.000 euro, il taglio operato dal decreto-legge è pari a 44.000 euro, che vengono accantonati e devono dunque essere sottratti dalla somma di 90.580 euro già iscritta nel bilancio 2010. Conseguentemente, lo stanziamento disponibile sul capitolo 1160 risulta attualmente di circa 46.000 euro, somma che viene ripartita dal decreto in esame.

Si riserva di esprimere una compiuta proposta di parere all'esito del dibattito.

Federico PALOMBA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.20.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.30.

**COMITATO RISTRETTO**

*Giovedì 30 settembre 2010.*

**Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.**

**C. 2011 Ferranti, C. 52 Brugger e C. 1814 Bernardini.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.30 alle 14.50.

**AVVERTENZA**

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

*SEDE CONSULTIVA*

*Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento.*

*Nuovo testo C. 2350, approvato dal Senato.*

*SEDE REFERENTE*

*Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.  
C. 2011 Ferranti, C. 52 Brugger e C. 1814 Bernardini.*

## ALLEGATO 1

**Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. C. 3687 Governo, approvato dal Senato.**

**PARERE APPROVATO**

La Commissione Giustizia,  
esaminato il disegno di legge in oggetto,

rilevato che ai sensi dell'articolo 10, comma 5, il procedimento disciplinare si estingue nel caso in cui, entro centottanta giorni dalla trasmissione degli atti da parte del collegio di disciplina, il consiglio di amministrazione non infligga la sanzione ovvero disponga l'archiviazione del procedimento conformemente al parere espresso dal collegio medesimo;

ritenuto opportuno prevedere che il consiglio di amministrazione debba motivare le ragioni per le quali non ritenga di

adottare la decisione proposta dal collegio di disciplina entro il termine di cui al comma 5 dell'articolo 10, provocando l'estinzione del procedimento;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

all'articolo 10, comma 5, la Commissione di merito valuti l'opportunità di prevedere che l'estinzione del procedimento sia conseguenza di un atto motivato del consiglio di amministrazione, che non intende conformarsi al parere del collegio di disciplina.

## ALLEGATO 2

**Disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili.  
C. 2661 Antonio Pepe.**

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI**

ART. 1.

*Sopprimerlo.*

**1. 3.** Di Pietro, Palomba.

*Sostituire l'articolo 1, con il seguente:*

ART. 1.

I concorrenti risultati idonei al concorso notarile bandito col decreto ministeriale 10 luglio 2006, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 18 luglio 2006 – 4<sup>a</sup> serie speciale, sono nominati notai fino alla concorrenza dei posti disponibili e collocati in apposita graduatoria ai fini della scelta della sede.

**1. 30.** Il relatore.

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

ART. 1.

Nei limiti dei posti disponibili in seguito a concorsi per trasferimento andati deserti, sono nominati Notai i candidati dichiarati idonei nel concorso per esame indetto con Decreto del Ministro di Grazia e Giustizia del 10 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4<sup>a</sup> serie speciale n. 54 del 18 luglio 2006 purché, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano ancora in possesso dei requisiti richiesti per partecipare ai concorsi per la nomina a Notaio.

**1. 1.** Ferranti, Capano, Tenaglia, Cuperlo, Samperi, Melis.

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

**1. 4.** Di Pietro, Palomba.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: trentacinque per cento con le seguenti: venti per cento.*

**1. 20.** Il relatore.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

\* **1. 5.** Di Pietro, Palomba.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

\* **1. 21.** Il relatore.

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

c) all'articolo 4 è aggiunto il seguente:

« ARTICOLO 5.

Ai fini della copertura dei posti di cui all'articolo 1 della presente legge, e in attuazione dei principi di eguaglianza di cui all'articolo 3 Cost., rientrano tra gli idonei – previa loro superamento della prova orale da sostenersi ai sensi del



comma successivo – coloro che, avendo partecipato al concorso notarile indetto con decreto del direttore generale degli affari civili e libere professioni 11 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4<sup>a</sup> serie speciale, n. 38 del 19 maggio 1998, al concorso notarile indetto con decreto del direttore generale degli affari civili e libere professioni 10 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4<sup>a</sup> serie speciale, n. 101 del 21 dicembre 1999, al concorso notarile indetto con decreto del direttore generale degli affari civili e libere professioni 29 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4<sup>a</sup> serie speciale, n. 3 del 9 gennaio 2001, al concorso notarile indetto con decreto del direttore generale della giustizia civile 20 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4<sup>a</sup> serie speciale, n. 103 del 31 dicembre 2002, al concorso notarile indetto con decreto del direttore generale della giustizia civile 1<sup>o</sup> settembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4<sup>a</sup> serie speciale, n. 71 del 7 settembre 2004, in almeno uno dei suddetti concorsi hanno conseguito in ciascuna delle tre prove scritte un punteggio minimo di trenta ed un punteggio complessivo pari o superiore a novanta e inferiore a centocinque.

Ai fini del precedente comma, i suddetti soggetti sono ammessi a sostenere le prove orali con punti centocinque.

Per l'attuazione dei precedenti commi, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, verrà istituita, ai sensi dell'Articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, un'unica commissione esaminatrice, la quale provvederà all'espletamento delle prove orali per i sopra detti candidati nei termini di quanto previsto dagli articoli 7 e 12 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166.

I candidati di cui al presente articolo che risultano, all'esito degli esami orali, vincitori del concorso, sono collocati in graduatoria ai sensi dell'articolo 2-bis della legge 6 agosto 1926, n. 1365. ».

\* **1. 15.** Cassinelli, Di Caterina, Scandroglio.

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

c) all'articolo 4 è aggiunto il seguente:

« ARTICOLO 5.

Ai fini della copertura dei posti di cui all'articolo 1 della presente legge, e in attuazione dei principi di eguaglianza di cui all'articolo 3 Cost., rientrano tra gli idonei – previa loro superamento della prova orale da sostenersi ai sensi del comma successivo – coloro che, avendo partecipato al concorso notarile indetto con decreto del direttore generale degli affari civili e libere professioni 11 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4<sup>a</sup> serie speciale, n. 38 del 19 maggio 1998, al concorso notarile indetto con decreto del direttore generale degli affari civili e libere professioni 10 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4<sup>a</sup> serie speciale, n. 101 del 21 dicembre 1999, al concorso notarile indetto con decreto del direttore generale degli affari civili e libere professioni 29 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4<sup>a</sup> serie speciale, n. 3 del 9 gennaio 2001, al concorso notarile indetto con decreto del direttore generale della giustizia civile 20 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4<sup>a</sup> serie speciale, n. 103 del 31 dicembre 2002, al concorso notarile indetto con decreto del direttore generale della giustizia civile 1<sup>o</sup> settembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4<sup>a</sup> serie speciale, n. 71 del 7 settembre 2004, in almeno uno dei suddetti concorsi hanno conseguito in ciascuna delle tre prove scritte un punteggio minimo di trenta ed un punteggio complessivo pari o superiore a novanta e inferiore a centocinque.

Ai fini del precedente comma, i suddetti soggetti sono ammessi a sostenere le prove orali con punti centocinque.

Per l'attuazione dei precedenti commi, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, verrà istituita, ai sensi dell'Articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, un'unica commissione esaminatrice, la quale provvederà al-



l'espletamento delle prove orali per i sopra detti candidati nei termini di quanto previsto dagli articoli 7 e 12 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166.

I candidati di cui al presente articolo che risultano, all'esito degli esami orali, vincitori del concorso, sono collocati in graduatoria ai sensi dell'articolo 2-bis della legge 6 agosto 1926, n. 1365. ».

\* **1. 14.** Ceroni.

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

c) all'articolo 4 è aggiunto il seguente:

« ARTICOLO 5.

Ai fini della copertura dei posti di cui all'articolo 1 della presente legge, e in attuazione dei principi di eguaglianza di cui all'articolo 3 Cost., rientrano tra gli idonei – previa loro superamento della prova orale da sostenersi ai sensi del comma successivo – coloro che, avendo partecipato al concorso notarile indetto con decreto del direttore generale degli affari civili e libere professioni 11 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4<sup>a</sup> serie speciale, n. 38 del 19 maggio 1998, al concorso notarile indetto con decreto del direttore generale degli affari civili e libere professioni 10 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4<sup>a</sup> serie speciale, n. 101 del 21 dicembre 1999, al concorso notarile indetto con decreto del direttore generale degli affari civili e libere professioni 29 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4<sup>a</sup> serie speciale, n. 3 del 9 gennaio 2001, al concorso notarile indetto con decreto del direttore generale della giustizia civile 20 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4<sup>a</sup> serie speciale, n. 103 del 31 dicembre 2002, al concorso notarile indetto con decreto del direttore generale della giustizia civile 1<sup>o</sup> settembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4<sup>a</sup> serie speciale, n. 71 del 7 settembre 2004, in almeno uno dei suddetti concorsi hanno conseguito in ciascuna delle tre prove scritte un punteggio

minimo di trenta ed un punteggio complessivo pari o superiore a novanta e inferiore a centocinque.

Ai fini del precedente comma, i suddetti soggetti sono ammessi a sostenere le prove orali con punti centocinque.

Per l'attuazione dei precedenti commi, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, verrà istituita, ai sensi dell'Articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, un'unica commissione esaminatrice, la quale provvederà all'espletamento delle prove orali per i sopra detti candidati nei termini di quanto previsto dagli articoli 7 e 12 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166.

I candidati di cui al presente articolo che risultano, all'esito degli esami orali, vincitori del concorso, sono collocati in graduatoria ai sensi dell'articolo 2-bis della legge 6 agosto 1926, n. 1365. ».

\* **1. 11.** Angela Napoli.

*Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:*

ART. 1-bis.

1. I concorrenti risultati idonei al concorso notarile bandito con decreto ministeriale 10 luglio 2006, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 18 luglio 2006 – 4<sup>a</sup> serie speciale, sono nominati notai fino alla concorrenza dei posti disponibili e collocati in apposita graduatoria ai fini della scelta della sede.

**1. 010.** Il relatore.

*Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

*(Disposizioni relative agli impiegati della carriera direttiva degli archivi notarili).*

4. All'articolo 7, secondo comma, della legge 19 luglio 1957, n. 588, dopo le pa-

role: «dopo la cessazione dal servizio» sono aggiunte le seguenti: «effettivamente svolto per almeno 15 anni».

**1. 01.** D'Ippolito.

*Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

*(Disposizioni relative agli impiegati della carriera direttiva degli archivi notarili).*

1. All'articolo 7, secondo comma, della legge 19 luglio 1957, n. 588, dopo le parole: «dopo la cessazione dal servizio» sono aggiunte le seguenti: «effettivamente svolto per almeno 15 anni».

2. All'articolo 7, secondo comma, della legge 19 luglio 1957, n. 588, aggiungere infine il seguente periodo: «le funzioni di cui al periodo precedente possono essere svolte fino al settantacinquesimo anno d'età».

3. Al secondo comma dell'articolo 1 della legge 2 maggio 1983, n. 179, le parole: «esercitate fino e non oltre un quinquennio dalla data della prima assunzione delle funzioni stesse» sono sostituite dalle seguenti: «esercitate complessivamente per cinque anni».

**1. 02.** D'Ippolito.

*Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

*(Disposizioni relative agli impiegati della carriera direttiva degli archivi notarili).*

1. All'articolo 7, secondo comma, della legge 19 luglio 1957, n. 588, dopo le parole: «dopo la cessazione dal servizio» sono aggiunte le seguenti: «effettivamente svolto per almeno 15 anni».

2. All'articolo 7, secondo comma, della legge 19 luglio 1957, n. 588, aggiungere infine il seguente periodo: «le funzioni di cui al periodo precedente possono essere svolte fino al settantacinquesimo anno d'età».

3. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 2 maggio 1983, n. 179, è abrogato.

**1. 03.** D'Ippolito.

*Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

1. Dopo l'articolo 5 della legge n. 89 del 1913, sono inseriti i seguenti:

«ART. 5-bis.

1. Le prove scritte del concorso per la nomina a notaio, di cui all'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, sono precedute da una prova di preselezione eseguita con strumenti informatici e con assegnazione ai candidati di domande con risposte multiple prefissate, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

2. Alla prova di preselezione sono ammessi i candidati aventi i requisiti di cui all'articolo 1 della legge 25 maggio 1970, n. 358.

3. L'ammissione è deliberata dal direttore generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero di grazia e giustizia.

4. La prova di preselezione è sostenuta dai candidati prima delle prove scritte di ciascun concorso.

5. Sono comunque esonerati dalla prova di preselezione informatica coloro che hanno conseguito l'idoneità in un precedente concorso.

6. Il superamento della prova di preselezione informatica dà diritto all'espletamento delle prove scritte del concorso al quale si riferisce la prova e dei due successivi.

7. Prima dell'inizio di ciascuna sessione il candidato può ritirare dei fogli bianchi messi a disposizione dalla commissione per prendere appunti. I fogli non devono essere restituiti.

## ART. 5-ter.

1. La prova di preselezione si svolge, con cadenza annuale, a Roma in sede unica nazionale, anche per gruppi di candidati divisi per lettera.

2. La prova di preselezione è unica per ciascun candidato e verte sulle materie oggetto del concorso. I quesiti, in numero uguale per ciascun candidato, sono circoscritti a dati normativi, con esclusione di argomenti dottrinali e giurisprudenziali, e devono essere formulati in modo da assicurare parità di trattamento per i candidati.

3. Oltre ai candidati di cui ai commi 5 e 5-bis dell'articolo 5-bis, è comunque ammesso a sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a tre volte i posti messi a concorso e, comunque, non inferiore a cinquecento secondo la graduatoria formata in base al punteggio conseguito da ciascun candidato nella prova di preselezione.

4. Sono comunque ammessi alle prove scritte i candidati classificati ex aequo rispetto all'ultimo che risulterebbe ammesso ai sensi del comma 3 ».

2. È abrogato il comma 1 dell'articolo 66 della legge n. 69 del 2009.

**1. 020.** Tidei.

*Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:*

## ART. 1-bis.

1. All'articolo 1, terzo comma, lettera b-bis) della legge n. 1365 del 1926 sono soppresse le seguenti parole: « non essere stati dichiarati non idonei in tre precedenti concorsi ».

**1. 021.** Tidei.

*Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:*

## ART. 1-bis.

1. Con cadenza annuale sono poste a concorso le nomine a notaio per un numero corrispondente ai posti vacanti alla data del 30 giugno.

**1. 022.** Tidei.

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare. C. 2260 e abb.-A/R Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione – Parere su emendamenti</i> ) .....	34
--	----

##### SEDE CONSULTIVA:

Concessione di contributi per il finanziamento di attività di ricerca sulla cultura latina del medioevo europeo. Nuovo testo C. 2774 (Parere alla VII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione</i> ) .....	37
Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. C. 3687 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	38
Sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica. Nuovo testo unificato C. 2184 e abb. (Parere alla IX Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione</i> ) .....	39
Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito. Ulteriore nuovo testo C. 2424 e abb. (Parere alla XI Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, e osservazione</i> ) .....	40

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di delibera CIPE n. 83/2009, concernente « Fondo infrastrutture. Quadro aggiornato di dettaglio degli interventi da avviare nel triennio ». Atto n. 244 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	43
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i> .....	52
Schema di delibera CIPE n. 103/2009, concernente « Fondo infrastrutture. Assegnazione finanziamento per le piccole e medie opere nel Mezzogiorno ». Atto n. 245 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione</i> ) .....	49
Schema di delibera CIPE n. 121/2009, concernente « Fondo infrastrutture. Assegnazioni in vista della realizzazione del Ponte sullo stretto di Messina ». Atto n. 246 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Nulla osta</i> ) .....	49

## SEDE REFERENTE:

Disposizioni in favore dei territori di montagna. Testo unificato C. 41 Brugger, C. 320 Quartiani, C. 321 Quartiani, C. 605 Caparini, C. 2007 Quartiani, C. 2115 Barbieri e C. 2932 Consiglio regionale della Valle d'Aosta ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	50
ALLEGATO 2 ( <i>Testo risultante dalla proposte emendative approvate nella seduta del 7 luglio 2010</i> ) .....	53
ALLEGATO 3 ( <i>Emendamenti del relatore al testo risultante dalle proposte emendative approvate nella seduta del 7 luglio 2010</i> ) .....	59
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	51

## SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 30 settembre 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.*

**La seduta comincia alle 9.10.****Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare.****C. 2260 e abb.-A/R Governo.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione – Parere su emendamenti).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, rileva che il provvedimento in esame, recante disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare, è stato esaminato dalla Commissione bilancio, da ultimo, nella seduta del 28 settembre 2010. Ricorda che in quella occasione, la Commissione ha espresso parere favorevole, formulando alcuni condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. In particolare, le suddette condizioni erano finalizzate alla soppressione degli articoli 2-bis, 2-ter, 7-ter, 7-novies, 7-undecies, del comma 6 dell'articolo 5-bis, ed infine dei commi 5-bis e 5-ter dell'articolo 6, e ad apportare

alcune modifiche alle disposizioni recate dagli articoli 5, commi 1 e 2, 5-bis, comma 3, lettera a), e 7-quinquies.

Fa presente che la Commissione agricoltura, nella seduta del 28 settembre 2010, ha concluso l'esame del provvedimento in sede referente, provvedendo ad accogliere le condizioni soppressive del comma 6 dell'articolo 5-bis e dei commi 5-bis e 6-ter dell'articolo 6, oltre che quella concernente le modifiche all'articolo 5-bis, comma 3, lettera a). La Commissione di merito ha inoltre apportato alcune modifiche di carattere formale al testo del provvedimento recependo alcune condizioni formulate dalla Commissione affari costituzionali. Con riferimento alle condizioni poste dalla Commissione bilancio e non recepite dalla Commissione di merito, ricorda che sulle stesse la Commissione agricoltura ha proposto lo stralcio delle relative disposizioni. Considerato, tuttavia, che le disposizioni oggetto delle condizioni non ancora recepite non sono state ancora stralciate dal provvedimento, ritiene che si rende necessario confermare le condizioni ad esse riferite, contenute nel parere espresso il 28 settembre 2010. In relazione alle ulteriori modifiche apportate dalla Commissione di merito, osserva che le stesse non appaiono comportare conseguenze negative per la finanza pubblica. Su tale aspetto, ritiene comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Per quanto attiene alle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea, ritiene carente o inidonea la quantificazione o la copertura finanziaria delle proposte emendative Delfino 2.01, Delfino 2.021, Agostini 2-bis.40, Brandolini 2-bis.040, Cenni 2-ter.42, Cenni 2-ter.43, Brandolini 2-ter.011, Oliverio

2-ter.044, Dal Moro 2-ter.046, Di Giuseppe 3-ter.050, Servodio 3-ter.017, Servodio 3-ter.019, Servodio 3-ter.057, Servodio 3-ter.019, Servodio 3-ter.057, Di Giuseppe 3-ter.047, Servodio 3-ter.058, Servodio 3-ter.020, Di Giuseppe 3-ter.048, Servodio 3-ter.020, Di Giuseppe 3-ter.048, Di Giuseppe 3-ter.053, Dal Moro 3-ter.051, Servodio 3-ter.021, Di Giuseppe 3-ter.049, Di Giuseppe 7.02, Di Giuseppe 7.03, Di Giuseppe 7.05, Delfino 7.07, Delfino 7.058, Delfino 7.033, Delfino 7.034, Oliverio 7-ter.43, Di Giuseppe 7-ter.06, Di Giuseppe 7-ter.013, Di Giuseppe 7-undecies.702, Sani 7-undecies.042, Di Giuseppe 7-undecies.0712.

Ritiene, inoltre, opportuno acquisire l'avviso del Governo sulla relativa quantificazione o copertura finanziaria con riferimento alle proposte emendative Sani 2.046 e Fiorio 2.049, Zucchi 2-bis.42, Zucchi 2-bis.44, Cenni 2-ter.40, Di Giuseppe 2-ter.0700, Marco Carra 2-ter.0701, Di Biagio 3-ter.0200, Cenni 4.0100, Di Giuseppe 7.01, Di Giuseppe 7.022, Fiorio 7.0702 e 7.0703, Di Giuseppe 7-ter.0701, Brugger 7-ter.703, Zucchi 7-undecies.0710, Marco Carra 7-undecies.0718, Cenni 7-undecies.0719, Brandolini 7-undecies.0720, Brandolini 7-undecies.0721.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI esprime l'avviso contrario del Governo su tutte le proposte emendative richiamate dal presidente, ad eccezione dell'articolo aggiuntivo Di Biagio 3-ter.0200 e dell'articolo aggiuntivo Brandolini 7-undecies.0720, che non appaiono suscettibili di determinare conseguenze negative per la finanza pubblica.

Antonio BORGHESI (IdV) si dichiara insoddisfatto delle precisazioni fornite dal rappresentante del Governo, il quale, come accaduto già in molte altre circostanze, si è limitato a rappresentare una valutazione contraria senza tuttavia indicare in modo puntuale le ragioni di tale contrarietà. Ritiene, invece, necessario che il Governo motivi sul piano tecnico le proprie valutazioni, osservando, a titolo di esempio, che l'emendamento Di Giuseppe 7-ter.701

reca una copertura assolutamente idonea, in quanto si prevede l'incremento delle imposte relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcool etilico.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, nel confermare il parere espresso sulle proposte emendative, rappresenta quanto segue. Con riferimento alle proposte emendative Sani 2.046 Fiorio 2.049, Zucchi 2-bis.44, Brugger 7-ter.703, Marco Carra 7-undecies.0718 e Cenni 7-undecies.0719 osserva che l'utilizzo della tabella C per le somme proposte potrebbe compromettere la funzionalità di settori dell'amministrazione e quindi conferma il parere contrario. Riguardo agli emendamenti Zucchi 2-bis.42 e Cenni 2-ter.40 fa presente che le risorse derivanti dalle disposizioni concernenti il rimpatrio delle attività finanziarie sono state già utilizzate per altri interventi e non risultano quindi disponibili. Circa l'articolo aggiuntivo Di Giuseppe 2-ter.0700, evidenzia che non appare possibile realizzare risparmi per ulteriori 200 milioni euro con la riduzione dei consumi intermedi per il 2010 alla luce della manovra finanziaria di cui al decreto-legge n. 78 del 2010. Con riferimento all'articolo aggiuntivo Marco Carra 2-ter.0701 rileva che il Fondo di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 40 del 2010 non reca ulteriori disponibilità. Riguardo all'articolo aggiuntivo Cenni 4.0100 fa presente che l'estensione del regime di esenzione fiscale per l'esecuzione di lavori da parte di coltivatori diretti comporterebbe minori entrate non coperte. In riferimento agli articoli aggiuntivi Di Giuseppe 7.01 e 7.022, fa presente che le risorse di cui al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica sono già stati prenotati o utilizzati per interventi diversi e non sono quindi disponibili. Con riferimento agli articoli aggiuntivi Fiorio 7.0702 e 7.0703 rileva che dall'interpretazione autentica proposta deriverebbero maggiori oneri non coperti. Riguardo all'emendamento Di Giuseppe 7-ter.701, osserva che, come dimostrato dall'esperienza degli ultimi anni con riferimento alla domanda di birra e prodotti alcolici intermedi, l'aumento del-



l'accisa non è idoneo a produrre un aumento di gettito sufficiente a coprire le maggiori spese prospettate. In riferimento all'articolo aggiuntivo Di Giuseppe 7-*undecies*.0709, ritiene che la prospettata riduzione della soglia di deducibilità finanziaria dei crediti degli enti finanziari sia inidonea ad assicurare la copertura dei maggiori oneri previsti dall'articolo aggiuntivo in esame. Rispetto all'articolo aggiuntivo Zucchi 7-*undecies*.0710, fa presente che le risorse iscritte nello stato di previsione dell'AGEA risultano già destinate.

Antonio BORGHESI (IdV) ritiene che si stanno introducendo precedenti pericolosi, anche in relazione all'applicazione della nuova legge di contabilità e finanza pubblica, considerando, ad esempio, non convincente il parere contrario rispetto alla limitazione alla deducibilità dei crediti finanziari prevista dall'emendamento Di Giuseppe 7-*undecies*.0709, in mancanza di una articolata motivazione. Sottolinea come il Governo esprima parere contrario, senza ragioni tecniche, sugli emendamenti dell'opposizione, mentre se le medesime coperture vengono utilizzate per proposte di maggioranza o governative, viene espresso un parere favorevole.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2260 e abb.-A/R, recante disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;

rilevato preliminarmente che gli articoli 1.1 e 1.1.1, introdotti a seguito dell'approvazione da parte dall'Assemblea, nella seduta del 10 febbraio 2010, dell'articolo aggiuntivo 1.04 e degli identici articoli aggiuntivi 1.042 e 1.043, sui quali la Commissione aveva espresso parere con-

trario, risultano, rispettivamente, privo di copertura finanziaria e privo di idonea copertura finanziaria;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

esprime

sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:*

sopprimere l'articolo 2-*bis*;

sopprimere l'articolo 2-*ter*;

all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: "senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato" con le seguenti: "senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";

all'articolo 5, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per l'AGEA";

sopprimere l'articolo 7-*ter*;

all'articolo 7-*quinquies*, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. I nuovi adempimenti a carico delle amministrazioni interessate sono svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";

sopprimere l'articolo 7-*novies*;

sopprimere l'articolo 7-*undecies*;

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

#### PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 2-*bis*.40, 2-*bis*.42, 2-*bis*.44, 2-*ter*.40, 2-*ter*.42, 2-*ter*.43, 7-*ter*.43, 7-*ter*.701, 7-*ter*.703, 7-*undecies*.702 e sugli articoli aggiuntivi 2.01,



2.021, 2.046, 2.049, 2-bis.040, 2-ter.011, 2-ter.044, 2-ter.046, 2-ter.0700, 2-ter.0701, 3-ter.017, 3-ter.019, 3-ter.020, 3-ter.021, 3-ter.047, 3-ter.048, 3-ter.049, 3-ter.050, 3-ter.051, 3-ter.053, 3-ter.057, 3-ter.058, 4.0100, 7.01, 7.02, 7.03, 7.05, 7.07, 7.022, 7.033, 7.034, 7.058, 7.0702, 7.0703, 7-ter.06, 7-ter.013, 7-undecies.042, 7-undecies.0709, 7-undecies.0710, 7-undecies.0712, 7-undecies.0718, 7-undecies.0719, 7-undecies.0721, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

#### NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative ».

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta di parere proposta dal relatore.

Massimo VANNUCCI (PD) annuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, ritenendo che il giudizio espresso sul testo sia troppo rigoroso e che anche le valutazioni sulle proposte emendative siano nel complesso insoddisfacenti, in quanto il rappresentante del Governo si è limitato a svolgere un ruolo notarile, senza voler affrontare veramente il problema delle coperture finanziarie e verificare la sussistenza di modalità alternative di copertura.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 9.30.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 30 settembre 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**Concessione di contributi per il finanziamento di attività di ricerca sulla cultura latina del medioevo europeo.**

**Nuovo testo C. 2774.**

(Parere alla VII Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 settembre 2010.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), *relatore*, fa presente di avere approfondito le osservazioni svolte dal rappresentante del Governo nella seduta di ieri e formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2774, recante concessione di contributi per il finanziamento di attività di ricerca sulla cultura latina del medioevo europeo;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:

l'autorizzazione di spesa della quale è previsto l'utilizzo all'articolo 5, comma 1, lettera a) non reca le necessarie disponibilità per gli anni 2010 e 2011;

rilevata la necessità di modificare le autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 e la conseguente copertura finanziaria di cui all'articolo 5;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:*

all'articolo 1, sostituire le parole: "dall'anno 2010" con le seguenti: "dall'anno 2012" ovunque ricorrano;

conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: "dall'anno 2010" con le seguenti: "dall'anno 2012";

conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: "dall'anno 2010" con le seguenti: "dall'anno 2012";

conseguentemente, all'articolo 4, comma 9, sostituire il primo periodo con il seguente: "All'ENTMI è attribuito un contributo annuo di 70.000 euro a decorrere dall'anno 2012, utilizzabile esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali di cui al comma 2";

conseguentemente, all'articolo 5, sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 2.070.000 euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando dell'accantonamento relativo al medesimo Ministero" ».

Lino DUILIO (PD), nel rilevare come la proposta di parere formulata dal relatore sostanzialmente rinvii la copertura finanziaria della proposta di legge in esame all'anno 2012, osserva tuttavia come essa non affronti il tema della meritevolezza dell'intervento proposto e della priorità nell'assegnazione delle risorse disponibili nell'ambito del bilancio dello Stato. Ritiene, infatti, che la proposta esaminata dalla Commissione, che prevede la concessione di contributi per il finanziamento di attività di ricerca sulla cultura latina del Medioevo, rappresenti un'iniziativa senz'altro meritevole di interesse, rilevando tuttavia come esistano numerose altre iniziative altrettanto meritevoli per le quali non sono stati individuati opportuni finanziamenti. Chiede, pertanto, al rappresentante del Governo se l'apertura dimo-

strata dall'Esecutivo in occasione dell'esame di questa proposta di legge debba considerarsi indicativa di un impegno del Governo a prendere in considerazione anche il finanziamento di altre proposte di legge recanti interventi di carattere culturale che potranno essere licenziate dalle commissioni di merito. Ricorda, infatti, che in altre circostanze il Governo abbia manifestato un atteggiamento di sostanziale chiusura anche a fronte dell'esigenza di finanziare spese di modica entità, sottolineando tra l'altro l'esigenza di non disperdere la spesa pubblica in una pluralità di interventi di modesto rilievo.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI nel richiamare le osservazioni svolte dall'onorevole Duilio, riconoscendo la presenza di numerose priorità tutte meritorie, dichiara la disponibilità del Governo a valutare coperture finanziarie per eventuali iniziative condivise di origine parlamentare.

Lino DUILIO (PD) si ripromette di verificare la disponibilità manifestata in questa sede dal rappresentante del Governo in occasione dell'esame di futuri provvedimenti.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario.**

**C. 3687 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla VII Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 29 settembre 2010.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda come nella seduta del 29 settembre scorso il relatore avesse evidenziato la necessità di acquisire dal Governo la re-

lazione tecnica che deve essere inviata alle Camere al momento del passaggio dell'esame dei provvedimenti tra i due rami del Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della nuova legge di contabilità e finanza pubblica.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI fa presente che non è ancora disponibile l'aggiornamento della relazione tecnica previsto dall'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, sottolinea come sussista una grande attesa per l'approvazione del provvedimento in esame, che reca una complessiva riorganizzazione del sistema universitario ed auspica, pertanto, che il Governo voglia attivarsi al fine di garantire una tempestiva trasmissione dell'aggiornamento della relazione tecnica, in modo da consentire una più rapida definizione dell'ulteriore corso del provvedimento. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**Sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica.**

**Nuovo testo unificato C. 2184 e abb.**

(Parere alla IX Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 settembre 2010.

Giuseppe FALLICA (PdL), *relatore*, sulla base dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo nella seduta del 29 settembre scorso, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 2184 e abb.,

concernente sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:

l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 39-ter, comma 2, del decreto-legge n. 159 del 2007 del quale è previsto l'utilizzo per gli anni 2010 e 2011 non reca, a seguito delle riduzioni di spesa previste dal decreto-legge n. 78 del 2010, le necessarie disponibilità e le risorse di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 204 del 1998 presentano natura capitale e il loro utilizzo determinerebbe una parziale dequalificazione della spesa;

rilevata pertanto la necessità di modificare l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 e la conseguente copertura finanziaria di cui all'articolo 9 riferendola al solo anno 2012;

con riferimento all'articolo 7, comma 3, occorre specificare le modalità di recupero delle somme concesse e successivamente revocate, chiarendo altresì se le stesse sono destinate indistintamente all'entrata del bilancio dello Stato ovvero siano oggetto di riassegnazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

le disposizioni di cui all'articolo 8 sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla cui quantificazione può provvedersi solo con l'acquisizione di una specifica relazione tecnica;

al fine di garantire la neutralità finanziaria dell'articolo 8-bis è necessario prevedere che la stipula delle convenzioni ivi prevista abbia carattere facoltativo;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:*

all'articolo 2, comma 3, sostituire le parole: "15.000.000 di euro per ciascuno

degli anni 2010, 2011 e 2012” con le seguenti: “5.000.000 di euro per l’anno 2012”;

Conseguentemente, all’articolo 9, sostituire il comma 1, con il seguente:

“1. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 2, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando dell’accantonamento relativo al medesimo Ministero”;

all’articolo 7, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: “Le somme recuperate sono versate all’entrata del bilancio per essere successivamente riassegnate al Fondo di cui all’articolo 2”;

sopprimere l’articolo 8

all’articolo 8-*bis*, sostituire la parola: “promuovono” con le seguenti: “possono promuovere, nel rispetto dei limiti derivanti dal Patto di stabilità interno”.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta di parere del relatore.

Massimo VANNUCCI (PD), nel ricordare che, nella seduta di ieri, il sottosegretario Giorgetti aveva sostenuto l’opportunità di acquisire una relazione tecnica sul provvedimento, prende atto della odierna posizione del Governo e della proposta di parere del relatore, annunciando un voto favorevole dal punto di vista tecnico e condividendo, in particolare, la condizione volta a sopprimere l’articolo 8 che, nell’attuale formulazione, ritiene suscettibile di produrre conseguenze negative per la finanza pubblica, ferma restando, a suo avviso, la necessità che la Commissione di merito riscriva il

testo in esame, di cui condivide le finalità, al fine di renderlo giuridicamente più comprensibile.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito.**

**Ulteriore nuovo testo C. 2424 e abb.**

(Parere alla XI Commissione).

*(Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ai sensi dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione, e osservazione).*

La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 settembre 2010.

Gabriele TOCCAFONDI (Pdl), *relatore*, chiede quale sia l’avviso del Governo sulla proposta di parere depositata nella seduta di ieri.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI fa presente di aver esaminato la proposta di parere depositata dal relatore nella seduta del 29 settembre scorso, ritenendola sostanzialmente condivisibile. Ritiene, tuttavia, necessario che al fine di evitare che le disposizioni di cui all’articolo 3 determinino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, appare venga precisato che i benefici fiscali ivi presenti non sono cumulabili con quelli già riconosciuti a legislazione vigente.

Gabriele TOCCAFONDI (Pdl), *relatore*, preso atto di quanto evidenziato dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato l’ulteriore nuovo testo della proposta di legge C. 2424 e abb., recante interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito;

preso atto dei dati contenuti nella relazione tecnica da ultimo trasmessa e delle valutazioni della Ragioneria generale dello Stato, in base alle quali:

gli oneri complessivi del provvedimento, quantificati dalla relazione tecnica in 3,83 milioni di euro per l'anno 2010, 4,24 milioni di euro per l'anno 2011, 11,2 milioni di euro per l'anno 2012 e 8,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, risultano superiori a quelli indicati dalla clausola di copertura di cui all'articolo 8;

le valutazioni della relazione tecnica in merito alla quantificazione degli oneri risultano corrette nel presupposto che vengano apportate alcune modifiche all'articolo 1, e in particolare ai commi 1 e 3, allo scopo di precisare che la durata del beneficio ivi previsto non può superare il limite temporale concesso sulla base della legislazione vigente, e che venga aggiunto un comma aggiuntivo volto a prevedere che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano stabilite le modalità e le condizioni per l'applicazione delle disposizioni del predetto articolo 1, anche con riferimento alla determinazione delle situazioni che, ai sensi del comma 9 dello stesso articolo 1, generano l'impossibilità di mantenere in essere l'attività di impresa;

risulta necessario, al fine di evitare nuovi o maggiori oneri, prevedere nel testo dell'articolo 3 che i benefici fiscali ivi previsti non sono cumulabili con quelli già previsti a legislazione vigente;

oltre alle suddette modifiche, occorre adeguare la quantificazione degli oneri di cui all'articolo 8, comma 1, alle indicazioni contenute nella relazione tecnica, disponendo, inoltre, che agli stessi oneri si provveda mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lett. a), del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009;

con riferimento al comma 2 dell'articolo 8, occorre adeguare la quantificazione dell'onere relativo agli interventi in favore dei soci lavoratori delle cooperative artigiane di cui all'articolo 7 agli importi indicati dalla relazione tecnica;

rilevato che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia e delle finanze non può essere interamente utilizzato per la copertura degli oneri di cui al comma 2 dell'articolo 8 in quanto le relative risorse sono destinate a far fronte agli oneri derivanti dalla sentenza della Corte costituzionale in materia di IVA applicata sulle tariffe dei rifiuti;

considerato che, ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 2, è possibile utilizzare l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che reca la necessaria disponibilità;

considerato, inoltre, che gli oneri di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, sono configurati in termini di previsione di spesa e quindi, come previsto dalla vigente disciplina contabile, andrebbe inserita una clausola di salvaguardia,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:*

all'articolo 1 apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, sostituire le parole: "stabilita dalla" con le seguenti: "concessa sulla base della";

al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: "dalla" con le seguenti: "sulla base della";

dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

"10. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto



con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità e le condizioni per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, anche con riferimento all'individuazione, ai fini del comma 9, degli eventi che generano l'impossibilità di mantenere in essere le attività di impresa o lavorative”;

all'articolo 3, comma 7, dopo le parole: “presente articolo” inserire le seguenti: “, non cumulabili con i benefici fiscali già previsti a legislazione vigente”;

all'articolo 8, sostituire il comma 1 con il seguente:

“1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1 e 2, valutati in 3,11 milioni di euro per l'anno 2010, in 3,52 milioni di euro per l'anno 2011 e in 0,4 milioni di euro per l'anno 2012, e a quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo 6, valutati in 0,72 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2”;

all'articolo 8, sostituire il comma 2 con il seguente:

“2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 7, valutato in 10,8 milioni di euro per l'anno 2012 e in 8,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2012, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali”;

all'articolo 8, dopo il comma 2, inserire il seguente:

“2.bis. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede al monitoraggio degli oneri di cui ai commi 1 e 2. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui ai commi 1 e 2, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma “Regolamentazione e vigilanza del lavoro” della missione “Politiche per il lavoro” dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo”;

*e con la seguente osservazione:*

la Commissione di merito dovrebbe verificare la compatibilità delle disposizioni di cui all'articolo 5 con la disciplina comunitaria, anche al fine di scongiurare l'avvio di procedure di infrazione con possibili conseguenze negative per la finanza pubblica ».

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

Massimo VANNUCCI (PD) osserva come la Commissione bilancio arrivi ad esprimere un parere sul provvedimento in esame al termine di un lungo *iter* legislativo, che testimonia in modo evidente le difficoltà incontrate dal Parlamento nel-



l'esercizio della propria funzione legislativa. Sottolinea, infatti, come troppo spesso il Parlamento, specialmente in occasione di proposte di legge di iniziativa parlamentare, si scontri con la scarsa disponibilità del Ministero dell'economia e delle finanze, che, anche avvalendosi dei maggiori poteri ad esso riconosciuti in forza di recenti innovazioni legislative, è sostanzialmente l'unico arbitro in grado di decidere in ordine all'attuazione delle politiche nazionali. In ogni caso, nel ringraziare il relatore per il lavoro svolto in questi mesi, annuncia, a nome del suo gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere da questi formulata, auspicando che il parere espresso consenta di non snaturare il contenuto del provvedimento elaborato dalla commissione di merito.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.40.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 30 settembre 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.*

**La seduta comincia alle 14.40.**

**Schema di delibera CIPE n. 83/2009, concernente « Fondo infrastrutture. Quadro aggiornato di dettaglio degli interventi da avviare nel triennio ».**

**Atto n. 244.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione — Parere favorevole con osservazioni)*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 23 settembre 2010.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI fa presente di non poter fornire i chiari-

menti di carattere generale richiesti dai componenti della Commissione nella seduta del 23 settembre scorso.

Lino DUILIO (PD) rileva l'opportunità di svolgere un approfondimento sul funzionamento del CIPE e sulle modalità attraverso le quali vengono adottate le sue delibere, sottolineando come in Parlamento si prendano decisioni sulla locazione di importanti risorse i cui tempi di effettiva erogazione sono determinati dall'attività del CIPE. Sottolinea che spesso tali tempi appaiono estremamente dilatati. Rappresenta quindi l'esigenza che l'Ufficio di presidenza della Commissione possa valutare l'opportunità di adottare le opportune deliberazioni al fine di approfondire tale tematica.

Massimo VANNUCCI (PD), associandosi alle considerazioni del collega Duilio, osserva come già in passato la Commissione abbia potuto constatare come le procedure eseguite dal CIPE non sempre assicurino la necessaria trasparenza. Ricorda infatti che con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-02950 aveva chiesto al Governo di indicare quali fossero gli interventi finanziati nell'ambito del primo stralcio del programma straordinario di interventi urgenti sul patrimonio scolastico, nonché di indicare i criteri seguiti per la loro selezione. A seguito della insoddisfacente risposta del rappresentante del Governo, il presidente della Commissione bilancio aveva quindi richiesto al segretario del CIPE di voler mettere a disposizione della Commissione bilancio, anche prima della sua pubblicazione, il testo della delibera relativa al primo stralcio del programma straordinario di interventi urgenti sul patrimonio scolastico, ma anche in quel caso non fu possibile ottenere una risposta soddisfacente e, pertanto, il Parlamento non ha ancora conoscenza dei contenuti della delibera assunta dal CIPE il 13 maggio 2010.

Ritiene che tale vicenda sia sintomatica delle difficoltà di interazione che esistono tra il Parlamento e il Comitato interministeriale per la programmazione econo-

mica, sottolineando come tali difficoltà rischino di creare seri problemi all'efficace esercizio della funzione di indirizzo e controllo esercitata dal Parlamento nei confronti del Governo. In questo contesto, evidenzia come sussista un'eccessiva distanza temporale tra l'annuncio delle delibere, del cui contenuto si apprende attraverso i mezzi di comunicazione di massa, e la loro trasmissione al Parlamento, che interviene spesso anche con molti mesi di ritardo. Rileva altresì come le procedure seguite dal Comitato interministeriale, che prevedono tra l'altro riunioni cosiddette « Pre-CIPE », non garantiscono adeguate forme di conoscenza dei criteri e delle valutazioni che sono alla base delle decisioni assunte in quelle sedi. Ritiene, infatti, che una più adeguata pubblicità di criteri adottati per l'individuazione per gli interventi da finanziare, consentirebbe di valutare in modo consapevole le decisioni assunte in ordine al finanziamento di interventi che non appaiono riconducibili ad opere di interesse strategico quale ad esempio la destinazione di 5,5 milioni di euro alla realizzazione della sede dei Carabinieri di Parma.

Maino MARCHI (PD), nel richiamarsi all'intervento svolto nella seduta del 23 settembre, ricorda, con riferimento agli interventi destinati al risanamento ambientale e alla messa in sicurezza del Mezzogiorno, che, atteso che tali interventi erano finanziati a valere sul Fondo infrastrutture, era stato assunto l'impegno di procedere al reintegro di tali risorse attraverso al rimodulazione di altri interventi e chiede pertanto che sia chiarita la tempistica entro la quale si procederà a ciò. Sottolinea che gli interventi di recupero ambientale dovrebbero riguardare tutti il territorio nazionale e non solamente il Mezzogiorno, chiedendo quindi al Governo come intenda intervenire nelle altre regioni d'Italia. Chiede infine per quali interventi valga la percentuale di ripartizione, prevista per i Fondi FAS, che vincola l'85 per cento delle risorse al Mezzogiorno e il restante 15 per cento degli stanziamenti al centro-nord, e per

quali invece si possa procedere liberamente.

Rolando NANNICINI (PD) rileva che dall'esame del quadro aggiornato di dettaglio di interventi da avviare nel triennio allegato allo schema di delibera in esame, risulta chiaro che sono finanziate opere quasi esclusivamente nelle regioni del Nord e del Sud Italia, mentre per quanto riguarda il Centro Italia è previsto solo il finanziamento del nodo stradale di Perugia, per il quale, peraltro, si indica che i progetti sono in corso di definizione. Giudica, pertanto, con sfavore l'assenza di finanziamenti di opere infrastrutturale di grande rilievo anche ai fini dei collegamenti tra il Nord e Sud Italia, quali la superstrada dei due mari e la superstrada E45.

Massimo POLLEDRI (LNP) fa presente che non compete alla Commissione indirizzare l'attività del CIPE, ma sottolinea comunque l'utilità di una discussione che forse sarebbe stato più opportuno svolgere ancor prima. Ricorda che nella seduta di ieri dell'Assemblea, nel corso delle comunicazioni del Presidente del Consiglio, vi sono stati rilievi polemici sull'utilizzo dei Fondi FAS che, di fatto, sarebbero stati utilizzati solo a vantaggio del nord. Sottolinea che, anche dall'analisi delle delibere del CIPE sottoposte all'attenzione della Commissione, emerge come solo poche di tali opere saranno realizzate al nord. Rileva che, malgrado le battute che sono state rivolte nella medesima seduta all'indirizzo del Presidente del Consiglio, allorché ha fatto riferimento all'avanzamento dei lavori della Salerno-Reggio Calabria, la medesima delibera in esame dimostri come i relativi finanziamenti siano effettivamente disponibili. Evidenzia come da ciò emerga chiaramente che non si può in alcun modo sostenere l'esistenza di una congiura contro la realizzazione delle opere pubbliche nel sud. Ricorda che la legge finanziaria per il 2010, all'articolo 2, comma 240, aveva destinato 1 miliardo di euro per la messa in sicurezza del territorio nazionale. In proposito chiede

chiarimenti sull'utilizzazione di tale Fondo e la conferma che la quasi totalità sia stata destinata al sud. Evidenzia inoltre che, con un'altra delibera all'attenzione della Commissione nella seduta odierna, vengono disposti i finanziamenti per la realizzazione per il ponte sullo stretto di Messina, che, pur non essendo tra le priorità della Lega nord, troverà comunque il sostegno del partito.

Giuseppe FALLICA (Pdl) sottolinea come, al fine di garantire il finanziamento degli interventi destinati alla realizzazione dei piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più alto rischio idrogeologico, è stato necessario procedere ad una rimodulazione di precedenti assegnazioni, relative ad interventi da realizzare nel Mezzogiorno, e, pertanto, le risorse assegnate dallo schema di delibera in esame sono interamente destinate ad interventi di risanamento ambientale da realizzare nel Sud. In ogni caso, evidenzia la necessità di verificare se, al di là delle indicazioni contenute nel quadro programmatico, le risorse provenienti dal Fondo per le aree sottoutilizzate siano poi effettivamente assegnate ad interventi da realizzare nelle regioni meridionali. Ricorda, infatti, che in questa legislatura il Governo ha dovuto fare ricorso alle risorse disponibili nell'ambito del FAS per far fronte ad interventi urgenti e irrinunciabili volti a contrastare la grave situazione di crisi economica e finanziaria.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud) osserva che basta rileggere gli atti parlamentari per capire che non tutto ha funzionato per il meglio nell'utilizzo dei fondi FAS. Assicura tuttavia il sostegno del proprio gruppo al provvedimento in considerazione del rispetto del vincolo di destinazione dell'85 per cento delle risorse per il Mezzogiorno. Sottolinea tuttavia che, avendo un'idea alta del Paese nel suo complesso, annuncia che sosterrà anche interventi diretti al nord del Paese.

Gian Luca GALLETTI (UdC) ritiene che, al di là delle considerazioni alla

ripartizione territoriale delle risorse tra regioni del Mezzogiorno e regioni del Centro-Nord, ci si debba interrogare in ordine alla opportunità di prevedere finanziamenti destinati ad opere infrastrutturali che dovranno essere realizzate dagli enti locali, come, ad esempio, la metrotranvia di Bologna. A suo giudizio, infatti, è assolutamente inutile trasferire risorse agli enti territoriali, che, poi, non potranno utilizzarle in ragione dei vincoli alla spesa derivanti dall'applicazione del patto di stabilità interno. Ritiene, quindi, che dovrebbe valutarsi l'opportunità di superare le difficoltà derivanti dall'applicazione del patto di stabilità interno, che rischiano di rendere vana l'attribuzione di risorse per la realizzazione di opere infrastrutturali, invitando pertanto il relatore a verificare la possibilità di inserire uno specifico richiamo a tale problematica nell'ambito della proposta di parere.

Amedeo CICCANTI (UdC), nel richiamare l'intervento dell'onorevole Galletti, osserva che, nel momento in cui viene concesso un finanziamento straordinario agli enti locali, saltano i parametri di rispetto del Patto di stabilità e quindi l'ente locale può essere costretto a rinunciare al finanziamento. Chiede se, quando si parla di fondi privati, come ad esempio in riferimento ai lavori relativi alla « Bre-BeMi » e alla Pedemontana lombarda, tali fondi si riferiscono all'ANAS. Ricorda inoltre che all'emergenza derivante dal terremoto in Abruzzo si è fatto fronte attraverso i Fondi FAS, mentre essa dovrebbe più correttamente essere considerata un'emergenza nazionale e non relativa ad una sola parte del territorio. Chiede se, per i 900 milioni che vengono assegnati attraverso la delibera in esame, valga il vincolo di destinazione dell'85 per cento a favore del Mezzogiorno previsto per i fondi FAS.

Claudio D'AMICO (LNP) osserva che, anche non volendo discutere il criterio di ripartizione territoriale delle risorse derivanti dal FAS, che prevede la destinazione dell'85 per cento delle risorse alle regioni

del Mezzogiorno e del 15 per cento alle regioni del Centro-Nord, appare comunque necessario assicurare un adeguato finanziamento degli interventi infrastrutturale da realizzare in Italia centrosettentrionale. Al riguardo, osserva infatti che anche nel Nord Italia esistono rilevanti esigenze infrastrutturali, dal momento che la rete di comunicazioni esistente, proprio per la sua maggiore dimensione, richiede interventi costanti di adeguamento e potenziamento. Ricorda, infatti, come, in occasione dell'esame dello schema di convenzione unica tra Concessioni autostradali lombarde SpA e Tangenziale esterna di Milano SpA, la Commissione bilancio avesse segnalato l'esigenza di individuare forme di finanziamento per implementare la rete viaria di accesso alle autostrade Tangenziale esterna e BreBeMi, che rappresentano le due infrastrutture principali dirette a incanalare il traffico del sistema di mobilità della zona Est di Milano. Ritiene, infatti, necessario garantire adeguati finanziamenti volti a consentire il potenziamento dell'asse viario costituito dalla strada statale Padana superiore, valutando se sia possibile già in questa sede indicare al Comitato interministeriale per la programmazione economica ulteriori interventi da finanziare nell'ambito della programmazione del Fondo infrastrutture.

Maino MARCHI (PD), in riferimento al finanziamento dei lavori sull'autostrada Salerno-Reggio Calabria, richiamato dall'onorevole Polledri, osserva che con il provvedimento in esame vi è un taglio dei fondi per quasi 180 milioni di euro.

Rolando NANNICINI (PD) sottolinea come le risorse del Fondo infrastrutture dovrebbero essere assegnate a progetti cantierabili, chiedendo, quindi, al rappresentate del Governo di voler chiarire le ragioni per cui, nell'ambito del quadro programmatico è prevista la destinazione di 80 milioni di euro ad interventi per i quali è ancora in corso la definizione dei progetti.

Remigio CERONI (PdL), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di delibera CIPE n. 83/2009, concernente "Fondo infrastrutture. Quadro aggiornato di dettaglio degli interventi da avviare nel triennio" (atto n. 244),

rilevata l'opportunità di riconsiderare le modalità di esame parlamentare delle delibere del CIPE, individuate dall'articolo 6-*quinquies* del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, al fine di rendere più efficace il ruolo riconosciuto al Parlamento nel processo di destinazione delle risorse del Fondo infrastrutture;

considerato come, nonostante nel comunicato della seduta del CIPE del 6 novembre 2009 sia stato previsto il reintegro delle assegnazioni del Fondo infrastrutture al fine di finanziare gli interventi di cui al presente schema di delibera, tale previsione di reintegro non compaia nello schema di delibera in esame;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

valuti il Governo l'opportunità di assicurare una stabile programmazione degli interventi da finanziare, al fine di garantire il rapido avvio della realizzazione di opere infrastrutturali che rivestono carattere prioritario;

valuti il Governo l'opportunità di dar corso all'impegno di provvedere al reintegro delle precedenti assegnazioni, ridotte al fine di garantire il finanziamento degli interventi finalizzati al risanamento ambientale e alla messa in sicurezza del Mezzogiorno, in modo da ripristinare il finanziamento di opere di carattere strategico;

valuti il Governo l'opportunità di assicurare la tempestiva trasmissione al Parlamento del programma degli interventi da finanziare a valere sulle risorse destinate

al risanamento ambientale e alla messa in sicurezza del Mezzogiorno, ai sensi del punto 1.2 dello schema di delibera».

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI rappresenta di non avere osservazioni da formulare con riferimento alla proposta di parere del relatore.

Maino MARCHI (PD) chiede come sia possibile, in assenza di elementi nuovi, che oggi il Governo possa assentire rispetto alla proposta di parere formulata dal relatore, avendo nella precedente seduta chiesto un ulteriore approfondimento.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI con riferimento alle osservazioni dell'onorevole Marchi, fa presente che le richieste di chiarimento formulate durante la seduta del 23 settembre 2010 sono state trasmesse ai ministeri competenti, al fine di acquisire i necessari elementi istruttori. Osserva, tuttavia che tali chiarimenti non risultano strettamente necessari ai fini dell'espressione del parere da parte del Governo nell'ambito dell'esame presso la Commissione bilancio, dal momento che, per quanto di competenza, il Ministero dell'economia e delle finanze ha già comunicato la propria valutazione non ostativa sugli schemi di delibera in esame. Con riferimento alle altre considerazioni formulate nel corso del dibattito e alle osservazioni contenute nella proposta di parere del relatore, nel rappresentare che si tratta di aspetti che esulano dalle competenze direttamente attribuite al proprio dicastero, evidenzia tuttavia come si tratti di elementi di valutazione che il Governo non mancherà di considerare in sede di programmazione dell'utilizzo delle risorse del Fondo infrastrutture. Ritiene, in conclusione, che le predette richieste di chiarimenti andrebbero affrontate in un altro contesto con i rappresentanti del Governo competenti in materia.

Gian Luca GALLETTI (UdC) evidenzia che vi è un duplice problema, sia con riferimento ai finanziamenti che dallo Stato devono essere concessi ai comuni,

sia per quanto riguarda i cofinanziamenti, rispetto ai vincoli posti dal Patto di stabilità.

Pier Paolo BARETTA (PD), nell'osservare come non ci siano ragioni per un accelerazione dei tempi di espressione di parere dello schema di delibera in esame, dal momento che lo stesso rappresentante del Governo sembrava inizialmente propendere per un rinvio del seguito del relativo esame, giudica del tutto insoddisfacente la proposta di parere formulata dal relatore, la quale, nell'affrontare un tema di grande rilevanza, come quello della programmazione degli interventi infrastrutturale strategici, si limita ad indicare al Governo generici impegni, che potrebbero benissimo costituire l'oggetto di un ordine del giorno.

Massimo VANNUCCI (PD) propone che, come avvenuto in altra occasione, la Commissione non proceda all'espressione di alcun parere.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, sottolinea come il caso citato dall'onorevole Vannucci sia profondamente diverso da quello attuale. Con riferimento alle delibere CIPE n. 51 e n. 52, infatti la Commissione deliberò di non procedere all'espressione del parere di sua competenza in quanto tra le delibere erano state pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* ancor prima dello scadere del termine fissato per le espressioni del parere da parte delle Commissioni parlamentari.

Massimo POLLEDRI (LNP) ricorda che l'articolo 2, comma 240, della legge finanziaria per il 2010 aveva previsto l'assegnazione, attraverso delibera del CIPE, di fondi per 1 miliardo di euro per la messa in sicurezza del territorio. In proposito rileva che con l'odierna assegnazione di 900 milioni di euro in favore del Mezzogiorno si è andati anche oltre il vincolo di destinazione dell'85 per cento in favore di



quelle regioni e chiede in ogni caso che il Governo si impegni a destinare, in ottemperanza al disposto della legge finanziaria, ulteriori 100 milioni in favore del resto del Paese.

Remigio CERONI (PdL), *relatore*, ritiene che debba apprezzarsi la volontà del Governo di destinare tempestivamente 900 milioni di euro nell'ambito del Fondo infrastrutture ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico da realizzare nelle regioni del Mezzogiorno. Giudica, tuttavia, possibile valutare l'opportunità di formulare un'osservazione nell'ambito del parere al fine di indicare al Governo l'esigenza di destinare ulteriori risorse alla realizzazione di analoghi piani straordinari nelle regioni del Centro-Nord.

Massimo VANNUCCI (PD) evidenzia che, a suo avviso, sarebbe stato più corretto destinare il 15 per cento delle risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge finanziaria per il 2010, a interventi da realizzare nel Centro-Nord, in modo da rispettare il criterio di ripartizione territoriale previsto in via generale per le risorse derivanti dal Fondo per le aree sottoutilizzate.

Remigio CERONI (PdL), *relatore*, sottolinea che il criterio di ripartizione territoriale indicato dall'onorevole Vannucci è pienamente rispettato nell'ambito del quadro programmatico degli interventi allegato allo schema di delibera in esame, evidenziando come non sussista invece nessun vincolo riferito all'intervento previsto dall'articolo 2, comma 240 della legge finanziaria per il 2010.

Massimo VANNUCCI (PD) ribadisce che si è prelevato 1 miliardo dai Fondi FAS con la specifica destinazione all'emergenza ambientale nell'utilizzo del quale il Governo è tenuto al rispetto del vincolo di

destinazione dell'85 per cento delle risorse in favore del Mezzogiorno.

Rolando NANNICINI (PD) nel rilevare una discrasia rispetto alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 240, della legge finanziaria per il 2010, con riferimento alla assegnazione di soli 900 milioni sul miliardo originariamente previsto, ribadisce come alla Commissione spetti il compito di dare indicazioni di carattere finanziario. Osserva tuttavia come non sia in ogni caso corretto che vengano sottoposte all'attenzione del CIPE opere per le quali non è stato ancora definito il progetto.

Amedeo CICCANTI (UdC) ritiene assolutamente necessario che il Governo fornisca adeguati chiarimenti sulla destinazione delle risorse previste dall'articolo 2, comma 240, della legge finanziaria per il 2010, ricordando come in passato la questione sia stata affrontata anche da una interrogazione a risposta immediata in Assemblea al Ministro Matteoli, il quale non ha tuttavia fornito risposte pienamente soddisfacenti. A suo avviso, quindi, il rappresentante del Governo dovrebbe chiarire esattamente la ripartizione degli interventi tra il Fondo infrastrutture e il Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, indicando altresì se per gli interventi finanziati sia rispettato il criterio di ripartizione territoriale delle risorse previsto per i fondi FAS.

Remigio CERONI (PdL), *relatore*, formula una nuova proposta di parere (vedi allegato 1) nella quale, al fine di tenere conto delle considerazioni del collega Polledri, è contenuta una ulteriore osservazione, con la quale si richiede al Governo di destinare un finanziamento di 100 milioni di euro in favore di interventi di risanamento ambientali nelle regioni del Centro-Nord.

Massimo VANNUCCI (PD) e Amedeo CICCANTI (UdC) annunciano il voto contrario dei rispettivi gruppi sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere come da ultimo riformulata dal relatore.



**Schema di delibera CIPE n. 103/2009, concernente « Fondo infrastrutture. Assegnazione finanziamento per le piccole e medie opere nel Mezzogiorno ». Atto n. 245.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 23 settembre 2010.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di delibera CIPE n. 103/2009, concernente “Fondo infrastrutture. Assegnazione finanziamento per le piccole e medie opere nel Mezzogiorno” (atto n. 245);

rilevata l'opportunità di riconsiderare le modalità di esame parlamentare delle delibere del CIPE, individuate dall'articolo 6-*quinquies* del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, al fine di rendere più efficace il ruolo riconosciuto al Parlamento nel processo di destinazione delle risorse del Fondo infrastrutture;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione:*

provveda il Governo ad assicurare la tempestiva trasmissione al Parlamento dell'elenco degli interventi da finanziare a carico della voce “Opere minori e interventi finalizzati al supporto dei servizi di trasporto nel Mezzogiorno”, chiarendo quando intenda avviare la seconda fase di attuazione degli interventi in questione ».

Maino MARCHI (PD) osserva che lo schema di delibera in esame non può considerarsi un atto completo dal momento che esso dispone il finanziamento

di piccole e medie opere nel Mezzogiorno senza tuttavia indicare né i tempi di assegnazione delle risorse né gli interventi finanziati. Segnala, infatti, che il punto n. 2 della delibera si limita a prevedere che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico comunichi, entro 30 giorni dalla pubblicazione della delibera, l'elenco degli interventi da finanziare. In questo contesto giudica insoddisfacente la condizione contenuta nella proposta di parere del relatore, che non finalizza la trasmissione al Parlamento degli interventi da realizzare all'espressione di un parere oppure ad una semplice presa d'atto delle decisioni adottati dai ministri competenti. Anche sotto il profilo finanziario giudica censurabile la previsione che rimette ad una fase successiva la motivazione dell'eventuale inserimento, nell'ambito degli interventi finanziati, di spese relative a studi, indagini e consulenze, osservando come l'assenza di ulteriori precisazioni e di limiti quantitativi determini il rischio di una dequalificazione della spesa.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Schema di delibera CIPE n. 121/2009, concernente « Fondo infrastrutture. Assegnazioni in vista della realizzazione del Ponte sullo stretto di Messina ». Atto n. 246.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Nulla osta).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 23 settembre 2010.

Giuseppe FALLICA (Pdl), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di delibera CIPE n. 121/2009, concernente “Fondo in-

infrastrutture. Assegnazioni in vista della realizzazione del Ponte sullo stretto di Messina“ (atto n. 246);

rilevata l'opportunità di riconsiderare le modalità di esame parlamentare delle delibere del CIPE, individuate dall'articolo 6-*quinquies* del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, al fine di rendere più efficace il ruolo riconosciuto al Parlamento nel processo di destinazione delle risorse del Fondo infrastrutture;

esprime

NULLA OSTA ».

Massimo VANNUCCI (PD), pur consapevole che la delibera in esame comporta solo la rimodulazione dei fondi già previsti, non considerando l'opera oggetto della medesima come prioritaria per il Paese, annuncia un voto contrario del proprio gruppo.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 15.30.**

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 30 settembre 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.*

**La seduta comincia alle 15.30.**

**Disposizioni in favore dei territori di montagna.**

Testo unificato C. 41 Brugger, C. 320 Quartiani, C. 321 Quartiani, C. 605 Caparini, C. 2007 Quartiani, C. 2115 Barbieri e C. 2932 Consiglio regionale della Valle d'Aosta.

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 luglio 2010.

Roberto SIMONETTI (LNP), *relatore*, fa presente che tutte le Commissioni alle quali il provvedimento è assegnato in sede consultiva hanno espresso i prescritti pareri sul testo risultante dagli emendamenti approvati nella seduta del 7 luglio scorso (*vedi allegato 2*) ed è ora possibile procedere con il suo esame. Con riferimento al contenuto dei pareri, fa presente che nel parere espresso dalla Commissione Affari costituzionali è contenuta una condizione riferita all'articolo 2, commi 3 e 4, con la quale si richiede di tenere conto di quanto evidenziato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 27 del 2010, che ha indicato come un criterio altimetrico rigido, ai fini dei trasferimenti erariali, esuli dai limiti della competenza statale e violi l'articolo 117 della Costituzione. Al riguardo, ritiene che, nonostante l'evidente analogia tra le materie affrontate, la fattispecie disciplinata dai commi 3 e 4 dell'articolo 2 del testo unificato delle proposte C. 41 e abb., non sembra esattamente riconducibile a quella esaminata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 27 del 2010. Segnala, infatti, che tale pronuncia si riferisce alla modalità di assegnazione dei trasferimenti erariali alle comunità montane, mentre i commi 3 e 4 dell'articolo 2 del provvedimento in esame individuano la platea degli enti territoriali beneficiari di finanziamenti destinati a progetti per lo sviluppo dei comuni montani ed appaiono, pertanto, riconducibili all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione. Ritiene, pertanto, necessario richiedere alla Comitato permanente per i pareri della Commissione Affari costituzionali di voler riesaminare l'articolo 2, commi 3 e 4, del provvedimento. Fa presente, inoltre, di aver predisposto alcune proposte emendative (*vedi allegato 3*), che, oltre a recepire condizioni e osservazioni contenute nei pareri espressi dalla Commissioni, introducono ulteriori modifiche di carattere formale o precisano la portata di talune disposizioni del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, accogliendo la richiesta del relatore, preannuncia che richiederà al presidente della

Commissione Affari costituzionali di voler invitare il Comitato permanente per i pareri, costituito nell'ambito di tale Commissione, a riesaminare la condizione relativa all'articolo 2, commi 3 e 4, del provvedimento in esame.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI si riserva di esprimere il parere sugli emendamenti presentati dal relatore in una successiva seduta.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia

il seguito dell'esame del provvedimento ad un'altra seduta.

**La seduta termina alle 15.40.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.45.

## ALLEGATO 1

**Schema di delibera CIPE n. 83/2009, concernente « Fondo infrastrutture. Quadro aggiornato di dettaglio degli interventi da avviare nel triennio ». Atto n. 244.****PARERE APPROVATO**

La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di delibera CIPE n. 83/2009, concernente « Fondo infrastrutture. Quadro aggiornato di dettaglio degli interventi da avviare nel triennio » (atto n. 244);

rilevata l'opportunità di riconsiderare le modalità di esame parlamentare delle delibere del CIPE, individuate dall'articolo 6-*quinquies* del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, al fine di rendere più efficace il ruolo riconosciuto al Parlamento nel processo di destinazione delle risorse del Fondo infrastrutture;

considerato come, nonostante nel comunicato della seduta del CIPE del 6 novembre 2009 sia stato previsto il reintegro delle assegnazioni del Fondo infrastrutture al fine di finanziare gli interventi di cui al presente schema di delibera, tale previsione di reintegro non compaia nello schema di delibera in esame;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

valuti il Governo l'opportunità di assicurare una stabile programmazione degli

interventi da finanziare, al fine di garantire il rapido avvio della realizzazione di opere infrastrutturali che rivestono carattere prioritario;

valuti il Governo l'opportunità di dar corso all'impegno di provvedere al reintegro delle precedenti assegnazioni, ridotte al fine di garantire il finanziamento degli interventi finalizzati al risanamento ambientale e alla messa in sicurezza del Mezzogiorno, in modo da ripristinare il finanziamento di opere di carattere strategico;

valuti il Governo l'opportunità di assicurare la tempestiva trasmissione al Parlamento del programma degli interventi da finanziare a valere sulle risorse destinate al risanamento ambientale e alla messa in sicurezza del Mezzogiorno, ai sensi del punto 1.2 dello schema di delibera;

provveda il Governo, al fine di assicurare piena attuazione all'articolo 2, comma 240, della legge finanziaria per il 2010, a destinare un finanziamento pari a 100 milioni di euro in favore di interventi di risanamento ambientale nelle regioni del Centro-Nord, a valere sulle risorse del Fondo infrastrutture o del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale.

## ALLEGATO 2

**Disposizioni in favore dei territori di montagna. Testo unificato C. 41 Brugger, C. 320 Quartiani, C. 321 Quartiani, C. 605 Caparini, C. 2007 Quartiani, C. 2115 Barbieri e C. 2932 Consiglio regionale della Valle d'Aosta.**

**TESTO RISULTANTE DALLE PROPOSTE EMENDATIVE  
APPROVATE NELLA SEDUTA DEL 7 LUGLIO 2010**

**Disposizioni in favore  
dei territori di montagna**

ART. 1.

*(Finalità).*

1. Ai sensi dell'articolo 44, secondo comma, e 119, quinto comma, della Costituzione, le finalità della presente legge sono la salvaguardia e la valorizzazione delle specificità culturali, economiche, sociali e ambientali dei comuni montani, come individuati ai sensi dell'articolo 2, a garanzia di un'adeguata qualità della vita dei soggetti residenti e, in particolare, dei nuclei familiari, allo scopo di evitare lo spopolamento dei territori montani e di contenere la tendenza all'innalzamento dell'età media delle popolazioni.

2. Alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1 concorrono, per quanto di rispettiva competenza, lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali.

3. L'attuazione delle misure previste dalla presente legge è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Nelle sedi comunitarie l'Italia si fa promotrice di azioni volte al riconoscimento della specificità dei territori montani, nonché all'introduzione di una definizione comunitaria di tali territori che tenga conto delle diverse realtà montane dell'Unione europea.

ART. 2.

*(Comuni montani).*

1. Ai soli fini della presente legge, con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, sono definiti i criteri per l'individuazione dei comuni da considerare montani.

2. Le regioni, in attuazione dei criteri fissati dal decreto di cui al comma 1, entro i trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, provvedono alla classificazione del rispettivo territorio montano.

3. Ai fini dell'individuazione di cui al comma 1, il decreto assicura, in particolare, il riconoscimento come comuni montani dei comuni caratterizzati alternativamente da:

a) posizionamento di almeno il 70 per cento della superficie comunale al di sopra dei 400 metri di altitudine sul livello del mare;

b) posizionamento di almeno il 40 per cento della superficie comunale al di sopra dei 400 metri di altitudine sul livello

del mare e presenza in almeno il 30 per cento del territorio comunale di una pendenza superiore al 20 per cento.

4. Per i comuni situati nelle regioni alpine le soglie di 400 metri di altitudine sul livello del mare di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 sono elevate a 500 metri.

5. Ai fini dell'individuazione come comune montano è richiesta, oltre ai requisiti di cui ai commi 3 e 4, la presenza di particolari situazioni di svantaggio sociale ed economico dovute alla fragilità del territorio, alla marginalità delle aree e alla limitata accessibilità dei territori montani.

#### ART. 3.

##### *(Progetti per lo sviluppo dei comuni montani).*

1. A decorrere dall'anno 2010, è istituito il Fondo nazionale integrativo per i comuni montani, con una dotazione pari a 6.750.000 euro per l'anno 2010 e a 6.000.000 di euro annui a decorrere dal 2011 da destinare al finanziamento dei progetti di cui al comma 3.

2. All'individuazione dei progetti di cui al comma 3, che debbono avere carattere straordinario e non possono riferirsi alle attività svolte in via ordinaria dagli enti interessati, si provvede, entro il 30 marzo di ciascun anno, con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Lo schema di decreto è inviato alle Camere per l'acquisizione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da acquisire entro trenta giorni dalla trasmissione. Qualora il Governo non intenda attenersi alle condizioni contenute nei pareri, lo schema è nuovamente inviato alle Camere, corredato di una relazione, per l'acquisizione di un nuovo parere da parte delle medesime Commissioni, da esprimere entro i successivi quindici giorni.

Decorso il termine di cui al precedente periodo, il decreto può essere comunque adottato.

3. Il decreto di cui al comma 2 provvede, nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo di cui al comma 1, al finanziamento in favore dei comuni montani, come individuati ai sensi dell'articolo 2, di progetti di sviluppo socio-economico, anche a carattere pluriennale, rientranti tra le seguenti tipologie:

*a)* potenziamento e valorizzazione dei servizi pubblici e della presenza delle pubbliche amministrazioni;

*b)* potenziamento e valorizzazione del sistema scolastico;

*c)* valorizzazione delle risorse energetiche ed idriche;

*d)* incentivi per l'utilizzo dei territori incolti di montagna e per l'accesso dei giovani alle attività agricole, nonché, in generale, per l'agricoltura di montagna;

*e)* sviluppo del turismo montano e degli sport di montagna;

*f)* politiche di forestazione.

4. Hanno priorità nell'assegnazione dei finanziamenti di cui al comma 3, i progetti presentati dai comuni montani ove si registrano carenze dei servizi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del medesimo comma.

5. All'onere derivante dal comma 1, pari a 6.750.000 euro per l'anno 2010 e a 6.000.000 di euro annui a decorrere dal 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.



6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## ART. 4.

*(Lavori pubblici).*

1. All'articolo 122 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è inserito il seguente comma: « 7-ter. Nei comuni montani, i lavori di importo complessivo fino a 1.500.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6. ».

2. Nel rispetto delle competenze stabilite dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, la realizzazione di opere a carattere complesso e infrastrutturale, per i comuni montani, può essere finanziata, previa autorizzazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, per una quota non superiore al settanta per cento dell'importo complessivo, con risorse derivanti dalla emissione da parte degli stessi di specifiche obbligazioni appositamente finalizzate. L'autorizzazione di cui al primo periodo è subordinata alla verifica della sostenibilità economica dell'operazione e delle prospettive di collocamento sul mercato finanziario delle obbligazioni emesse. Le procedure per il rilascio dell'autorizzazione sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Alle obbligazioni di cui al primo periodo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2410 e seguenti del codice civile.

## ART. 5.

*(Interventi in favore dell'associazionismo sociale).*

1. Alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 1, lettera d), dopo le parole: « emergenze sociali » sono inserite le seguenti: « e ad interventi nei territori montani e nelle altre aree territorialmente marginali del Paese »;

b) all'articolo 15, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Le fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modificazioni, prevedono nei propri statuti che una quota non inferiore a un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e della riserva finalizzata alla sottoscrizione di aumenti di capitale delle società conferitarie, sia destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni sportive dilettantistiche, delle associazioni bandistiche, dei cori amatoriali, delle filodrammatiche, delle associazioni dilettantistiche di musica e danza popolare, delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e di qualificarne l'attività. Una quota non inferiore al 10 per cento dei fondi speciali così costituiti è vincolata alla creazione di centri di servizi nei territori montani. In tale ambito le somme eventualmente eccedenti possono essere utilizzate per l'acquisto di attrezzature, di materiali e di mezzi il cui

utilizzo sia strettamente connesso alle attività di natura sociale ».

2. Alle associazioni bandistiche, agli sci club riconosciuti dalla Federazione italiana sport invernali, ai cori amatoriali, alle associazioni filodrammatiche, alle associazioni di musica e di danza popolare legalmente riconosciute operanti senza fini di lucro nei territori montani si applica il regime fiscale agevolato di determinazione forfetaria del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni.

#### ART. 6.

*(Modifiche alla legge 21 marzo 2001, n. 74, concernente l'attività del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano).*

1. Alla legge 21 marzo 2001, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 1, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Il Soccorso Alpino Valdostano/ Secours Alpin Valdôtain (SAV) e il Bergrettungsdienst dell'Alpenvereins (BRD) sono equivalenti, nel rispettivo territorio di competenza, al CNSAS, ai fini della presente legge e del rispetto degli statuti d'autonomia e delle relative norme di attuazione. »;

b) l'articolo 3 è sostituito dal seguente: « Art. 3 (Attività del CNSAS): – 1. Il CNSAS opera prevalentemente avvalendosi dell'attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. »;

c) all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera h), è aggiunta la seguente: « h-bis) Scuola nazionale tecnici di soccorso speleo subacqueo »;

d) all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera i), sono aggiunte le seguenti:

« i-bis) tecnico di soccorso speleo subacqueo;

i-ter) tecnico di disostruzione;

i-quater) tecnico di centrale operativa. ».

2. Il Club alpino italiano, nell'ambito della propria attività istituzionale, può prevedere progetti per la tutela e la valorizzazione della rete sentieristica e dei rifugi presenti sul territorio nazionale, da realizzare anche avvalendosi di finanziamenti assegnati a valere sulle risorse di cui all'articolo 3.

#### ART. 7.

*(Certificazione di ecocompatibilità).*

1. Per i boschi esistenti e per le formazioni forestali create nei territori montani con specie indigene di pregio, a lungo ciclo di maturazione, gestiti con criteri di ecocompatibilità, è istituita la certificazione di ecocompatibilità che attesta la provenienza della materia prima legno.

2. La certificazione di ecocompatibilità può essere applicata a tutti i prodotti di derivazione del legno prodotto con i criteri di cui al comma 1, compresi la carta e i mobili.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, stabilisce con proprio regolamento le modalità per il rilascio e per l'uso della certificazione di cui al presente articolo.

4. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

## ART. 8.

*(Usi civici in montagna).*

1. Nei comuni montani le controversie relative a compravendite di beni gravati da diritti di uso civico risultanti successivamente al perfezionamento dell'atto, qualora non siano dimostrati dolo o colpa da parte degli acquirenti, sono definite applicando oneri calcolati sulla base del valore dei beni nello stato di fatto antecedente alla compravendita.

## ART. 9.

*(Rifugi di montagna).*

1. Ai fini del presente articolo, sono considerati rifugi di montagna le strutture ricettive custodite da soggetti qualificati, ubicate in zone disagiate o isolate di montagna e idonee a fornire ricovero e ristoro nonché soccorso a sportivi e a escursionisti.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano stabiliscono i requisiti dei rifugi di montagna, nonché le caratteristiche e la qualità degli scarichi e degli impianti di smaltimento delle strutture anche in deroga al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1957, n. 918, è abrogato.

3. Gli immobili del demanio statale, di proprietà del Ministero dell'economia e delle finanze o del Ministero della difesa, in uso come rifugi di montagna non possono costituire oggetto delle operazioni di dismissione e di cartolarizzazione di cui al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Tali rifugi possono essere concessi in locazione a

persone fisiche o giuridiche o ad enti non aventi scopo di lucro ai sensi della normativa vigente.

## ART. 10.

*(Guide alpine e maestri di sci).*

1. Il Collegio nazionale delle guide alpine italiane e il Collegio nazionale dei maestri di sci, nell'ambito della propria attività istituzionale e tenuto conto della tradizione storica e culturale in campo turistico montano, possono prevedere progetti per la sicurezza e la prevenzione in montagna, attività propedeutiche di avvicinamento dei giovani alla professione di guida alpina e maestro di sci, iniziative a supporto della propria attività istituzionale, incentivi per una frequentazione consapevole della montagna e per la realizzazione di attività compatibili con l'ambiente montano, nonché iniziative rivolte alla valorizzazione delle risorse montane.

## ART. 11.

*(Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504).*

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si interpreta nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dal comma 3, lettera e), dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 557 del 1993.

## ART. 12.

*(Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano).*

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità della presente legge ai sensi di quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di

attuazione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

## ART. 13.

*(Disposizioni transitorie).*

1. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 3 può essere adottato entro il 30 ottobre dell'anno di entrata in vigore della presente legge.

## ALLEGATO 3

**Disposizioni in favore dei territori di montagna. Testo unificato C. 41 Brugger, C. 320 Quartiani, C. 321 Quartiani, C. 605 Caparini, C. 2007 Quartiani, C. 2115 Barbieri e C. 2932 Consiglio regionale della Valle d'Aosta.**

**EMENDAMENTI DEL RELATORE AL TESTO RISULTANTE DALLE PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE NELLA SEDUTA DEL 7 LUGLIO 2010**

**ART. 2.**

*Al comma 1, sostituire le parole: della presente legge con le seguenti: dell'articolo 3.*

**2. 6.** Il relatore.

*Al comma 1, dopo le parole: con le regioni aggiungere le seguenti: e per la coesione territoriale.*

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, dopo le parole: con le regioni aggiungere le seguenti: e per la coesione territoriale.*

**2. 7.** Il relatore.

**ART. 3.**

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: il Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: e il Ministro dell'interno.*

**3. 3.** Il relatore.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: sentita con le seguenti: d'intesa con.*

**3. 4.** Il relatore.

*Al comma 3, lettera e), dopo la parola: sviluppo aggiungere le seguenti: del sistema agrituristico,.*

**3. 5.** Il relatore.

*Al comma 3, sostituire la lettera f) con la seguente:*

*f) valorizzazione della filiera forestale e valorizzazione delle biomasse a fini energetici.*

**3. 6.** Il relatore.

*Al comma 3, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

*g) interventi per la salvaguardia del prato pascolo.*

**3. 7.** Il relatore.

**ART. 4.**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

*1. All'articolo 122 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, dopo il comma 7-bis è aggiunto il seguente: «7-ter. Per i comuni montani il limite massimo di importo previsto dal comma 7-bis è pari a un milione di euro.*

**4. 2.** Il relatore.

*Al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: sentita con le seguenti: d'intesa con.*

**4. 3.** Il relatore.

#### ART. 5.

*Al comma 1, sostituire le parole: alla creazione di centri di servizi con le seguenti: al finanziamento di centri di servizi operanti.*

**5. 1.** Il relatore.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Il regime fiscale agevolato di determinazione forfetaria del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, si applica anche agli sci club riconosciuti dalla Federazione italiana sport invernali e alle sezioni del Club Alpino Italiano.

**5. 2.** Il relatore.

#### ART. 7.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Lo schema di regolamento di cui al presente comma è trasmesso alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine il regolamento può comunque essere adottato.*

**7. 2.** Il relatore.

#### ART. 9.

*Sostituire il primo periodo del comma 3 con il seguente: Gli immobili di proprietà statale e quelli trasferiti agli enti territoriali ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, in uso come rifugi di montagna non possono essere oggetto di procedure di dismissione o di cartolarizzazione. Restano salvi gli effetti delle procedure in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.*

**9. 3.** Il relatore.

#### ART. 11.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 11. — (*Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504*). — All'articolo 23 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

« 1-*bis*. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si interpreta nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dal comma 3, lettera *e*), dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 557 del 1993 ».

**11. 3.** Il relatore.



## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03497 Fluvi: Rimborso delle maggiori somme versate in sede di acconto IRPEF 2008 dai soggetti che adottano il regime tributario dei contribuenti minimi .....	61
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	66
5-03498 Antonio Pepe: Effetti di una recente ordinanza della Corte di cassazione in materia di indeducibilità delle spese per i compensi degli amministratori di società di capitali .	62
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	68
5-03499 Barbatto: Accertamenti relativi alla regolarità della concessione rilasciata alla società Atlantis per la gestione telematica degli apparecchi da intrattenimento .....	62
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	69
5-03500 Comaroli: Mancata ottemperanza dell'Agenzia delle entrate ad una sentenza della magistratura tributaria .....	64
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	73

##### AUDIZIONI:

Audizione di componenti del Parlamento europeo eletti in Italia, nell'ambito dell'esame della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009, relativo alle agenzie di <i>rating</i> del credito (COM(2010)289 definitivo) ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 1, del regolamento, e conclusione</i> ) .....	64
---	----

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Giovedì 30 settembre 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti e Sonia Viale.*

##### La seduta comincia alle 15.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-*ter*, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata

anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

**5-03497 Fluvi: Rimborso delle maggiori somme versate in sede di acconto IRPEF 2008 dai soggetti che adottano il regime tributario dei contribuenti minimi.**

Sandro BRANDOLINI (PD) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il Sottosegretario Sonia VIALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Sandro BRANDOLINI (PD) ringrazia il Sottosegretario per la risposta, la quale tuttavia conferma, purtroppo, le preoccupazioni che avevano indotto gli interroganti a presentare l'interrogazione.

Sottolinea, quindi, come l'obbligo di determinare l'acconto IRPEF 2008 applicando il metodo storico anziché quello previsionale, sebbene previsto da una normativa non introdotta dal Governo in carica, abbia posto i contribuenti ai quali si applica un regime tributario, quello dei minimi, che dovrebbe essere teoricamente di favore, nella situazione paradossale di dover pagare sostanzialmente due volte l'imposta, ovvero di essere sanzionati per l'omesso versamento.

In tale contesto, l'interrogazione era volta a conoscere quali iniziative, di natura legislativa o amministrativa, l'Esecutivo intendesse adottare per evitare che il mancato rimborso delle maggiori somme versate, ovvero l'eventuale applicazione di sanzioni aggravate, le difficoltà causate ai contribuenti dall'attuale crisi economica.

**5-03498 Antonio Pepe: Effetti di una recente ordinanza della Corte di cassazione in materia di indeducibilità delle spese per i compensi degli amministratori di società di capitali.**

Manlio CONTENTO (Pdl) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il Sottosegretario Sonia VIALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Manlio CONTENTO (Pdl), ringrazia il Sottosegretario, dichiarandosi tuttavia insoddisfatto della risposta, la quale non affronta la questione posta dall'interrogazione.

In particolare, l'atto di sindacato intendeva segnalare l'allarme destato tra i contribuenti da un orientamento giurisprudenziale, recentemente assunto dalla Corte di cassazione, che riconosce la deducibilità dei compensi erogati agli amministratori delle sole società di persone,

escludendo tale possibilità per le società di capitali, in quanto non sarebbero ravvisabili, in questo secondo caso, i presupposti per configurare un rapporto di lavoro subordinato tra la società e i suoi amministratori.

Nel rilevare, quindi, come tale orientamento rischi di dare origine a disparità di trattamento in materia di deducibilità delle spese societarie e di determinare conseguenze deleterie per le aziende italiane, già colpite da una grave crisi economica, sottolinea l'esigenza di conoscere quali iniziative, anche di carattere normativo, il Governo intenda assumere per evitare che improprie applicazioni analogiche di tale indirizzo interpretativo determinino un aggravio della pressione tributaria sulle aziende, attraverso una generalizzata estensione dei casi di indeducibilità delle spese a fattispecie non espressamente contemplate dal legislatore.

Gianfranco CONTE, *presidente*, concorda con l'interrogante in merito all'esigenza di chiarire il regime tributario applicabile alle fattispecie indicate nell'atto ispettivo, ad esempio stabilendo parametri atti ad orientare con maggiore precisione l'azione in materia dell'Amministrazione finanziaria.

**5-03499 Barbato: Accertamenti relativi alla regolarità della concessione rilasciata alla società Atlantis per la gestione telematica degli apparecchi da intrattenimento.**

Francesco BARBATO (IdV) rileva preliminarmente come, in occasione della valutazione sull'ammissibilità dell'atto di sindacato ispettivo, sia stato richiesto al presentatore di espungerne alcune parti.

Gianfranco CONTE, *presidente*, con riferimento alle considerazioni del deputato Barbato, sottolinea come le valutazioni circa l'ammissibilità degli atti di sindacato ispettivo, le quali sono svolte nel rigoroso rispetto del Regolamento e degli indirizzi

interpretativi ormai consolidati in merito, non possano in alcun modo essere sindacate dalla Commissione.

Francesco BARBATO (IdV), illustrando il contenuto dell'interrogazione, la quale è stata sottoscritta da tutti i componenti del gruppo dell'Italia dei Valori, evidenzia come essa affronti in primo luogo il tema dell'assoluta opacità sugli effettivi assetti societari della società Atlantis, fatto questo assolutamente inaccettabile per una società cui lo Stato ha attribuito una delle concessioni per la gestione telematica degli apparecchi di gioco.

In particolare, evidenzia come tale società sia controllata mediante un'articolata struttura di società *off shore*, con sede legale in alcuni Paesi caraibici, alcune delle quali, tra l'altro, ricorrono anche nell'*affaire* relativo alla compravendita del noto immobile sito a Montecarlo, in rue Princesse Charlotte. Tale complessa architettura societaria appare sostanzialmente finalizzata a nascondere i veri titolari del controllo sulla società Atlantis. Infatti, solo il cinque per cento del capitale, di cui è proprietario il Consorzio Saparnet/New Line Italia, è riconducibile a soci italiani identificabili nel Consorzio dei concessionari delle *slot machines*. Viceversa, la titolarità del restante 95 per cento del capitale, di cui l'82 per cento è posseduto dalla Hoshi Okara Corporation Ltd, ed il 13 per cento dalla Atlantis Holding UK, risulta completamente ignota, essendo possibile pertanto ipotizzare che sia nelle mani di soggetti della natura più varia. È peraltro, comunque, certo, che la società Atlantis sia riferibile alla famiglia Corallo, della quale sono noti i legami con il clan mafioso di Nitto Santapaola.

In tale contesto apprezza la dichiarazione, resa dal Presidente del Consiglio nel corso delle sue dichiarazioni di ieri alla Camera, secondo la quale in Italia sarebbe in vigore la disciplina antimafia più rigorosa, sottolineando tuttavia come, almeno in questo caso, tale normativa risulti sostanzialmente disattesa, e come sia pertanto indispensabile che il Governo adotti

misure rigorose ed incisive per fare chiarezza su una vicenda che coinvolge interessi economici enormi.

Il Sottosegretario Alberto GIORGETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Francesco BARBATO (IdV) rileva come la risposta fornita dal Sottosegretario non affronti adeguatamente numerose questioni oggetto dell'interrogazione.

In primo luogo, evidenzia come il richiamo, contenuto nella risposta, circa il fatto che le indagini avviate dalla Procura di Potenza si sono concluse con l'assoluzione degli imputati, non valga a fugare i dubbi circa inquinamenti mafiosi nella società Atlantis, in quanto l'applicazione delle misure interdittive previste dalla disciplina in materia di contrasto alle organizzazioni mafiose non è necessariamente connesse ad una sentenza di condanna, ma alla sussistenza o meno di rapporti con ambienti mafiosi, ad escludere i quali non è certamente sufficiente la presentazione del cosiddetto certificato antimafia.

In secondo luogo, ritiene che i fatti indicati nell'interrogazione dimostrino chiaramente come, nelle vicende relative alla società Atlantis, emergano forti condizionamenti politici, i quali hanno favorito o indotto alcuni esponenti delle Amministrazioni pubbliche chiamate a vigilare sulla stessa Atlantis a non rispettare i propri obblighi d'ufficio.

In terzo luogo la risposta fornita dal rappresentante del Governo non chiarisce se la concessione rilasciata ad Atlantis sia stata o meno oggetto di proroghe.

Sulla scorta di tali considerazioni, si dichiara dunque insoddisfatto della risposta, la quale non fa piena luce su una vicenda oscura ed inquietante, anche per quanto riguarda le sanzioni irrogate dalla Corte dei conti nei confronti della società concessionaria per la violazione degli obblighi stabiliti nella convenzione di concessione.

Ritiene quindi che dall'analisi dei fatti evidenziati si debba trarre l'amara con-

clusione che i funzionari i quali hanno correttamente espletato i propri compiti non hanno ottenuto alcun riconoscimento, mentre quelli che si sono dimostrati infedeli ai propri doveri sono stati addirittura premiati.

Chiede quindi al Sottosegretario di fornirgli tutti gli atti e documenti richiamati nella risposta, preannunciando l'intenzione del proprio gruppo di presentare una denuncia all'Autorità giudiziaria sui fatti oggetto dell'interrogazione.

**5-03500 Comaroli: Mancata ottemperanza dell'Agenzia delle entrate ad una sentenza della magistratura tributaria.**

Silvana Andreina COMAROLI (LNP) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Sonia VIALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Silvana Andreina COMAROLI (LNP) ringrazia il Sottosegretario per la risposta, sottolineando come sia inconcepibile che un contribuente, dopo avere ottenuto una pronuncia favorevole dai competenti organi giurisdizionali, debba fornire all'Amministrazione finanziaria, la quale ha partecipato al giudizio in cui è rimasta soccombente, la dimostrazione del proprio diritto ad ottenere lo sgravio di una cartella di pagamento.

Osserva, peraltro, come il problema segnalato dall'interrogazione non sia imputabile all'Agenzia delle entrate, che opera, nella generalità dei casi, con assoluta serietà, ma a taluni specifici uffici locali o a singoli funzionari, i quali sottovalutano l'importanza della questione e non tengono adeguatamente conto dei diritti dei contribuenti.

Auspica, quindi, che siano assunte iniziative volte ad evitare il ripetersi di casi simili a quello che ha costituito oggetto del proprio atto di sindacato ispettivo.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che il tema è stato affrontato dalla Commissione in occasione dell'esame del decreto-legge n. 40 del 2010, nel quale sono state inserite alcune norme che consentono ai contribuenti di ottenere la sospensione della riscossione direttamente dal concessionario, autocertificando, ad esempio, di avere ottenuto una sentenza che riconosce l'infondatezza della pretesa tributaria.

Tuttavia, poiché la complessità dell'organizzazione degli uffici dell'Agenzia delle entrate rende possibile il verificarsi di inconvenienti, ritiene utile che questi siano monitorati, affinché i comportamenti che li hanno determinati siano tempestivamente corretti.

Dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 15.45.**

**AUDIZIONI**

*Giovedì 30 settembre 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.*

**La seduta comincia alle 16.05.**

**Audizione di componenti del Parlamento europeo eletti in Italia, nell'ambito dell'esame della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009, relativo alle agenzie di rating del credito (COM (2010) 289 definitivo).**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 1, del regolamento, e conclusione).*

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Introduce quindi l'audizione.

Gianni PITTELLA, *vicepresidente del Parlamento europeo*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Cosimo VENTUCCI (PdL), Alberto FLUVI (PD), Francesco BARBATO (IdV) e Gianfranco CONTE, *presidente*, ai quali risponde Gianni PITTELLA, *vicepresidente del Parlamento europeo*.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ringrazia l'onorevole Pittella e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 16.55.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## ALLEGATO 1

**5-03497 Fluvi: Rimborso delle maggiori somme versate in sede di acconto IRPEF 2008 dai soggetti che adottano il regime tributario dei contribuenti minimi.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Il *question time* in esame concerne le modalità di calcolo dell'acconto IRPEF, stabilite dal comma 117 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per il periodo di imposta in cui avviene il passaggio dal regime ordinario a quello previsto per i contribuenti minimi.

L'Onorevole interrogante osserva che l'acconto IRPEF per l'esercizio 2008 doveva essere calcolato senza tener conto dell'adesione al regime dei minimi, come confermato dalla circolare n. 13/E del 26 febbraio 2008 dell'Agenzia delle Entrate, in cui si precisa che l'unico metodo di determinazione dell'acconto dovuto per l'anno di accesso al regime è quello storico, con esclusione del metodo previsionale. Pertanto, fa notare l'Onorevole interrogante, i contribuenti minimi pagheranno un acconto molto superiore all'imposta dovuta, in particolare i soggetti a ritenuta d'acconto del 20 per cento risulteranno a credito per l'intero importo dell'acconto versato, senza possibilità di recuperare le maggiori somme pagate, mentre coloro che non effettueranno il versamento dell'acconto rischiano di essere sanzionati anche se non hanno determinato un aumento dell'imposta da versare a saldo.

Chiede, perciò, di sapere quali provvedimenti si intenda adottare per assicurare il tempestivo rimborso delle maggiori somme versate e per escludere l'applicazione delle sanzioni qualora il mancato o inferiore versamento non dia luogo a conguaglio in sede di dichiarazione.

Al riguardo, atteso il tenore letterale del comma 117 dell'articolo 1 della legge

n. 244 del 2007, l'acconto ai fini IRPEF dovuto per l'anno in cui avviene il passaggio dal regime ordinario di tassazione a quello previsto per i contribuenti minimi deve essere necessariamente determinato avuto riguardo alle ordinarie regole di determinazione del reddito d'impresa e applicando le aliquote di imposta previste dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi.

Le maggiori imposte eventualmente versate a titolo di IRPEF, come precisato dall'Agenzia delle entrate, possono essere utilizzate in compensazione ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in cui sono espressamente menzionate, alle lettere *a)* e *c)*, fra i tributi compensabili, le imposte sui redditi e le relative imposte sostitutive.

In particolare, i contribuenti minimi soggetti a ritenuta d'acconto del 20 per cento possono utilizzare il credito IRPEF derivante dal maggior acconto versato per il periodo di passaggio dal regime ordinario di tassazione al regime dei minimi, in compensazione degli acconti ai fini dell'imposta sostitutiva, se dovuti.

L'eventuale differenza che dovesse residuare dalla compensazione può essere, a scelta del contribuente, riportata nell'anno successivo ovvero chiesta a rimborso previa opzione in dichiarazione. In proposito si segnala che l'Agenzia delle entrate è impegnata ad abbreviare i tempi di erogazione dei rimborsi per tutti i contribuenti.

L'Agenzia precisa, infine, che l'omesso o insufficiente versamento dell'acconto, conseguente ad un metodo di determina-



zione diverso da quello storico, non esenta il contribuente dall'applicazione della sanzione del trenta per cento – ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 – anche in difetto di conguaglio in sede di dichiarazione. Il dato testuale del citato

articolo 1, comma 117, della legge n. 244 del 2007, infatti, non consente interpretazioni diverse da quella resa con la circolare n. 13/E del 2008, dove è stato chiarito che « l'unica modalità di determinazione dell'acconto è il metodo storico, con esclusione di quello previsionale ».

## ALLEGATO 2

**5-03498 Antonio Pepe: Effetti di una recente ordinanza della Corte di cassazione in materia di indeducibilità delle spese per i compensi degli amministratori di società di capitali.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il *question time* in esame l'Onorevole interrogante affronta la problematica scaturente dalla pronuncia della Corte di Cassazione che, con l'ordinanza n. 18702 del 13 agosto 2010, ha affermato l'indeducibilità dal reddito d'impresa dei compensi corrisposti agli amministratori di società di capitali.

Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate ricorda che l'articolo 95, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) dispone che « i compensi spettanti agli amministratori delle società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti; quelli erogati sotto forma di partecipazione agli utili, anche spettanti ai promo-

tori e soci fondatori, sono deducibili anche se non imputati al conto economico ».

In particolare, come precisato dall'Agenzia delle entrate, il riferimento all'esercizio in cui i compensi sono « erogati » impone – in deroga al generale principio di competenza che governa la determinazione del reddito d'impresa – la deducibilità dei compensi agli amministratori secondo il principio di cassa.

Pertanto, la deducibilità del compenso presuppone la sua inerenza all'attività d'impresa secondo il principio di cui all'articolo 109, comma 5 del Tuir, inerenza che va valutata caso per caso in relazione alla specifica fattispecie considerata.

## ALLEGATO 3

**5-03499 Barbato: Accertamenti relativi alla regolarità della concessione rilasciata alla società Atlantis per la gestione telematica degli apparecchi da intrattenimento.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione alla interrogazione in esame si riportano gli elementi forniti dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e del Comando generale della Guardia di Finanza.

Per quanto attiene la competenza di AAMS, questa fa presente che oggetto di interesse nella fattispecie è una delle dieci società titolari della concessione relativa all'attivazione ed alla conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento nonché delle attività e funzioni connesse.

Al riguardo preliminarmente l'AAMS rappresenta che l'individuazione dei soggetti cui affidare in concessione le attività e le funzioni pubbliche in questione è avvenuta a seguito dell'esperimento di una procedura ad evidenza pubblica che è stata indetta con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 2004/s 77 del 20 aprile 2004 e si è conclusa in data 28 giugno 2004, con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, supplemento ordinario n. 151 del 30 giugno 2004, dell'elenco dei dieci concessionari collocatisi in posto utile nella graduatoria stilata dalla apposita commissione di selezione nominata da AAMS con provvedimento n. 2004/20899/COA/UDC del 19 aprile 2004, e costituita da tre membri (due magistrati e un avvocato, esterni ad AAMS).

Tra i soggetti aggiudicatari della procedura, riferisce sempre AAMS, è risultata la costituenda associazione temporanea di imprese (di seguito ATI), formata da ATLANTIS WORLD GROUP OF

COMPANIES N.V. (mandataria), PLP s.r.l., Bit Media S.p.A., Consorzio SAPAR NETWORK, che in data 15 luglio 2004 ha stipulato, a mezzo della sua mandataria ATLANTIS WORLD GROUP OF COMPANIES N.V., la convenzione di concessione che regola il rapporto intercorrente con AAMS.

All'epoca, amministratore unico della società ATLANTIS WORLD GROUP OF COMPANIES N.V., mandataria dell'ATI concessionario, avente sede legale a St. Maarten (Antille Olandesi), era il sig. Rudolf Baetsen, di origini olandesi e residente a St. Maarten, il quale aveva conferito procura speciale per la partecipazione alla procedura di selezione e la sottoscrizione della convenzione con AAMS al sig. Alessandro Palmieri, nato e residente a Roma, e mandato generale di rappresentanza al sig. Bernardo Joyeusaz, nato in Francia e residente in Italia. Successivamente con atto datato 6 dicembre 2004 è stato nominato e costituito quale procuratore generale per l'Italia il sig. Amedeo Labocchetta.

Nel 2007 all'ATI rappresentato dalla mandataria capogruppo Atlantis World Group of Companies N.V. è subentrata, sulla base di quanto previsto dall'articolo 4 del capitolato d'onori relativo alla convenzione di concessione, la società di capitali ATLANTIS WORLD GIOCOLEGALE Limited, società che ha mantenuto la medesima composizione dell'ATI, con la stessa partecipazione percentuale da parte delle società componenti; tale subentro nel rapporto di concessione è stato formalizzato con atto sottoscritto il

31 gennaio 2007. La nuova società con sede legale a Londra e stabile organizzazione in Italia, i cui amministratori sono il sig. Rudolf Baetsen e il sig. David John Sims, ha agito in virtù della rappresentanza conferita con procura speciale al sig. Amedeo Labocetta, sino al 19 maggio 2008 quando è stato nominato il nuovo procuratore speciale nella persona di Alessandro La Monica. Nel settembre 2009 la società ATLANTIS WORLD GIOCOLEGALE Limited ha mutato la propria denominazione sociale in B PLUS GIOCOLEGALE United senza alcuna modifica degli organi societari.

Per quanto concerne il riscontro dei requisiti prescritti dalla vigente normativa antimafia, ai fini della partecipazione alla procedura di selezione per l'affidamento della concessione, AAMS fa presente che il capitolato d'onere prevedeva, tra l'altro, la presentazione della dichiarazione, da rendersi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa la insussistenza, nei confronti del legale rappresentante e degli altri componenti dell'organo di amministrazione di ciascuno dei partecipanti al RTI, delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 10 della legge n. 575 del 1965 e successive modificazioni ed integrazioni e di procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge n. 1423 del 1956.

Successivamente con regolarità, nel corso della vigenza dell'intera durata della concessione, sono stati effettuati tutti i necessari controlli relativi alla sussistenza dei requisiti di ciascuno dei dieci concessionari di rete, compreso quindi, il concessionario in argomento, che in modo non dissimile dagli altri ha periodicamente rinnovato le autocertificazioni, relative ai rappresentanti legali, per la partecipazione alla gara, producendo altresì, sempre con cadenza regolare, la certificazione camerale contenente il nulla osta ai fini dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni che come noto è equivalente alle informazioni richieste dalle amministrazioni alle prefet-

ture. In aggiunta a ciò l'Amministrazione ha periodicamente trasmesso, alle competenti prefetture, non diversamente che per gli altri concessionari, la richiesta di informazioni prevista dalla legge 31 maggio 1965, n. 575.

Tali richieste di informazioni non hanno mai dato riscontri negativi circa i requisiti dei soggetti interessati, ne è mai stata comunicata ad AAMS alcuna circostanza che integrasse le fattispecie che determinano la perdita di tali requisiti.

AAMS rileva che nel corso della vigenza, del rapporto concessorio la società Concessionaria è stata oggetto di indagini da parte delle competenti Autorità, si presume relative anche alle tematiche oggi in discussione, alle quali Autorità l'AAMS ha fornito tutto il supporto documentale e informativo richiesto, e dalle quali non si è ad oggi avuto alcun riscontro che abbia determinato la necessità di provvedimenti da parte di AAMS nei confronti della società Concessionaria.

In ultimo ed a conferma della particolare attenzione di AAMS nei confronti delle tematiche di cui trattasi, nel mese di giugno del 2010, in prossimità della scadenza della concessione in corso e dell'avvio della nuova procedura di selezione, sul presupposto che a tale procedura avrebbero partecipato gli attuali concessionari, è stato richiesto al Comando Generale della Guardia di Finanza un supporto collaborativo teso proprio ad effettuare: «ogni possibile accertamento riguardante assetti societari e posizioni di controllo, anche indiretto, delle società stesse», e ciò ai fini della eventuale rilevazione di situazioni che richiedano un differente grado di attenzione.

In buona sostanza la costante attività di controllo dispiegata da AAMS nei confronti della società in questione si è caratterizzata per l'acquisizione, a tutto il 2009, di non meno di 9 informative (quattro informazioni prefettizie e cinque certificazioni camerale) con una periodicità inferiore all'anno. Tale attività è poi culminata nel richiamato interessamento della Guardia di finanza dello scorso mese di giugno, avente proprio la finalità di

chiarire, per tutti i concessionari, i reali assetti societari, prima dell'avvio della nuova procedura di selezione.

Da quanto illustrato emerge, a detta di AAMS, che le preoccupazioni dell'interrogante circa le iniziative da adottare per l'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento della qualifica di concessionario sono state ben presenti ad AAMS che ha già coerentemente operato prima dell'interrogazione in questione.

È d'uopo precisare che il rilascio delle nuove concessioni non avviene in modo automatico, ma a seguito di apposita procedura di selezione cui sarà dato avvio, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-*sexies* del decreto-legge n. 40 del 2010 a partire dal 16 maggio 2011. Le vigenti convenzioni andranno a scadenza all'esito della citata procedura di selezione.

Con riferimento infine a talune affermazioni contenute nell'atto di sindacato in oggetto AAMS fornisce alcune precisazioni.

In primo luogo è noto che le indagini avviate dal dottor Woodcock, cui gli Interroganti fanno riferimento, si sono concluse, come riportato dalla stampa, con l'assoluzione degli indagati.

In secondo luogo si precisa che né AAMS, né i suoi massimi esponenti, e cioè il dott. Tino Direttore Generale, il dott. Tagliaferri Direttore per i Giochi e la dottoressa Barbarito Dirigente dell'Ufficio preposto, hanno «avallato le violazioni di ATLANTIS agli obblighi di servizio».

Per la vicenda in questione, infatti, che interessa tutti i dieci concessionari di rete, il procedimento sanzionatorio è stato da tempo avviato ed è tuttora pendente.

Per quanto attiene la competenza della Guardia di Finanza, il Comando Generale riferisce quanto segue:

a. nel periodo dal 26 giugno 2008 al 28 ottobre 2009, il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di

Roma ha eseguito una verifica fiscale nei confronti della «ATLANTIS WORLD GROUP OF COMPANIES N.V.» (codice fiscale 97340770581), con sede in St. Maarten Rhine Road 106 (Antille Olandesi) e stabile organizzazione in Roma;

b. la società, esercente l'attività di «gestione esattoriale» è risultata mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) concessionario dell'Amministrazione Finanziaria per l'attivazione e la conduzione della rete telematica dei congegni da divertimento ed intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;

c. la verifica svolta dal Reparto è stata finalizzata a controllare il corretto assolvimento del P.R.E.U. (Prelievo Erariale Unico – previsto dall'articolo 39, comma 13, del D.L. 269/2003, convertito nella Legge n. 326/2003), nonché degli obblighi in materia di imposte sui redditi, IVA, IRAP, imposta di bollo e tassa di concessione governativa per il periodo novembre 2004 – gennaio 2007.

In materia di P.R.E.U., l'intero contesto è stato rimesso alla valutazione dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato poiché, nel corso delle operazioni di verifica, quest'ultima, attraverso il controllo automatizzato relativo alla liquidazione del citato prelievo, ha provveduto alla definizione del tributo per gli anni 2004 e 2005, irrogando le sanzioni relative agli omessi/ritardati versamenti nonché alla liquidazione del 2006 contestando alla società gli omessi/ritardati versamenti e quantificando le relative sanzioni amministrative;

d. ai fini delle imposte sui redditi, IVA ed IRAP, è stato constatato che la «ATLANTIS WORLD GROUP OF COMPANIES N.V.» ha:

dedotto elementi negativi di reddito non deducibili per euro 1.496.119;

omesso di versare ritenute per euro 1.976.937;

indebitamente detratto IVA per 20.569 euro;

e. nell'anno 2005, inoltre, sia la citata società sia il legale rappresentante, pro

tempore della stessa sono stati oggetto di indagini svolte rispettivamente dal Nucleo di Polizia Tributaria di Biella e dalla Compagnia di Casale Monferrato in materia di apparecchi elettronici da intrattenimento utilizzati in assenza della preventiva autorizzazione dell'A.A.M.S.



## ALLEGATO 4

**5-03500 Comaroli: Mancata ottemperanza dell'Agenzia delle entrate ad una sentenza della magistratura tributaria.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante chiede «i motivi per cui la procedura stabilita da Equitalia per bloccare l'attività di riscossione nel caso di sentenza favorevole al contribuente non sia stata applicata nel caso specifico» e «se, come preannunciato dal direttore dell'Agenzia delle Entrate, si stiano accertando eventuali responsabilità personali sulla vicenda».

Al fine di inquadrare meglio la problematica evidenziata dall'Onorevole interrogante, è opportuno specificare che di recente, in risposta ad un articolo del contribuente interessato, pubblicato su *Il Corriere della Sera* in data 28 settembre 2010, il Direttore dell'Agenzia delle entrate, sulla medesima testata, in data 29 settembre 2010, ha fatto presente che, al fine di ovviare alle possibili disfunzioni che si possono verificare nel caso in cui una sentenza non venga notificata dalla parte vincitrice alla parte soccombente, o venga notificata in ritardo (articolo 285 del codice di procedura civile e articolo 38 del

decreto legislativo n. 546 del 1992), e conseguentemente venga attivata la procedura di riscossione, «da maggio dello scorso anno, Equitalia, per ovviare a questo problema, ha disposto che per bloccare le procedure di riscossione è sufficiente che il contribuente presenti ai suoi uffici una dichiarazione in cui asserisce e documenta di aver ottenuto una sentenza a lui favorevole». Ciò in attesa di approfondire la questione e valutare le possibili iniziative di carattere amministrativo e normativo.

Nell'immediato, l'Agenzia delle entrate ha riferito di aver avviato un'inchiesta interna tesa ad accertare la sussistenza di un'eventuale responsabilità dei funzionari dell'Agenzia coinvolti nella fattispecie in questione.

L'Agenzia ha, inoltre, precisato che sono stati specificamente sensibilizzati i responsabili degli Uffici interessati alla procedura in argomento, al fine di prevenire, in attesa delle suindicate iniziative, il verificarsi di analoghi eventi potenzialmente pregiudizievoli per il contribuente.

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione .....	74
Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. C. 3687 Governo, approvato dal Senato, e abbinate C. 591 Tassone, C. 1143 Ghizzoni, C. 1154 Barbieri, C. 1276 Grimoldi, C. 1397 Barbieri, C. 1578 Mario Pepe (PdL), C. 1828 Narducci, C. 1841 Grassi, C. 2218 Picierno, C. 2220 Fucci, C. 2250 Garagnani, C. 2330 Garavini, C. 2458 Fioroni, C. 2460 Goisis, C. 2726 Carlucci, C. 2748 La Loggia, C. 2841 Lorenzin e C. 3408 Anna Teresa Formisano ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	74
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	83

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 30 settembre 2010. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il Ministro dell'istruzione, università e ricerca, Mariastella Gelmini.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

#### Variazione nella composizione della Commissione.

Valentina APREA, *presidente*, comunica che sono entrati a far parte della Commissione i deputati Giuseppe Drago e Renzo Lusetti, ai quali rivolge un caloroso benvenuto e un sincero augurio di buon lavoro.

**Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario.**

**C. 3687 Governo, approvato dal Senato, e abbinate C. 591 Tassone, C. 1143 Ghizzoni, C. 1154 Barbieri,**

**C. 1276 Grimoldi, C. 1397 Barbieri, C. 1578 Mario Pepe (PdL), C. 1828 Narducci, C. 1841 Grassi, C. 2218 Picierno, C. 2220 Fucci, C. 2250 Garagnani, C. 2330 Garavini, C. 2458 Fioroni, C. 2460 Goisis, C. 2726 Carlucci, C. 2748 La Loggia, C. 2841 Lorenzin e C. 3408 Anna Teresa Formisano.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 settembre 2010.

Valentina APREA, *presidente*, avverte che sono pervenuti i seguenti pareri sul disegno di legge C. 3687, approvato dal Senato, adottato come testo base: la III Commissione ha espresso parere favorevole; la VI Commissione e la XIV Commissione hanno espresso parere favorevole con una osservazione; la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha espresso parere favorevole con condizioni ed osservazione; il Comitato per la Legislazione ha espresso parere favorevole con condizioni ed osservazioni.

Avverte che nel corso dell'odierna riunione della Conferenza dei presidenti dei gruppi è stato deliberato di avviare in Assemblea l'esame del provvedimento in discussione, giovedì 14 ottobre 2010.

Manuela GHIZZONI (PD) prende atto favorevolmente delle decisioni assunte dalla Conferenza dei presidenti dei gruppi di calendarizzare la discussione del provvedimento in esame in Assemblea per giovedì 14 ottobre 2010, proprio nella direzione auspicata dal gruppo che rappresenta. Nel merito del provvedimento rileva che permangono diverse criticità, malgrado gli interventi correttivi già introdotti nel corso dell'esame al Senato, che non hanno risolto in radice le lacune del disegno di legge e che motivano una netta contrarietà sul provvedimento da parte del suo gruppo. Come già rilevato dai molti interventi svolti dai deputati del PD sia nel corso dell'esame in Commissione che nell'ambito delle audizioni, l'università italiana necessita di una riforma coraggiosa, davvero aperta al contributo di tutte le forze politiche e dei soggetti interessati alla sua applicazione – studenti, docenti, personale tecnico – che non coincidono con la rappresentanza della Conferenza dei rettori. Ritiene che il Ministro Gelmini abbia tradito con la riforma le proprie dichiarazioni programmatiche, rilevando che la fase della lunga gestazione del disegno di legge non abbia coinvolto le forze politiche e le rappresentanze sociali e di categoria, come d'altra parte accaduto al Senato. Il disegno di legge in esame è un pessimo provvedimento, pericoloso in diversi suoi aspetti. Pensa, in questo senso, agli accordi di programma, previsti all'articolo 1, comma 1; alla separazione tra merito e reddito nei premi di studio, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, alla delega per la predisposizione di un piano triennale sui rapporti di consistenza del personale dell'università, di cui all'articolo 5, comma 4, lettera *d*); all'associata asfissia di risorse e all'assoluta assenza di risposte alle legittime aspettative avanzate dai giovani di talento che vogliono entrare in modo strutturato nelle università, nonché

da coloro i quali, già di ruolo, desiderano progredire nella carriera accademica.

Ribadisce che il progetto di legge è soffocato dall'ipertrofia normativa e da un uso spregiudicato della delega e della delegificazione. Richiama in questo senso l'attenzione del Ministro sul parere reso dal Comitato per la legislazione che esprime chiaramente come l'impalcatura della delegificazione prevista dal provvedimento in esame sia piena di errori, contraddizioni, eccessi di delega e così via. Si tratta quindi di un disegno di legge il quale, attraverso i suoi 200 commi e sottocommi, prevede una minuziosa cura dei dettagli, anche quantitativi, che produrranno l'effetto di fuga dalle responsabilità politiche e culturali, contrario a quello di autonomia responsabile attraverso la valutazione dei risultati e non il controllo dei processi, di cui realmente ha bisogno il sistema nazionale. Sottolinea la mancanza grave di risorse per gli atenei, ai quali per il prossimo anno difettano 1350 milioni di euro, che si aggiungono alle gravissime e draconiane misure previste dal decreto-legge n. 78 del 2010 contro i lavoratori del comparto ai quali sono stati tagliati scatti stipendiali, bloccate le progressioni di carriera, oltre che ridotte del 50 per cento i contratti a termine. Ribadisce quindi che non vi è traccia nel disegno di legge in esame di misure volte a risolvere la crisi finanziaria gravissima in cui il Governo ha portato l'università italiana, quasi come se le risorse necessarie fossero una variante ininfluyente. Si tratta di una scelta inaccettabile, al pari di quella di anticipare l'esame del provvedimento in Assemblea prima dell'avvio della sessione di bilancio, considerando che nessuna norma incide sull'avvio del prossimo anno accademico. Ritiene quindi imprescindibile sapere quante risorse saranno restituite all'FFO e quante allocate per la progressione di carriera, per consentire l'attivazione di contratti a tempo determinato e sostenere il diritto allo studio. Anche la disciplina della *governance* risulta critica, in evidente violazione dell'autonomia delle università e in contraddizione con le dichiarazioni svolte dal Mi-

nistro in sede programmatica, allorché dichiarava di preferire di porre le condizioni per valorizzare le specificità del sistema universitario piuttosto che prevederne una gestione fortemente centralizzata. Anche la trasformazione del Senato accademico in un mero organo consultivo è negativa, visto che dovrebbe essere l'organo il quale, in virtù della sua rappresentanza, definisce i piani strategici delle attività e gli indirizzi culturali didattici e di ricerca dell'ateneo.

Aggiunge che il diritto allo studio delineato dal Fondo per il merito appare come una scatola vuota e stigmatizza che il merito non è associato al reddito dei beneficiari, allontanandosi pericolosamente dal dettato costituzionale. Rispetto alle deleghe previste all'articolo 5, denuncia il rinvio *sine die* all'uso della valutazione per la valorizzazione del sistema. Rileva inoltre che la delega sulla contabilità è in palese contrasto con la legge 196 di riforma della contabilità e della finanza pubblica. Con riferimento ai ricercatori precari ritiene del tutto insoddisfacente la riscrittura della disciplina relativa agli assegni di ricerca, poiché considera necessario ripensare la condizione lavorativa del cosiddetto preruolo, preannunciando al riguardo proposte modificative al testo in esame volte ad introdurre la disciplina del contratto unico di formazione di ricerca, per garantirne le tutele sociali. Rileva d'altro canto che se non sarà sbloccato il *turn over*, con nuovi investimenti, si porrà una pietra tombale sulle legittime aspettative di coloro che, previa valutazione, aspirano ad entrare nel sistema universitario e progredire nella carriera. In conclusione, aggiunge, in ordine ai ricercatori di ruolo che con il loro lavoro gratuito consentono il regolare svolgimento dell'attività didattica, che appare necessario prevedere nuove risorse per sbloccare la relativa possibilità di carriera allo stato esistente, per almeno 15 mila posizioni.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdC) ringraziando il Ministro per la presenza che valorizza i lavori della Commissione,

ritiene che la riforma universitaria, attesa da tutti, sia necessaria e urgente. Segnala peraltro che si tratta di un processo riformatore complesso da realizzare, che passa attraverso un percorso virtuoso di modifica che non si limita ad evidenziare ciò che non va. Considera però errore principale della riforma la mancata previsione di risorse a sostegno della sua attuazione: non è possibile effettuare riforme a costo zero, considerato che la mancanza di risorse a sostegno della riforma è ancora più grave ove si consideri che i recenti tagli al settore sono stati assai rilevanti. Aggiunge che nei prossimi anni la riduzione delle risorse per il settore universitario aumenterà ulteriormente, con un ulteriore ridimensionamento dell'università italiana che appare già oggi sottodimensionata rispetto ad altri Paesi europei. Il sistema è quindi al collasso, dato che le università, a fronte dei tagli previsti, nel 2011 non saranno più in grado di funzionare, nonostante le risorse ultimamente messe a disposizione dal Ministro Tremonti. Esprime, più in particolare, la convinzione che incentivare la competitività e il merito è sicuramente un obiettivo da apprezzare, ma che tale intenzione non può essere, di fatto, realizzata in mancanza dei fondi necessari. Avrebbe apprezzato maggiormente una riforma più coraggiosa, perseguendo l'obiettivo dell'abolizione del valore legale del titolo di studio e dell'unicità dei contratti previsti per i ricercatori; in essa manca inoltre una maggiore sinergia tra settore pubblico e privato.

Apprezza d'altro canto il rinvio dell'esame del provvedimento in Assemblea, ma ribadisce, nel merito, che si prevede un eccesso di dirigismo e centralismo che contrasta con il principio dell'autonomia universitaria. In particolare, non è accettabile che vi sia un'articolazione così puntuale delle regole che riguardano la *governance* ed altri aspetti organizzativi; se è importante senz'altro fissare delle regole, occorre però avere maggiore fiducia nell'autonomia delle università. Ritiene, quindi, che il sistema migliore sarebbe stato quello di prevedere il commissaria-

mento delle università nel caso in cui non siano raggiunti gli obiettivi previsti o si superino gli stanziamenti di bilancio riconosciuti. Si tratta quindi di una normativa eccessivamente puntigliosa che crea confusione, soprattutto nel settore della *governance* – assegnando eccessiva importanza al ruolo del rettore –, senza considerare invece in modo adeguato il diritto allo studio e in particolare la necessità di garantire la parità di condizioni agli studenti meno abbienti. Sui ricercatori, infine, auspica che lo slittamento dei tempi per l'esame del provvedimento in Assemblea consenta un confronto tra tutti i gruppi, al fine di trovare soluzioni migliorative del testo.

Pierfelice ZAZZERA (IdV), premettendo di voler liberare la discussione da una contrapposizione delle parti di tipo esclusivamente ideologico, sottolinea innanzitutto che l'università e la formazione sono senz'altro dei settori importanti da riformare, sui quali è necessario investire, come peraltro ha affermato anche il Presidente del Consiglio nel corso del suo intervento di ieri alla Camera. Ritiene quindi fuor di dubbio che occorra riformare il settore, apprezzando il fatto che siano giunti importanti segnali di disponibilità dal Governo a modificare il provvedimento, senza porre la questione di fiducia, o ricorrere allo strumento del decreto legge. Apprezza in ogni caso il fatto che sia stato riconosciuto più tempo alla Commissione per esaminare il provvedimento, senza accelerare la calendarizzazione del provvedimento in Assemblea. Esiste quindi la possibilità di addivenire e scelte condivise.

Sottolinea quindi che ci sono alcuni aspetti del provvedimento che sono condivisibili, come ad esempio il principio dell'assegnazione dei finanziamenti sulla base della qualità; la scelta di prevedere un incarico a termine per il rettore; i codici etici; l'accorpamento degli Atenei e dei dipartimenti; l'obbligo di presenza per i docenti. Ritiene invece che il centralismo presente nel provvedimento e l'eccessiva burocratizzazione siano i suoi principali

elementi critici; si può invece riflettere sulla ripartizione dei poteri tra Senato accademico e Consiglio di amministrazione. In particolare, ritiene che il settore pubblico e il settore privato debbano necessariamente fare sinergia, sottolineando peraltro che sarebbe necessario prevedere che la presenza degli studenti sia prevista piuttosto che nel Consiglio, all'interno dell'organo che si occupa di programmare l'attività didattica nell'università. Si chiede d'altra parte se sia utile ricorrere al previsto modello del Consiglio di amministrazione o se, invece, al fine di ottenere decisioni più immediate, sulla base di quanto si realizza anche dall'esperienza delle ASL, non sia più utile affidarsi ad un *general manager*. Ritiene quindi che la previsione di due distinte verifiche, una a livello nazionale e una a livello locale, non produrrà effetti benefici nel contrasto al fenomeno del nepotismo, considerando preferibile una soluzione che punti solo al concorso nazionale. Aggiunge, inoltre, che al fine di evitare il fenomeno del nepotismo, occorrerebbe intervenire con una specifica disposizione normativa che preveda l'incompatibilità di assumere incarichi accademici fino al terzo grado di parentela.

Sul tema dello svecchiamento delle università, segnala che non è ammissibile prevedere un'età pensionabile diversa per i docenti universitari rispetto ad altri soggetti pubblici, ritenendo di conseguenza necessario fissare anche per essi il limite di età pensionabile a 65 anni. Occorre infatti investire sui giovani, magari incentivando i docenti in pensione a lavorare presso istituti privati. Ritiene inoltre che per risolvere il problema dei ricercatori non serva una soluzione *ope legis*: si tratta infatti di lavoratori che sono per definizione a tempo determinato, ma che non possono restare precari a vita, dovendosi quindi prefigurare un percorso adeguato per consentire loro di accedere alla docenza. Segnala infine la necessità di prevedere adeguate risorse, anche tenendo conto di quanto, da ultimo, è stato investito in altri Paesi europei.



Emerenzio BARBIERI (PdL) apprezza alcuni passaggi dell'intervento del collega Zazzera, che non ha esitato a cogliere favorevolmente alcuni aspetti della riforma, rivolgendosi al Governo in modo affatto diverso da quello riservato ieri dal presidente del suo partito al Presidente Berlusconi. Ritiene che sussista il dovere della maggioranza di valutare nel seguito dell'esame le proposte che verranno formulate dai gruppi di minoranza, come d'altra parte già preannunciato sia dal ministro che dal relatore. Valutare le proposte, peraltro, non significa necessariamente condividerle. Sottolinea quindi che nei giorni scorsi, dopo alcuni incontri che ha svolto con rappresentanti dell'opposizione, è emerso che le distanze su alcuni aspetti del provvedimento siano meno siderali di quanto sembri. Vi è quindi la possibilità di svolgere un confronto costruttivo e non preconcepito. È indubbio che prima dell'approvazione del provvedimento al Senato, l'università non fosse in situazione migliore di quella attuale. Si deve dare atto alla maggioranza invece di avere previsto una riforma che intende risolvere molte delle criticità del settore. Sul tema delle risorse, più volte richiamato nel corso del dibattito, tutti naturalmente auspicano che gli stanziamenti siano maggiori di quelli attuali; d'altra parte segnala che non è solo l'università, ma tutti i settori a lamentare la carenza di fondi, vista la difficile situazione economica mondiale. In conclusione, ritiene che il ministro stia facendo tutto ciò che è nelle sue possibilità per favorire gli stanziamenti previsti, in accordo con il ministro Tremonti. Auspica che analoghi sforzi siano portati avanti da tutte le forze politiche di maggioranza e di opposizione, presenti in Commissione, allo scopo di giungere alla definitiva approvazione del provvedimento.

Paola FRASSINETTI (PdL), *relatore*, intervenendo in sede di replica, desidera rispondere innanzitutto alle obiezioni pervenute nel corso del dibattito in Commissione sia sul metodo che sul merito. Sul metodo, ritiene che le proteste pervenute

dall'opposizione sui presunti tempi stretti di esame siano frutto più di una volontà di contestazione aprioristica che di una reale necessità. È noto infatti come le linee guida del disegno di legge in esame siano state presentate dal ministro Gelmini quasi due anni fa e che il provvedimento è rimasto fermo al Senato per circa 8 mesi. Sui lavori della Commissione evidenzia invece la quantità di giorni e di ore passate ad esaminare il provvedimento e la qualità del dibattito che si è svolto. Ringrazia quindi innanzitutto la Presidente Aprea per aver consentito un'ampia discussione che ha visto interventi di molti esponenti della Commissione e anche di altri autorevoli deputati non facenti parte di essa, a dimostrazione della completezza della discussione. Per quanto riguarda la fase istruttoria delle audizioni, ribadisce d'altro canto che sono state audite tutte le parti interessate alla riforma, sia quelle istituzionali – come la CRUI, il CUN e il CNSU – che le associazioni di ricercatori, fino alle organizzazioni rappresentative delle categorie interessate dall'applicazione del provvedimento. Avrebbe compreso quindi una presa di posizione dura se ci fosse stata l'intenzione di approvare il provvedimento nel testo licenziato dal Senato; avendo invece già preannunciato l'intendimento di consentire margini di modificabilità del disegno di legge, ribadisce l'invito ai gruppi dell'opposizione a formulare proposte nel merito del provvedimento e non a limitarsi a sterili denunce di metodo.

Proprio nel merito, rileva che l'opposizione ha espresso posizioni diversificate: alcune di critica totale, altre anche di apprezzamento e riconoscimento della necessità della riforma. Richiama in particolare l'autorevole intervento del vicepresidente Nicolais che nel suo intervento ha apprezzato l'istituzione dell'abilitazione nazionale ed il sistema di valutazione; come pure quello della collega De Torre, che ritiene importante la possibilità delle università di federarsi, o della collega Santolini che ha individuato molti aspetti positivi nella nuova *governance*, nella mobilità dei docenti, nel fondo per gli stu-



denti meritevoli. Rileva che le critiche si sono soprattutto concentrate sulla mancanza di risorse, sul fatto di come la *tenure track* sia uno strumento positivo che senza risorse diventerebbe inutile. In altre occasioni, invece, l'opposizione ha avanzato critiche generiche senza indicare un vero e proprio modello alternativo. Il collega Tocci, nel suo veemente intervento, ha formulato obiezioni sul mancato avvio dell'Anvur, sulla mancanza di risorse, sull'eccessiva presenza di norme, ma non ha formulato alcuna proposta autenticamente alternativa. Richiama d'altra parte proprio le considerazioni svolte dal collega Zazzerà, invitando il collega Tocci a precisare come si può sostenere che ci sia una aziendalizzazione del sapere, se secondo lui la presenza di tre esterni nel Consiglio di amministrazione significa privatizzazione, con un'idea un po' particolare di privatizzazione. Occorre poi chiarire se si ritiene che ci sia un'impostazione dirigitica del Ministro o, come si afferma, se si va invece verso un modello aziendalista dell'università. Si tratta di considerazioni contraddittorie perché solitamente le spinte dirigitiche e centralistiche vanno in direzione opposta al concetto di privatizzazione che presuppone uno stemperamento del potere centrale verticistico.

Ricorda, d'altra parte, come nel corso delle audizioni svolte gli organismi istituzionali delle Università abbiano espresso giudizi complessivamente positivi sulla riforma. Per esempio il CUN valuta favorevolmente la scelta di operare una riforma dell'intero sistema universitario, intervenendo su alcuni aspetti importanti quali la semplificazione della *governance*; la possibilità degli atenei di fondersi; l'abilitazione scientifica nazionale, auspicando al contempo che non si verifichi un blocco pluriennale dei concorsi. Sottolinea d'altra parte l'importanza della presa di posizione della CRUI che richiede di approvare rapidamente il testo, richiesta che, pervenendo proprio da chi vive l'università in prima persona, come fanno i rettori, ha un particolare significato. Tra le proposte emendative avanzate dalla CRUI nessuna tende invece a snaturare il provvedimento

e anzi alcune sono degne d'attenzione, come quella sui cosiddetti *ex lettori*, relativa agli agganci stipendiali ai quali fare riferimento nelle ricostruzioni di carriera mettendo gli atenei al riparo da contenziosi; nonché quella relativa all'inserimento dei presidenti di dipartimento nel Senato accademico. Anche i rappresentanti degli studenti hanno espresso giustamente preoccupazione per gli stanziamenti di risorse, pur apprezzando il fatto che la loro presenza negli organi degli atenei sia aumentata. Ritiene quindi significativo che proprio dai giovani giungano apprezzamenti alla riforma in esame. Preannuncia in specie che prenderà in seria considerazione l'interessante proposta fatta da alcuni studenti del CNSU, affinché il prestito d'onore non sia richiesto agli studenti che si siano laureati con il massimo dei voti e siano in possesso di determinati requisiti meritocratici. Aggiunge che anche il dottor Rocca, rappresentante di Confindustria, ha espresso un giudizio complessivamente positivo sul provvedimento in esame, in particolare ritenendo che il sistema di reclutamento di docenti e ricercatori in esso previsto sia in linea con la migliore prassi internazionale, con il riconoscimento di una nuova *governance* snella ed efficace che rassicura sulla bontà della scelta. Sottolinea che le associazioni dei ricercatori che si sono presentate in Commissione hanno esposto il problema noto che li riguarda, pur esprimendo profonde divisioni e differenti punti di vista. Rileva peraltro con soddisfazione di aver sentito soprattutto dai giovani ricercatori della CGA apprezzamenti sull'impianto del disegno di legge in esame.

Ribadisce quindi l'intendimento di evitare qualsiasi tipo di sanatoria che sarebbe in totale contrasto con lo spirito della riforma. Il problema dei ricercatori si risolve sia con la *tenure track*, reale opportunità per i più giovani, sia con l'auspicabile indizione di bandi di concorso, per favorire l'inserimento di un numero di ricercatori a tempo indeterminato equivalente a quello in possesso dei requisiti richiesti. Ripete quindi i motivi illustrati nella relazione, che richiama, per i quali

ritiene positiva la riforma, ma evidenzia che nel corso dell'esame è intervenuto un fatto nuovo e positivo: gli interventi del ministro Gelmini e del ministro Tremonti sugli stanziamenti all'università, relativamente anche alla nuova dotazione. Proprio in occasione dell'annuncio di quegli interventi si è sottolineato come non sia possibile sviluppare la riforma senza rivedere la dotazione necessaria; nello stesso tempo la dotazione poteva essere però rivista solo sul presupposto della riforma. È comunque rassicurata dal fatto che tra le necessità individuate dal Governo sia data priorità a garantire il diritto allo studio, supportando gli studenti meritevoli, ma con difficoltà economiche; al completamento del percorso universitario e allo stanziamento di risorse per consentire ai ricercatori di avere prospettive di carriera.

In conclusione, si riserva di presentare emendamenti al testo in esame, rappresentando la propria disponibilità a valutare attentamente eventuali proposte di modifica che dovessero venire presentate dai gruppi, con un unico punto fermo: non snaturare l'impianto essenziale della riforma, garantendone l'integrità strutturale. Preannuncia che non potranno pertanto trovare accoglimento eventuali emendamenti volti a stravolgere l'impianto del provvedimento. Il disegno di legge potrà essere ancora migliorato, ma ritiene che vada salvaguardato lo spirito del testo che considera di alto profilo, approvandolo rapidamente per difendere le conquiste ottenute nell'interesse dell'università italiana e quindi dell'Italia.

Il ministro Mariastella GELMINI sottolinea che ha seguito con grande interesse gli elementi emersi nel corso dell'esame del disegno di legge di riforma universitaria, a partire dalla relazione dell'onorevole Frassinetti, che ringrazia calorosamente per la sua limpida e dettagliata illustrazione del disegno di legge del Governo, a seguire poi con i numerosi interventi di maggioranza e opposizione. Ritiene che si sia assistito ad una discussione di alto livello che contribuirà certamente a migliorare ulteriormente il testo. L'immi-

nenza della sessione di bilancio e la prossima apertura dell'anno accademico impongono peraltro uno sforzo di sintesi e di concretezza che privilegi la qualità degli interventi, sulla quantità. Sottolinea che ci sono state anche posizioni critiche, ma che sono stati toccati punti molto importanti. Dalla discussione è emersa prima di tutto l'assoluta condivisione del fatto che non si può rimandare oltre un intervento riformatore incisivo: lo hanno detto colleghi della maggioranza e dell'opposizione e ritiene che ci sia una vasta consapevolezza di ciò anche all'esterno del Parlamento. Segnala, inoltre, che ha colto in molti interventi, qualcuno con più critiche, almeno, la sottolineatura della necessità di una riforma organica, sia per quel che riguarda la *governance* sia per ciò che concerne il reclutamento. Non ritiene, però, che l'università italiana sia « un malato terminale », né, rispondendo all'onorevole Bachelet, che essa sia « la sede di tutti i mali ». Esistono però, a suo giudizio, storture e problemi che tutti conoscono, cercare di rimediare alle quali non significa ignorare quanto di buono le università e i docenti fanno giorno dopo giorno. Ritiene in particolare che i fenomeni di nepotismo e di gestione non oculata delle risorse da parte di alcune università non possano essere sottaciuti, in quanto, altrimenti, si rischierebbe di compromettere anche il buon nome dell'università in generale e quello, in particolare, delle università d'eccellenza. Esiste quindi il dovere del Parlamento di salvaguardare il buon nome dell'università, intervenendo lì dove c'è poca trasparenza.

Ringrazia quindi i colleghi che hanno messo in luce il respiro e l'organicità del provvedimento, come hanno fatto le onorevoli Goisis e Giammanco. Sottolinea che è questo uno dei tratti distintivi del disegno di legge in esame, apprezzando il fatto che il Parlamento abbia resistito alla facile tentazione di stralciare alcune parti di esso, preferendo invece lavorare su un testo che coniughi organicamente norme in materia di *governance*, diritto allo studio e reclutamento. Proprio sulla *governance*, segnala che occorre prima di tutto

riconoscere la necessità di una maggiore trasparenza e responsabilizzazione, come ha giustamente sottolineato l'onorevole Di Centa; l'autonomia, riferendosi alle parole dell'onorevole Goisis, ha portato infatti ad abusi ed eccessi, ma non per questo, certo, va abbandonata. Ritiene infatti che il provvedimento in esame contenga un buon grado di autonomia con uno di responsabilità, prevedendo tra l'altro, all'articolo 1, comma 2, una clausola di progressiva liberalizzazione delle norme in materia, man mano che le università dimostrano di essere ben gestite. Rileva inoltre che il provvedimento è stato accusato di dirigismo, accusa facile, ma ingiusta. In futuro poi la forza della valutazione e il suo impatto pervasivo sui comportamenti dei singoli e delle istituzioni consentiranno di abbandonare molte delle regole che previste dal provvedimento. Ritiene però che i tempi per la rivoluzione indicata non siano ancora maturi. Sottolinea d'altra parte che l'accusa di dirigismo sarebbe giusta se ci fosse già un sistema di valutazione pienamente operativo, come ad esempio succede negli USA e in altri Stati europei; il dirigismo compensa infatti l'assenza di dati in materia di valutazione. Rileva invece che tale sistema ancora non esiste, in quanto l'ANVUR è nella fase iniziale della sua operatività. Precisa peraltro che a breve l'attività dell'ANVUR potrà definitivamente decollare; quindi tra un paio di anni, e solo allora, non sarà più necessaria una normativa così dettagliata. Il disegno di legge si colloca infatti nel contesto storico nel quale si trova, contesto che a fronte dell'assenza della valutazione e della troppa autonomia data alle università, obbliga a prevedere normative molto dettagliate. Evidenza, d'altro canto, che se è vero che il 7-10 per cento delle risorse è stato distribuito sulla base di criteri meritocratici, i dati presi in considerazione per tale assegnazione sono ancora troppo recenti e troppo scarni; la *deregulation* non è quindi ancora possibile. Invita, in ogni caso, i colleghi a considerare con particolare attenzione le norme che già si spingono in quella direzione: la possibilità che gli at-

nei virtuosi sperimentino proprie modalità di organizzazione e gestione; la facoltà data agli atenei medi e piccoli di semplificare ulteriormente la struttura interna, una norma che riguarda oltre la metà di tutte le istituzioni universitarie; l'eliminazione di macchinose procedure elettive per la formazione delle commissioni di concorso e la completa libertà data agli atenei di regolare, come meglio credono, le procedure interne di chiamata, selezione e promozione.

Fa proprio l'auspicio dell'onorevole Capitanio Santolini relativo a una riforma più coraggiosa. Precisa al riguardo che se ci saranno proposte in linea con lo spirito riformista del provvedimento, passi in avanti e non indietro, aperture e non chiusure, saranno valutate con la massima attenzione. L'abolizione del valore legale del titolo di studio rappresenta però un punto d'arrivo e di qualcosa quindi che non si può fare subito; ma l'introduzione dell'accreditamento delle sedi e dei corsi va proprio nella direzione indicata, insieme a tante altre norme – come ad esempio quelle relative al costo standard per studente – che porteranno le università a concentrarsi proprio sulla qualità intrinseca dei corsi. Ha rilevato inoltre con particolare interesse alcune osservazioni sulla necessità che il sistema universitario sappia meglio differenziarsi per compiti e funzioni, come messo in evidenza per esempio dall'onorevole De Torre. Si tratta di un'esigenza necessaria, non per ripartire le università in gironi, ma per consentire a ciascuna di esse di esprimere al meglio le proprie potenzialità. Ritiene, infatti, che se si vuole un'università più internazionale e più attrattiva, come chiede l'onorevole Garavini, occorre liberare le energie del sistema e metterlo in grado di competere. Sottolinea come molti colleghi abbiano affrontato il tema delle risorse, che ovviamente è centrale. Ricorda peraltro che la settimana scorsa il Governo, nella persona del Ministro Tremonti, ha assunto un impegno pubblico a ripristinare le risorse necessarie per il 2011, sottolineando peraltro che è la legge di bilancio di fine anno a prevederle e che

alcune prime misure qualificanti verranno anticipate nel disegno di legge di riforma. Sottolinea in particolare che è stato fatto un grande lavoro con il Ministero dell'economia in sede politica e tecnica per individuare tutti gli spazi possibili al fine di liberare risorse per l'università. È stato un lavoro lungo, per alcuni aspetti conflittuale, e impegnativo, considerando la giusta necessità del Ministero dell'economia di risparmiare quanto più possibile. Ringrazia quindi il Ministro dell'economia e i Capi Dipartimento dei vari ministeri che si sono adoperati per il raggiungimento dell'accordo: è stata raggiunta un'intesa importante di cui si è data notizia in una Conferenza stampa la scorsa settimana, anche alla presenza dei gruppi di opposizione. Ritiene che si tratti della prima volta in cui un Ministro dell'economia dà la disponibilità a rivedere un taglio di spesa di oltre un miliardo e duecento milioni, tenendo conto del finanziamento degli stipendi, delle risorse del Fondo di finanziamento ordinario per le università, del diritto allo studio – per esempio progetti come Erasmus –, delle università non statali e dei ricercatori.

Sui ricercatori, segnala in specie che si tratta dell'elemento indubbiamente di maggiore criticità, in quanto il blocco dello scatto di anzianità incide in particolare sui primi anni di carriera e i concorsi inoltre sono bloccati. Si prevede quindi un blocco degli scatti di anzianità e concorsi a professori associati per i ricercatori che già operano, mentre per i non ricercatori si è introdotto la figura del *tenure track*. Sottolinea che la risposta che si intende dare ai ricercatori è pragmatica e realistica, ma profondamente rispettosa del loro ruolo e della loro funzione. Essa si articola in almeno due distinti provvedimenti: per prima cosa si intende garantire con un cofinanziamento alle università la messa a concorso di un congruo numero di posti di associato all'anno nei prossimi 6 anni, a partire già dal 2011. Si tratta di posti che potranno essere coperti con le nuove regole previste dal provvedimento, senza le interminabili lungaggini dei vecchi concorsi. Si vuole inoltre reintrodurre per i

ricercatori e i docenti nelle prime fasi della carriera, su base valutativa e meritocratica, gli scatti stipendiali. Ricorda, inoltre, che si stanno valutando ulteriori misure per venire incontro alle legittime aspirazioni dei ricercatori, nel rispetto dei principi generali cui si ispira il provvedimento. Invita tutti a valutare serenamente il pacchetto di misure previste; di più o di diverso non è possibile fare, a meno di non voler prendere strade irresponsabili. Ritiene quindi che il Governo abbia fatto ciò che era suo compito fare. Si tratta di una riforma buona, anche se naturalmente perfezionabile. Ricorda però che sono fatti due anni di lavoro intenso, ascoltando tutti i soggetti coinvolti; il disegno di legge è frutto infatti della concertazione con il mondo universitario, le forze di opposizione e i soggetti che rappresentano il settore della competitività. In particolare, è stata coinvolta la Confindustria e anche le regioni per quel che riguarda il diritto allo studio. Rileva inoltre che con i risparmi relativi alle sedi distaccate e al taglio degli insegnamenti sono state trovate risorse per circa un miliardo di euro, cioè circa quello che era stato tagliato.

Sottolinea quindi che, concluso il lavoro del Governo, il disegno di legge deve essere ora valutato dal Parlamento al quale spetta di decidere. Auspica che si raggiunga su di esso un'ampia condivisione. Esprime peraltro il proprio disappunto sul fatto che il provvedimento potrebbe venire approvato probabilmente dall'Assemblea dopo la sessione di bilancio. Ciò complicherebbe infatti la vita degli atenei che devono predisporre i bilanci per l'anno prossimo e la situazione dei ricercatori. Il Governo ha fatto quel che doveva fare; dell'eventuale rinvio dell'anno accademico, o di altre tensioni sociali dovute al ritardo dell'approvazione del disegno di legge, dovrà invece farsi carico il Parlamento. Ribadisce che le risorse per l'avvio della riforma ci sono, auspicando che nel corso della prossima settimana possa essere concluso l'esame di eventuali emendamenti che tengano conto anche di questo aspetto. Deve rilevare però che la decisione della Conferenza dei presidenti

dei gruppi di prevedere l'avvio dell'esame del provvedimento in Assemblea a partire dal prossimo 14 ottobre – che deriva forse da tensioni di tipo politico, non riconducibile al tema dell'università – potrebbe creare problemi rilevanti per il settore. Auspica quindi che in Commissione possa esserci l'assunzione di responsabilità dei parlamentari di tutte le forze politiche, per giungere all'approvazione del provvedimento prima dell'avvio della sessione di bilancio alla Camera.

Valentina APREA, *presidente*, sottolinea la gravità e la serietà delle parole del Ministro Gelmini, al di là delle riserve espresse da alcuni colleghi in merito alla veridicità dei dati forniti, e la responsabilità che ricade sulla Commissione per la discussione del provvedimento, in relazione ai tempi previsti per la sua approvazione.

Manuela GHIZZONI (PD) ribadisce che non esiste alcuna contraddizione tra l'esame del provvedimento in discussione e l'avvio della sessione di bilancio, nell'ambito della quale potranno essere allocate le relative risorse.

Il ministro Mariastella GELMINI ribadisce che vi è una forte tensione tra i ricercatori, rilevando che i bilanci delle università si approvano a fine anno ma sono definiti nel corso di queste settimane. Ribadisce le preoccupazioni già espresse per l'eventuale ritardo di un'entrata in vigore della riforma, per la quale attuazione è stato previsto lo stanziamento contestuale delle risorse che sarà forma-

lizzato nel disegno di legge collegato alla manovra finanziaria previsto a dicembre. Sottolinea quindi che licenziare il disegno di legge a metà ottobre avrebbe sicuramente un valore diverso, rispetto all'approvazione del provvedimento a novembre. Confida quindi che, nel corso di un'ulteriore settimana di lavoro, la Commissione possa pervenire all'eventuale valutazione di modificare alcuni aspetti del provvedimento emersi nel corso della discussione, per giungere però alla sua approvazione definitiva prima dell'avvio della sessione di bilancio. Non si tratta di fare un favore al Governo, ma all'università; l'accordo all'interno dell'Esecutivo, tra il suo dicastero e quello dell'economia, è assodato e la riforma è in campo. Ritiene quindi che il provvedimento potrà essere affinato, ma approvarlo in tempi brevi rappresenterebbe il fiore all'occhiello per tutti.

Valentina APREA, *presidente*, auspica che l'esame del provvedimento possa concludersi in tempi rapidi, confidando sulla disponibilità di tutti i gruppi a svolgere un confronto costruttivo sui temi emersi nella discussione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.50.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16 alle 16.15.



## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive. Atto n. 250 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, e rinvio</i> ) .....	84
Schema di decreto legislativo recante recepimento delle direttive 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a <i>standard</i> di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, e 2009/90/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque. Atto n. 252 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, e rinvio</i> ) .....	85
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	85
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata su questioni relative alle infrastrutture ...	86
5-03504 Libè: reperimento delle risorse necessarie per il completamento della tangenziale Sud di Parma .....	86
ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	88
5-03501 Ghiglia: realizzazione del sistema di trasporto rapido costiero (TRC) Rimini Fiera – Cattolica .....	86
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	89
5-03502 Mariani: sui tempi deliberazioni CIPE per l'avvio della progettazione definitiva delle opere di accesso al Tunnel del Brennero .....	86
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	90
5-03503 Piffari: realizzazione del nuovo casello autostradale di Dalmine .....	87
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	92
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizioni di rappresentanti del Gestore Servizi Energetici (GSE) e di Amici della Terra, nell'ambito della discussione delle risoluzioni 7-00350 Alessandri e 7-00356 Zamparutti in materia di realizzazione di impianti eolici per la produzione di energia .....	87

#### ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 30 settembre 2010. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e**

**del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.**

**Atto n. 250.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 settembre 2010.



Giulia COSENZA (FLI) sottolinea, preliminarmente, l'importanza del recepimento di questa direttiva europea alla luce dell'assoluta arretratezza, che purtroppo riguarda in particolare il Mezzogiorno dell'Italia rispetto agli standard di efficienza e compatibilità ambientale che caratterizzano la raccolta e il trattamento dei rifiuti negli altri grandi Paesi membri dell'Unione europea.

Nel richiamarsi alla relazione illustrativa svolta dal relatore sul contenuto dello schema di decreto legislativo in esame, evidenzia la particolare importanza del nuovo testo degli articoli 180, 180-*bis* e 181 del Codice ambientale, che costituiscono il presupposto per il superamento, dopo la drammatica esperienza dell'emergenza rifiuti in Campania, della logica degli interventi episodici o prettamente emergenziali sulla gestione e sul trattamento dei rifiuti.

Ritiene, infatti, che sia indispensabile puntare, secondo le disposizioni del nuovo articolo 180 del Codice ambientale, sull'adozione di un programma nazionale di prevenzione dei rifiuti e sull'integrazione delle linee-guida nazionali rispetto ai singoli piani regionali di gestione dei rifiuti. Ritiene, inoltre, altrettanto importante che l'Italia, in ottemperanza a quanto stabilito dal nuovo articolo 180-*bis* del Codice ambientale, introdotto dallo schema di decreto legislativo in esame, promuova le opportune iniziative per il recupero e il riutilizzo dei rifiuti. Infine evidenzia la portata delle modifiche apportate all'articolo 181 del Codice ambientale grazie alle quali si fa in modo che anche l'Italia, al pari di quanto avviene per esempio in Francia o in Germania, rispetti gli obiettivi stabiliti a livello comunitario in materia di raccolta differenziata. Sotto questo profilo, formula un vivo auspicio che la Commissione riprenda l'esame delle proposte di legge sul « vuoto a rendere », già illustrate e oggetto di audizioni prima della pausa estiva dei lavori parlamentari, che possono essere un ulteriore elemento, in una sorta di positiva sinergia tra cittadini e Stato, in

favore della raccolta differenziata al fianco delle nuove misure contenute nel Codice ambientale.

Conclude, quindi, sottolineando l'esigenza che il Parlamento, dopo il recepimento della direttiva in questione, vigili perché le importanti novità introdotte siano realmente attuate. In tal senso sottolinea l'importanza fondamentale del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, rispetto al quale non si può correre il rischio di una mancata attuazione o — come per esempio avvenuto finora rispetto al programma per la messa al bando delle buste di plastica non biodegradabili — di una lunga serie di proroghe.

Roberto TORTOLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante recepimento delle direttive 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a *standard* di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, e 2009/90/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque.**

**Atto n. 252.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 settembre 2010.

Roberto TORTOLI, *presidente e relatore*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.20.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.30.

**INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA**

*Giovedì 30 settembre 2010. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI. — Interviene il viceministro per le infrastrutture e i trasporti, Roberto Castelli.*

**La seduta comincia alle 14.30.****Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata su questioni relative alle infrastrutture.**

Roberto TORTOLI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

**5-03504 Libè: reperimento delle risorse necessarie per il completamento della tangenziale Sud di Parma.**

Mauro LIBÈ (UdC) rinuncia alla illustrazione del proprio atto di sindacato ispettivo.

Il viceministro Roberto CASTELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Mauro LIBÈ (UdC), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Al tempo stesso, sollecita il Governo a mantenere alta la vigilanza sull'operato dell'ANAS e, più in generale, su tutta la vicenda oggetto della propria interrogazione, operando fattivamente per rimuovere gli eventuali ostacoli che dovessero frapporsi ad una rapida assegnazione delle risorse necessarie al completamento dell'opera in questione.

**5-03501 Ghiglia: realizzazione del sistema di trasporto rapido costiero (TRC) Rimini Fiera – Cattolica.**

Maurizio IAPICCA (PdL), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, ne illustra brevemente il contenuto e le finalità, sottolineando in particolare l'importanza della realizzazione dell'infrastruttura in questione per la crescita economica e civile del territorio interessato.

Il viceministro Roberto CASTELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Maurizio IAPICCA (PdL), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal Viceministro Castelli, sottolineando l'importanza che l'opera in questione sia realizzata in tempi rapidi.

**5-03502 Mariani: sui tempi deliberazioni CIPE per l'avvio della progettazione definitiva delle opere di accesso al Tunnel del Brennero.**

Raffaella MARIANI (PD) illustra il contenuto dell'interrogazione in titolo, sottolineando in particolare la forte preoccupazione degli interroganti circa il fatto che l'inerzia e i ritardi del Governo nell'assegnazione delle risorse indispensabili per l'avvio delle attività progettuali delle opere in questione possa tradursi nel mancato rispetto degli impegni assunti in sede nazionale e comunitaria fino alla perdita degli ingenti fondi messi a disposizione in sede europea per la realizzazione delle opere di accesso al Brennero. Chiede, per questo che il Governo si esprima con chiarezza sulla reale volontà di mettere in campo le risorse necessarie, evitando di nascondersi dietro l'alibi delle lungaggini procedurali e burocratiche, che nel caso in questione non avrebbero alcuna ragion d'essere, dopo la nomina di un Commissario straordinario per la velocizzazione delle procedure per la realizzazione delle opere in questione.

Il viceministro Roberto CASTELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Laura FRONER (PD), cofirmataria dell'interrogazione in titolo, replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta fornita che non contiene alcun elemento di certezza sulla effettiva volontà e sui tempi di assegnazione delle risorse necessarie per la progettazione delle opere in questione. Al riguardo ricorda che già lo scorso agosto si è assistito ad un rinvio delle necessarie deliberazioni del CIPE e che la mancata indicazione nella risposta del Governo di una data certa per tali deliberazioni rende concreto il rischio del definanziamento degli ingenti contributi comunitari già stanziati. Conclude, quindi, giudicando paradossale che il presidente del Consiglio dei ministri abbia indicato ieri nel suo discorso alla Camera il « Corridoio 1 Berlino-Palermo » fra le infrastrutture prioritarie, mentre perdura il mancato stanziamento da parte del CIPE delle risorse indispensabili per la concreta realizzazione delle relative opere.

**5-03503 Piffari: realizzazione del nuovo casello autostradale di Dalmine.**

Sergio Michele PIFFARI (IdV) rinuncia alla illustrazione dell'interrogazione in titolo.

Il viceministro Roberto CASTELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Sergio Michele PIFFARI (IdV) replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal Governo, soprattutto con riferimento alla dichiarazione del viceministro secondo cui la realizzazione del nuovo casello autostradale di Dalmine sarebbe strettamente collegata al completamento della Pedemontana. Tale elemento, infatti, non è così decisivo né figura come tale negli accordi stipulati fra il Governo, la Provincia di Bergamo e gli altri soggetti del territorio che il Governo è chiamato ad attuare pienamente.

**La seduta termina alle 15.**

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Giovedì 30 settembre 2010.*

**Audizioni di rappresentanti del Gestore Servizi Energetici (GSE) e di Amici della Terra, nell'ambito della discussione delle risoluzioni 7-00350 Alessandri e 7-00356 Zamparutti in materia di realizzazione di impianti eolici per la produzione di energia.**

Le audizioni informali sono state svolte dalle 15 alle 15.55.

## ALLEGATO 1

**5-03504 Libè: reperimento delle risorse necessarie per il completamento della tangenziale Sud di Parma****TESTO DELLA RISPOSTA**

La Tangenziale sud di Parma, realizzata nel 1989 dall'amministrazione comunale, è stata ceduta all'ANAS il 14 gennaio 2004, in forza della convenzione sottoscritta tra le parti il 17 aprile 2003 ed avente per oggetto « la nuova ripartizione delle rispettive competenze gestionali e il programma delle future realizzazioni per il completamento del Sistema Tangenziale di Parma ».

Il Compartimento ANAS di Bologna aveva predisposto nel dicembre 2004 un progetto dell'importo complessivo di euro 4.600.000,00 per l'adeguamento delle barriere di sicurezza dell'intero sistema « Tangenziale di Parma » nell'ambito del Piano Nazionale per la Sicurezza Stradale e nel Piano Quinquennale per la Manutenzione Straordinaria.

Ad oggi, tuttavia, il progetto non ha copertura finanziaria.

Le condizioni di sicurezza della tangenziale sud di Parma potrebbero indubbiamente essere migliorate con l'inserimento di barriere spartitraffico conformi

alle normative vigenti e la creazione di corsie di accelerazione e decelerazione, dimensionate in base agli attuali volumi di traffico, che, peraltro, risultano di competenza del Comune di Parma, gestore degli svincoli e delle piste ciclabili attorno alla Tangenziale Sud.

Tuttavia, ANAS in data 7 gennaio 2010, ANAS ha predisposto il progetto di adeguamento delle barriere di sicurezza, limitatamente al tratto della Tangenziale Sud, che riveste maggiore criticità ai fini della sicurezza.

Purtroppo, le priorità determinatesi a seguito degli eventi alluvionali che hanno interessato all'inizio dell'anno gran parte del territorio del Paese con interruzione di numerose viabilità statali, hanno ritardato il reperimento dei fondi occorrenti per i lavori di cui sopra.

L'ANAS assicura, comunque, che sono state impartite precise istruzioni ai propri uffici periferici affinché l'intervento venga avviato nel più breve tempo possibile.

## ALLEGATO 2

**5-03501 Ghiglia: realizzazione del sistema di trasporto rapido costiero (TRC) Rimini Fiera – Cattolica****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'intervento denominato « Trasporto Rapido Costiero (TRC) Rimini Fiera-Cattolica » nella sua più ampia definizione di « sistema di trasporto a guida vincolata nell'area metropolitana della costa romagnola: Riccione-Rimini-Cattolica » era già stato finanziato ai sensi della legge n. 211 del 1992, ma a seguito del mancato rispetto dei tempi prefissati, le risorse assegnate per la realizzazione del sistema di Trasporto Rapido Costiero sono andate in economia ai sensi della legge n. 246 del 2002, che disponeva che i contributi assegnati all'intervento avrebbero dovuto essere impegnati entro il 31 dicembre 2002.

Successivamente, tale intervento è stato reinserito nella delibera CIPE attuativa della legge 443 del 2001 (cosiddetta Legge Obiettivo) ed è stato ritenuto prioritario,

nell'ambito di quelli ricadenti nella Regione Emilia Romagna inseriti in Legge Obiettivo.

A valle dei pareri favorevoli resi dalle competenti Commissioni parlamentari ed a seguito del recente decreto di accesso al « Fondo di compensazione » previsto dalla normativa, emesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, è stato predisposto il decreto interministeriale tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell'economia e delle finanze che è attualmente alla valutazione del signor Ministro per la firma e la successiva sottoposizione al Ministro dell'economia e delle finanze. A conclusione del suesposto iter amministrativo, i fondi potranno considerarsi sbloccati.

## ALLEGATO 3

**5-03502 Mariani: sui tempi deliberazioni CIPE per l'avvio della progettazione definitiva delle opere di accesso al Tunnel del Brennero****TESTO DELLA RISPOSTA**

Occorre premettere con chiarezza che il processo di revisione che la Commissione europea ha attivato nel secondo semestre di quest'anno riguarda l'utilizzo dei contributi TEN-T da parte dei 27 Stati dell'Unione europea.

È una revisione di natura prevalentemente contabile il cui scopo è di verificare che le risorse allocate siano tutte utilizzate entro il 2013, ovvero che sussistano i presupposti da parte degli Stati interessati affinché vengano comunque utilizzati, per intero, tutti i contributi assegnati.

Trattandosi di una revisione intermedia, questa ha luogo a metà del periodo di vigenza degli impegni finanziari assunti dalla Commissione europea, che copre un arco di sette anni, che va dal 2007 al 2013.

Le valutazioni degli stati di avanzamento dei singoli progetti europei verranno effettuate a novembre prossimo sulla base della documentazione che i Ministeri dei trasporti hanno inviato alla Commissione europea nel primo trimestre del 2010.

L'Italia infatti, attraverso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha inviato a marzo del 2010, così come previsto dai regolamenti comunitari, gli stati di avanzamento di tutti i progetti nazionali finanziati con fondi TEN-T, tra cui quello relativo alla linea ferroviaria di accesso meridionale al tunnel di base del Brennero.

I dati trasmessi agli inizi del 2010 fanno ovviamente riferimento allo stato di avanzamento conseguito sino alla data del 31 dicembre 2009.

La Corte dei Conti, con la delibera n. 18 del 2 luglio 2010, ha precisato come il ritardo nel precedente avanzamento della progettazione sia da mettere in relazione alla insufficiente disponibilità di risorse per la copertura finanziaria delle relative opere di realizzazione del collegamento ferroviario.

Nel corso dell'incontro con il nuovo coordinatore europeo del PP1, Pat Cox, svoltosi a Roma lo scorso 14 settembre, è stato esposto che l'Italia ha adottato una serie di provvedimenti che consentiranno di recuperare buona parte del tempo decorso sinora inutilmente, dalla data di concessione del contributo, vale a dire dal 5 dicembre 2008.

Al tempo stesso è stata avanzata richiesta di inviare una lettera al Direttore delle reti TEN-T per informarlo dei provvedimenti adottati dal Governo italiano, evidenziando come tali provvedimenti siano in grado di consentire di attivare un processo di spesa che assorba, per intero, il suddetto contributo di 58 milioni di euro, pari al 50 per cento dell'intera spesa prevista tra il 2008 e il 2013.

In questo senso, è stato chiesto alla Commissione europea di valutare attentamente tutte le misure adottate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, prima di prendere qualsiasi decisione in ordine alla rimodulazione del contributo europeo assegnato al progetto in questione.

La citata lettera è stata inoltrata il 17 settembre, subito dopo l'incontro con il



Coordinatore Pat Cox, e, a quanto risulta, è ora all'attenta valutazione della Commissione europea.

Gli elementi sostanziali, messi in evidenza sia nella lettera che nel corso dell'incontro, vertono sugli effetti positivi indotti dalla Legge Finanziaria 2010, e mi riferisco ai commi 232, 233 e 234 dell'articolo 2 che consentono di realizzare le opere prioritarie TEN-T attraverso « lotti costruttivi », dimensionati in modo congruo rispetto ad una programmazione di spesa effettivamente sostenibile, valutata come tale dal Governo.

La procedura prevista dai commi citati crea effettivamente un vincolo di bilancio e di impegno di spesa a favore delle opere selezionate come prioritarie dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e successivamente ratificate come tali dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Una volta imboccata la strada dei « lotti costruttivi » per uno specifico progetto appartenente alla rete TEN-T, si crea un vincolo di destinazione a favore di quest'opera, che si realizzerà quindi attraverso una pianificazione tecnico-finanziaria molto stringente e determinata.

In questo senso, accogliendo le conclusioni della Corte dei Conti, è stato dato mandato di completare l'istruttoria del primo dei quattro lotti principali della linea ferroviaria di accesso sud al tunnel di base del Brennero e di prevedere l'esame da parte del CIPE nel più breve tempo possibile.

L'altra fondamentale misura adottata dal Governo per assicurare continuità di risorse nazionali per il progetto del Tunnel del Brennero e della relativa linea ferroviaria di accesso riguarda quella introdotta con l'articolo 47 della legge 122 del 2010. Questo articolo, modificando la legge del 1997, amplia sia in termini finanziari che in termini di destinazione, il cosiddetto fondo di accantonamento per la ferrovia del Brennero, alimentato attraverso una parte dei proventi dell'A22. Le risorse accantonate sino ad oggi, nonché quelle future, posto che la norma dell'accantonamento è stata estesa oltre la data di scadenza dell'attuale concessione (2014), opportunamente attualizzate, sono in grado di garantire una copertura determinante per la realizzazione sia del tunnel di base che del progetto delle relative opere d'accesso.

## ALLEGATO 4

**5-03503 Piffari: realizzazione del nuovo casello autostradale di Dalmine****TESTO DELLA RISPOSTA**

Lo svincolo e la stazione di Dalmine rientrava tra gli interventi da realizzare da parte di Autostrade Concessioni e Costruzioni Autostrade S.p.A. nell'ambito della convenzione sottoscritta con ANAS S.p.A. in data 4 agosto 1997 e successivi atti aggiuntivi.

Successivamente, in sede di definizione del nuovo testo di «convenzione unica» sottoscritta in data 12 ottobre 2007, approvata dalla legge n. 101 del 2008 – novativa e sostitutiva dei precedenti atti convenzionali, ANAS S.p.A. ed Autostrade per l'Italia S.p.A. hanno valutato, a fronte del non ancora consolidato scenario in-

frastrutturale, con particolare riferimento al tracciato ed alla realizzazione della Pedemontana Lombarda, di stralciare la realizzazione di detto intervento, destinando il relativo impegno di spesa ad altri interventi di più immediata realizzazione.

Al ricrearsi dei presupposti per la realizzazione dell'intervento, ANAS S.p.A., d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, potrà richiedere ad Autostrade per l'Italia S.p.A. di svilupparne la progettazione e valutarne congiuntamente l'inserimento nell'ambito degli impegni di convenzione, nella relativa voce Altri Investimenti.

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Disciplina del servizio di noleggio di autoveicoli con conducente. C. 1971 Bosi e C. 3694 Garofalo ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	93
Disposizioni per la costruzione e l'esercizio di navi cisterna specializzate nel recupero di idrocarburi sversati in mare. C. 3548 Meta ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	96
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	97

##### SEDE REFERENTE

*Giovedì 30 settembre 2010. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.*

#### La seduta comincia alle 9.

##### Disciplina del servizio di noleggio di autoveicoli con conducente.

**C. 1971 Bosi e C. 3694 Garofalo.**

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che la Commissione, ai sensi del comma 1 dell'articolo 77 del Regolamento, procederà all'esame abbinato delle due proposte di legge in oggetto, dal momento che essi vertono su materia identica.

Vincenzo GAROFALO (PdL), *relatore*, rileva che la Commissione è chiamata ad esaminare due proposte di legge aventi per oggetto l'identico tema della disciplina del servizio di noleggio di autoveicoli con conducente. Si sofferma, in primo luogo,

sulle finalità ed i contenuti della proposta di legge di cui è primo firmatario, ma che è stata sottoscritta anche da un ampio numero di colleghi del gruppo. Al riguardo, si limita a richiamare le questioni essenziali, rinviando, per una più estesa illustrazione, alla relazione scritta che nello stampato precede il testo della proposta di legge.

Osserva che la proposta è finalizzata a superare una situazione di oggettiva difficoltà, determinatasi nel settore dei servizi di trasporto pubblico non di linea, a seguito della entrata in vigore del decreto-legge n. 207 del 2008. Le modifiche introdotte da tale decreto alla legge n. 21 del 1992, che disciplina la materia, comportano infatti pesanti limitazioni all'attività di noleggio con conducente, con forti ripercussioni sulla possibilità di esercitare l'attività in regime di libera concorrenza. L'applicazione di tali norme è stata proprio per questi motivi prorogata, in attesa di pervenire ad una più equilibrata soluzione normativa, alla quale più volte ha fatto richiamo la Commissione trasporti della Camera in occasione dei pareri espressi sui provvedimenti di proroga.

Rileva che le disposizioni sopra citate appaiono di dubbia conformità ai principi di ripartizione della competenza legislativa, di cui all'articolo 117 della costituzione, che riserva alle regioni la legislazione in tema di trasporto pubblico locale. Né possono essere ricondotte alla competenza statale in materia di tutela della concorrenza, dal momento che l'obiettivo perseguito appare piuttosto quello di porre condizioni alla facoltà di svolgimento della predetta attività, determinando un effetto limitativo della concorrenza.

In prossimità della scadenza del 31 marzo 2010, a decorrere dalla quale sarebbero entrate in vigore le norme in questione, è intervenuto il decreto-legge n. 40 del 2010, convertito dalla legge n. 73 del 2010, che ha previsto l'adozione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di disposizioni attuative della disciplina dettata dalla legge n. 21 del 1992, finalizzate ad impedire pratiche di esercizio abusivo o illegale del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente. Con il medesimo decreto dovrebbero essere altresì definiti gli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio dei titoli autorizzativi da parte dei comuni. Per l'adozione del decreto ministeriale era stabilito un termine di sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Con riferimento a tale disposizione, la IX Commissione della Camera, nel parere espresso sul disegno di legge di conversione, ha evidenziato una duplice esigenza. In primo luogo, ha sottolineato la necessità di tempi adeguati, per pervenire, attraverso il confronto con i soggetti rappresentativi dei settori interessati, alla definizione della disciplina attuativa; a tal fine il parere riteneva insufficiente un periodo di sessanta giorni e proponeva di fissare, per l'adozione del decreto ministeriale, il termine del 31 dicembre 2010. In secondo luogo, con il parere è stata rilevata l'opportunità di superare le penalizzazioni e gli ostacoli ingiustificati che erano stati posti all'esercizio del servizio di noleggio con conducente, mediante un complesso di

interventi sul dettato della legge n. 21 del 1992, come successivamente modificato dal decreto-legge n. 207 del 2008.

Segnala che le richieste contenute nella proposta di parere sono state ribadite nell'ordine del giorno Valducci n. 9/3350-A/16, riferito al medesimo disegno di legge, sottoscritto da deputati appartenenti a tutti i gruppi parlamentari e approvato dall'Assemblea della Camera nella seduta del 6 maggio 2010. Il decreto-legge n. 78 del 2010, per l'adozione del decreto ministeriale, come modificato dalla legge di conversione n. 122, ha poi differito il termine al 31 dicembre 2010.

Con la proposta in esame si intende ricondurre la normativa in questione al rispetto dei principi di tutela della concorrenza e di libertà di iniziativa economica, oltre che delle competenze di regioni ed enti locali, sopprimendo nel contempo le disposizioni più penalizzanti per il settore del noleggio con conducente, quali introdotte dal decreto-legge n. 207 del 2008.

L'articolo 1 della proposta novella l'articolo 3 della legge n. 21 del 1992, che definisce il servizio di noleggio con conducente. Tale servizio si rivolge all'utenza specifica che faccia apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo o a viaggio. Lo stazionamento dei mezzi avviene, come già previsto, all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco. Rispetto alla norma vigente viene eliminata la necessità che la richiesta dell'utente sia avanzata presso la rimessa. Inoltre non è più richiesto che la sede del vettore e la rimessa siano situate, esclusivamente, nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

L'articolo 2 sostituisce l'articolo 5-bis della legge n. 21 del 1992, introdotto dall'articolo 29 del decreto-legge n. 207 del 2008, che regola l'accesso dei veicoli che svolgono il servizio, nei territori di comuni diversi da quello che ha rilasciato l'autorizzazione. I comuni hanno la facoltà di subordinare l'accesso al proprio territorio, o alle aree a traffico limitato, da parte dei suddetti veicoli, ad una preventiva comunicazione che attesti, mediante autocerti-

ficazione, l'osservanza e la titolarità dei requisiti di operatività previsti dalla presente legge. Viene soppressa la necessità, contenuta nel vigente articolo 5-bis, di indicare i dati del singolo servizio per il quale si effettua la comunicazione e la possibilità, per il comune, di imporre il pagamento di un importo di accesso. La nuova norma, eliminando il riferimento al singolo servizio, prevede una comunicazione di valenza generale.

L'articolo 3 modifica i commi 3 e 4 dell'articolo 11 della legge n. 21/1992, ripristinando la versione precedente all'entrata in vigore dell'articolo 29 del decreto-legge n. 207/2008.

Per il servizio di noleggio con conducente restano pertanto in vigore: il divieto di sostare nei posteggi di stazionamento su suolo pubblico, situati nei comuni dove è esercitato il servizio taxi (comma 3); la possibilità di utilizzare le corsie preferenziali e le altre facilitazioni alla circolazione riservate ai taxi e ai mezzi pubblici (comma 3); l'obbligo di effettuare le prenotazioni di trasporto presso le rispettive rimesse (comma 4).

L'articolo 4 prevede infine che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, venga emanato un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, contenente disposizioni attuative della legge in esame, volte ad impedire l'esercizio abusivo del servizio di taxi e di noleggio con conducente e le pratiche non conformi ai principi ordinamentali della materia. Lo stesso decreto dovrà definire gli indirizzi generali per l'attività di programmazione e pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio dei titoli autorizzativi da parte dei comuni. Il decreto sarà emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza unificata, e sentite le competenti Commissioni parlamentari.

Segnala che la proposta di legge di cui è primo firmatario è abbinata, ai fini dell'esame da parte della Commissione, alla proposta di legge di cui è primo firmatario l'onorevole Bosi, che detta integralmente una nuova disciplina dell'attività di trasporto mediante noleggio con

conducente. Rileva in proposito che in ogni caso sarebbe necessario prevedere un coordinamento con le disposizioni vigenti, definite dalla legge n. 21 del 1992. Ritiene altresì che forse non sia opportuno definire una disciplina legislativa molto dettagliata su materia di competenza, sotto il profilo normativo e amministrativo, delle regioni e degli enti locali, limitandosi piuttosto a stabilire disposizioni di principio. In proposito nella relazione scritta della proposta di legge di cui è primo firmatario si ricordava come già la legge n. 21 del 1992, pur essendo precedente alle modifiche del titolo V della Costituzione, si configurasse come legge-quadro.

In ogni caso, intende considerare con attenzione le singole disposizioni contenute nella proposta di legge presentata dall'onorevole Bosi e da altri deputati, in modo da valutare l'opportunità di trarne integrazioni al testo da lui predisposto, eventualmente nell'ambito dei lavori di un apposito comitato ristretto, di cui la Commissione potrà deliberare la costituzione.

Infine, in relazione alle modalità di esame delle proposte di legge, segnala altresì l'opportunità che, prima di passare alla definizione del testo, la Commissione proceda ad una serie di audizioni informali, che permettano di ascoltare le regioni e gli enti locali, nonché le organizzazioni rappresentative delle imprese che svolgono il servizio di taxi e quello di servizio di noleggio con conducente. A tal fine si potrà tener conto sia delle organizzazioni chiamate a partecipare al tavolo tecnico istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sia delle organizzazioni delle imprese di noleggio con conducente che la Commissione già in una precedente occasione ha avuto modo di sentire.

Silvia VELO (PD) condivide la proposta di audizioni, rilevando la frammentazione del settore, che risulta determinata da fattori territoriali piuttosto che essere dovuta a differenziazioni del tipo di attività svolta. Segnala, in particolare, che i problemi sui quali interviene la proposta di legge di cui è primo firmatario il collega

Garofalo sono riconducibili alla situazione di Roma. Per questo nell'attività conoscitiva della Commissione ritiene che si debba tener conto delle situazioni che sussistono nelle diverse aree del territorio nazionale.

Antonio MEREU (UdC) a nome del proprio gruppo esprime l'assenso sulla proposta che la Commissione svolga audizioni in cui siano coinvolte le regioni, gli enti locali e le associazioni rappresentative delle categorie comunque interessate.

Mario LOVELLI (PD) sottolinea che si è comunque in presenza di un inadempimento del Ministero, che non ha ancora adottato il decreto ministeriale. Sollecita pertanto nel seguito dell'esame la presenza di un rappresentante del Ministero per dare conto della posizione e delle intenzioni del Governo.

Marco DESIDERATI (LNP) esprime soddisfazione per il testo presentato dal collega Garofalo. In relazione a quanto osservato dal collega Lovelli, ritiene che l'inadempienza del Ministero fornisca la possibilità di rivedere la normativa di base.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ricorda che la Commissione nel suo complesso o singoli membri della stessa, hanno più volte espresso i propri intendimenti sulla materia in esame, nell'ambito di pareri su disegni di legge di conversione di decreti-legge ovvero mediante risoluzioni o ordini del giorno presentati in Assemblea. Ritiene pertanto positivo che la questione sia affrontata attraverso una apposita iniziativa legislativa sul tema. Auspica pertanto che si possa pervenire rapidamente all'approvazione di una legge che definisca la disciplina del servizio in questione, anche per contrastare fenomeni di irregolarità che si presentano su tutto il territorio nazionale. Rinvia infine alle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza previsto per la giornata odierna per quanto concerne la definizione delle modalità con cui si svolgerà il seguito dell'esame delle proposte di

legge. In tale sede ritiene che sarà anche valutata l'opportunità di svolgere una specifica attività conoscitiva mediante audizioni informali dei soggetti indicati nel corso del dibattito.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni per la costruzione e l'esercizio di navi cisterna specializzate nel recupero di idrocarburi sversati in mare.**

**C. 3548 Meta.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Michele Pompeo META (PD), *relatore*, rileva che la proposta di legge in esame intende promuovere iniziative concrete in relazione ai rischi connessi con gli incidenti nei quali siano coinvolte navi petroliere. La proposta si ricollega ai principi ispiratori della legge n. 51 del 2001, recante « Disposizioni per la prevenzione dell'inquinamento derivante dal trasporto marittimo di idrocarburi e per il controllo del traffico marittimo », la quale aveva già introdotto misure rilevanti, come il divieto di iscrivere nei registri tenuti dalle autorità nazionali le navi cisterna, abilitate al trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi e chimici, a singolo scafo, la cui età risalga ad oltre venti anni. Le norme in questione sono state introdotte anche in relazione alla politica di sicurezza marittima elaborata in sede comunitaria, consolidatasi dopo il verificarsi di gravi incidenti in mare che hanno visto coinvolte grandi navi cisterna (la Erika nel 1999, la Prestige nel 2002).

Osserva che mentre la normativa interna appare conforme ai principi comunitari, per quanto riguarda gli aspetti della prevenzione e degli strumenti di controllo circa la idoneità delle unità navali al trasporto di idrocarburi, sembra necessario intervenire anche sul versante degli interventi da attivare nel caso in cui in-



cidenti come quelli sopra ricordati possano verificarsi al largo delle coste del nostro Paese.

La proposta è finalizzata pertanto, come specificato dall'articolo 1, a favorire la costruzione di navi da adibire ad interventi di emergenza e di recupero di prodotti petroliferi sversati in mare in conseguenza di incidenti, di collisioni o di sinistri alle piattaforme, ai fini della salvaguardia della vita umana in mare e dell'ambiente. L'articolo 2 dispone al comma 1 che lo Stato italiano promuova la costruzione e la messa in uso di due navi cisterna specializzate atipiche, destinate al recupero di grandi quantità di idrocarburi sversati in mare in qualunque condizione meteorologica, in conformità alle determinazioni assunte in sede comunitaria, con particolare riguardo alle conclusioni dei Ministri dei trasporti dell'Unione europea nell'ambito della sessione del Consiglio 5 e 6 dicembre 2002. Il comma 2 demanda ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro due mesi dalla entrata in vigore della legge, la definizione delle caratteristiche tecniche delle navi. Nei due mesi successivi all'emanazione del decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dovrà promuovere una procedura concorsuale a livello europeo per la costruzione e la gestione delle navi. Per quanto riguarda le attività affidate alle navi, esse formeranno oggetto di un'apposita convenzione, stipulata dal Ministero con la società aggiudicataria. Nella convenzione, ai sensi del comma 3, verranno indicati: la durata della concessione, comunque non superiore a venti anni; la tipologia del servizio; la tabella d'armamento; le eventuali prescrizioni che il Ministero riterrà opportune per garantire

gli interventi di rimozione dei prodotti sversati in mare e per la salvaguardia della vita umana in mare e dell'ambiente. Il comma 4 precisa che alla società concessionaria del servizio si applica l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 457 del 1997, il quale prevede l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il personale delle imprese armatrici avente i requisiti per l'iscrizione nelle matricole della gente di mare ed imbarcato su navi iscritte nel Registro internazionale. Il comma 5 prevede che, per la copertura degli oneri finanziari, quantificati in 26 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2011, si provveda con gli stanziamenti di un fondo appositamente istituito dall'articolo 3, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il fondo viene finanziato dalle società importatrici di petrolio e di prodotti derivati, mediante versamento di un importo di 18 centesimi di euro per ogni tonnellata acquistata a decorrere dal 1 gennaio 2011, per la durata di venti anni.

Mario VALDUCCI, *presidente*, rinvia anche in questo caso alle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza per le modalità e i tempi con cui avrà luogo il seguito dell'esame del provvedimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 9.20.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.20 alle 9.25.

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive. Atto n. 250 (Rilievi alla VIII Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	98
--	----

#### SEDE CONSULTIVA:

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. C. 3687 ed abb. Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	101
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	101
---	-----

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 30 settembre 2010. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.*

#### La seduta comincia alle 14.20.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.**

**Atto n. 250.**

(Rilievi alla VIII Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Raffaello VIGNALI (Pdl), *relatore*, ricorda che la X Commissione è stata autorizzata dal Presidente della Camera, ai

sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, a trasmettere alla VIII Commissione Ambiente i rilievi per i profili di propria competenza sullo schema di decreto legislativo che recepisce la direttiva 2008/798/CE relativa ai rifiuti, attraverso modifiche e integrazioni alla Parte quarta (Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati) del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice ambientale).

Osserva preliminarmente che la normativa in esame ha un fortissimo impatto sulle imprese, in particolare per quanto riguarda il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri), che dovrebbe entrare in vigore dalla giornata di domani, anche se le Camere di commercio non hanno ancora distribuito gli strumenti tecnici necessari alla sua attivazione. Ciò è tanto più preoccupante, dal momento che sono previste sanzioni pesanti, anche retroattive, per chi non si attiene alle nuove modalità di gestione dei rifiuti. Preannuncia quindi la presentazione di un'articolata

proposta di rilievi volta ad evidenziare modalità per contenere eventuali impatti negativi dell'introduzione del Sistri sul sistema delle imprese.

Sottolinea che la direttiva quadro 2008/98/CE si propone di favorire l'avvicinamento dell'Unione europea a quella che viene definita la « società del riciclaggio », caratterizzata dalla limitazione della produzione di rifiuti e dall'utilizzazione dei rifiuti come risorse; impostazione che, in linea con l'articolo 174, paragrafo 1, del Trattato sulla Comunità europea, persegue l'obiettivo di ridurre al minimo le conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente. Rispetto alla precedente direttiva sui rifiuti 2006/12/CE, si accentua quindi un approccio basato sulla tracciabilità dell'intero ciclo di vita dei prodotti e dei materiali, anziché incentrato unicamente sulla fase in cui essi diventano rifiuti. La nuova direttiva conferma il tradizionale principio « chi inquina paga ». Il produttore di rifiuti e il detentore di rifiuti devono quindi gestire i rifiuti, secondo il diritto comunitario, in modo da garantire un livello elevato di protezione dell'ambiente e della salute umana.

Il termine per il recepimento della direttiva 2008/98/CE da parte degli Stati membri è fissato al 12 dicembre 2010. Ai fini del recepimento della direttiva nell'ordinamento nazionale, essa è stata inclusa nell'allegato B della legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008).

Secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa, il provvedimento nasce dall'esigenza di ottimizzare nel complesso le disposizioni della normativa sui rifiuti, senza peraltro modificarne la struttura essenziale e le disposizioni principali. Esso mira, anche attraverso un rafforzamento della gerarchia del trattamento dei rifiuti e l'introduzione di misure da adottare per la prevenzione dei rifiuti, a ridurre, in conformità alla strategia europea sulle risorse, gli impatti ambientali derivanti dalla produzione e dalla gestione dei rifiuti e a controllarne, attraverso il sistema di tracciabilità dei rifiuti (Sistri), la tracciabilità, al fine di prevenire la gestione illegale dei rifiuti.

Lo schema si compone di 34 articoli e 5 allegati

Le principali novità riguardano: la definizione di sottoprodotto, (già prevista dall'ordinamento nazionale) che viene resa più aderente al disposto comunitario; il riutilizzo di terre e rocce da scavo che, se il materiale di risulta non è contaminato, viene considerato un sottoprodotto e può essere riutilizzato in loco; la definizione di CDR, volta a consentire la produzione di energia dai rifiuti, considerando quindi il rifiuto non più uno scarto ma una risorsa economica, con vantaggi sia in termini ambientali che di bolletta energetica; la codificazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti-Sistri, attraverso l'inquadramento nell'ambito normativo europeo del provvedimento istitutivo del sistema. Il decreto definisce inoltre le sanzioni per l'inosservanza delle previsioni relative al Sistri che non potevano essere contenute nel decreto ministeriale istitutivo; la definizione di obiettivi di recupero di alcuni materiali: per vetro, carta, plastica e metalli viene fissata al 2020 una soglia tassativa minima di recupero, il 50 per cento; una gerarchia dei rifiuti, con un ordine di priorità che prevede la prevenzione, cioè misure che riducono la quantità di rifiuti anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita; la preparazione per il riutilizzo, ovvero le operazioni di controllo, pulizia e riparazione attraverso cui i prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento; il riciclaggio, il recupero (ad esempio di energia, quando cioè i rifiuti svolgono un ruolo utile sostituendo altri materiali) e lo smaltimento.

Per quanto concerne le competenze della Commissione attività produttive, si segnalano in particolare i seguenti articoli.

L'articolo 178-*bis* che introduce, recependo l'articolo 8 della direttiva, disposizioni finalizzate a consentire l'applicazione (facoltativa) del principio della responsabilità estesa del produttore del prodotto, secondo cui il produttore deve essere responsabile di tutte le varie fasi di gestione del prodotto e quindi anche del

rifiuto che ne deriva. Lo stesso articolo reca la definizione di produttore del prodotto, che viene inteso come « qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti ». Il comma 4 prevede quindi la possibilità, per i decreti attuativi, di addossare i costi della gestione dei rifiuti parzialmente o interamente al produttore del prodotto causa dei rifiuti. Nel caso il produttore partecipi parzialmente, il distributore concorre fino all'intera copertura dei costi.

Il nuovo articolo 180-*bis* impone: alle pubbliche amministrazioni, la promozione di iniziative volte a favorire il riutilizzo dei prodotti e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti; al Ministero dell'ambiente, di adottare misure per la promozione del riutilizzo dei prodotti e della preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, anche attraverso l'introduzione della responsabilità estesa del produttore.

Gli articoli 15 e 16 dello schema si occupano degli adempimenti documentali, integrandoli e adattandoli sia all'articolo 17 della direttiva che prevede la tracciabilità per i rifiuti pericolosi, che al decreto ministeriale 17 dicembre 2009 con il quale è stato istituito il Sistri. Da qui la nuova formulazione dell'articolo 188 (Responsabilità della gestione dei rifiuti). In particolare si definiscono le responsabilità nella gestione dei rifiuti imputandole non solo al produttore iniziale o altro detentore ma anche l'eventuale intermediario, commerciante, ente o impresa che effettui le operazioni di trattamento dei rifiuti.

Si segnalano altresì le nuove formulazioni degli articoli 188-*bis* (Controllo della tracciabilità dei rifiuti), 188-*ter* (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – Sistri), 189 (Catasto dei rifiuti), 190 (Registri di carico e scarico), 193 (Trasporto dei rifiuti) e 194 (Spedizioni transfrontaliere).

All'articolo 195 sono introdotte ulteriori competenze in capo allo Stato, relative alla definizione di linee guida, sentita la Conferenza Unificata, sui contenuti mi-

nimi delle autorizzazioni, nonché sulle attività di recupero energetico dei rifiuti.

Ai sensi dell'articolo 197 alle Province sono attribuiti controlli periodici sugli enti e le imprese che producono rifiuti pericolosi e le imprese che raccolgono/trasportano rifiuti a titolo professionale.

Le modifiche agli articoli 213 e 214 apportano alcune necessarie precisazioni in tema di procedure semplificate ed oneri relativi che gravano in capo alle imprese.

Il nuovo testo dell'articolo 255 del Codice ambientale modifica il regime sanzionatorio nel caso di abbandono di rifiuti. Le modifiche all'articolo 255 e i nuovi articoli 260-*bis* e 260-*ter* introducono il sistema sanzionatorio relativo al funzionamento del Sistri e per l'adeguamento all'articolo 36 della direttiva che prevede l'adozione, da parte degli Stati membri, di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive. In particolare, vengono innalzate le sanzioni amministrative con specifico riferimento all'ipotesi in cui i rifiuti appartengano alla categoria dei « rifiuti pericolosi ».

Il nuovo testo dell'articolo 258, relativo alla violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari, riguarda prevalentemente i soggetti che possono, su base volontaria, non aderire al Sistri. Gli articoli aggiuntivi 264-*bis*, 264-*ter* e 264-*quater* contengono alcune disposizioni di coordinamento ed alcune abrogazioni necessarie a seguito dell'istituzione del Sistri.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.35.**

**SEDE CONSULTIVA**

*Giovedì 30 settembre 2010 — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.*

**La seduta comincia alle 14.35.**

**Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario.**

**C. 3687 ed abb. Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla VII Commissione).

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 28 ottobre 2010.

Manuela DAL LAGO, *presidente e relatore*, sottolinea l'esigua attinenza della materia in esame con le competenze della Commissione, propone di esprimere un parere di nulla osta.

Paolo FADDA (PD) ritiene opportuno, in considerazione di alcuni approfondimenti che il suo gruppo sta svolgendo, votare la proposta di parere in una prossima seduta.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, riterrebbe preferibile procedere alla votazione nella giornata odierna, ribadendo che il provvedimento in esame tocca in maniera estremamente marginale le competenze della Commissione e che proprio per questo ha formulato un parere di nulla osta.

Paolo FADDA (PD), evidenziato che la sua richiesta non ha carattere ostruzionistico, ma che il provvedimento reca disposizioni di notevole rilievo generale, ritiene vi siano i tempi per procedere alla votazione nella prossima seduta.

Alberto TORAZZI (LNP), concordando con le osservazioni della presidente, riterrebbe preferibile approvare il parere nella giornata odierna.

Fabio GAVA (Pdl), nell'accedere alle valutazioni della presidente, ritiene tuttavia si possa venire incontro alle richieste dell'opposizione e votare la proposta di parere nella prossima seduta.

Manuela DAL LAGO, *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.50.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.05.

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti l'integrazione della composizione della Commissione medico-ospedaliera per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio. C. 2360 Pelino ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	102
Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito. Nuovo testo C. 2424 Antonino Foti e abbinata C. 3089 Jannone ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	105

##### SEDE CONSULTIVA:

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. C. 3687 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla VII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	106
--	-----

##### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Predisposizione del programma dei lavori per il periodo ottobre-dicembre 2010 .....	108
---	-----

##### SEDE REFERENTE

*Giovedì 30 settembre 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.*

#### **La seduta comincia alle 14.25.**

**Disposizioni concernenti l'integrazione della composizione della Commissione medico-ospedaliera per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio.**

**C. 2360 Pelino.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Vincenzo Antonio FONTANA (PdL), *relatore*, osserva che la proposta di legge n. 2360, composta di un solo articolo, è volta prevedere l'integrazione, con un

membro dell'Unione Nazionale Mutilati per Servizio (U.N.M.S.), della composizione delle Commissioni medico-ospedaliere per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, di cui all'articolo 165, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e del Comitato di verifica per le cause di servizio, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461; secondo la relazione illustrativa, la necessità di provvedere all'integrazione discende dal ruolo attivo svolto dall'U.N.M.S., che di fatto « raggruppa in associazione tutti coloro che, alle dipendenze dello Stato e degli enti locali, territoriali e istituzionali, hanno riportato mutilazioni e infermità in servizio e per causa di servizio », e che « pertanto rappresenta e tutela gli interessi, morali e materiali, dei gloriosi caduti e soggetti che abbiano riportato invalidità nella lotta contro la criminalità ». A tale



proposito, giudica opportuno ricordare, in via preliminare, che la Commissione medico-ospedaliera per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio (che di seguito denominerà, per comodità di esposizione, semplicemente « Commissione »), istituita dall'articolo 165 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973, recante il testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, ha il compito di esprimere il giudizio sanitario sulle cause e sull'entità delle menomazioni dell'integrità fisica del dipendente, ovvero sulle cause della sua morte; le Commissioni sono costituite presso gli ospedali militari principali o secondari dei comandi militari territoriali di regione, presso gli ospedali militari marittimi e le infermerie autonome militari marittime e presso gli istituti medico legali dell'Aeronautica militare.

Fa notare che originariamente ogni Commissione era costituita da almeno tre ufficiali medici, compreso il presidente, ed era presieduta dal direttore dell'ospedale, dell'infermeria o dell'istituto medico presso cui era costituita oppure da un ufficiale medico superiore delegato dal direttore; successivamente, il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, ha modificato la composizione della Commissione, disponendo che essa sia composta di tre ufficiali medici, di cui almeno uno, preferibilmente, specialista in medicina legale e delle assicurazioni. Ricorda che le funzioni di presidente sono assunte dal direttore dell'Ente sanitario militare o dall'ufficiale superiore medico da lui delegato e che, quando la Commissione deve pronunciarsi su infermità o lesioni di militari appartenenti a forze armate diverse o di appartenenti a corpi di polizia, anche ad ordinamento civile, essa è composta di due ufficiali medici, di cui uno con funzioni di presidente e di un ufficiale medico o funzionario medico della forza armata, corpo o amministrazione di appartenenza. Rammenta poi che il Comitato di verifica per le cause di servizio (ex Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie) ha il compito di esprimere pareri sulla dipendenza delle in-

fermità contratte o delle lesioni riportate dal dipendente ovvero sulle cause della morte, nei casi previsti dalla legge; il Comitato è formato da un numero di componenti non superiore a quaranta e non inferiore a trenta, scelti fra gli esperti della materia, provenienti dalle diverse magistrature, dall'Avvocatura dello Stato e dal ruolo dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, nonché tra gli ufficiali superiori medici delle Forze armate e qualifiche equiparate delle Forze di polizia di Stato a ordinamento civile e militare e tra funzionari medici delle amministrazioni dello Stato preferibilmente specialisti in medicina legale e delle assicurazioni. Per l'esame delle domande relative a militari o appartenenti a corpi di polizia, anche a ordinamento civile, il Comitato è di volta in volta integrato da un numero di ufficiali o funzionari dell'arma, corpo o amministrazione di appartenenza, non superiore a due.

Per quanto concerne, invece, l'U.N.M.S., segnala che si tratta di un ente morale, posto sotto la vigilanza del Ministero dell'interno (che ne approva i bilanci) al quale è riconosciuta la rappresentanza e la tutela degli interessi morali e materiali dei mutilati ed invalidi per causa di servizio, militare e civile, presso le pubbliche amministrazioni e presso tutti gli enti ed istituti che hanno per scopo l'assistenza, la rieducazione ed il lavoro dei minorati per causa di servizio; l'U.N.M.S., inoltre, collabora con le competenti amministrazioni dello stato nello studio dei problemi dei minorati per causa di servizio e delle provvidenze in loro favore e provvede alla designazione dei rappresentanti dei mutilati ed invalidi per causa di servizio (militare e civile) nelle amministrazioni degli istituti aventi come scopo l'assistenza, la rieducazione e l'istruzione dei minorati per causa di servizio, e in tutti gli altri casi in cui le norme statutarie di enti ed istituti prevedano una rappresentanza delle richiamate categorie nella propria amministrazione.

In conclusione, considerato che si tratta di un provvedimento le cui finalità, peral-

tro limitate, non possono che essere condivise, auspica che si svolga un esame approfondito ma rapido, che possa portare in breve tempo alla sua approvazione.

Cesare DAMIANO (PD) avverte che il suo gruppo si riserva di svolgere i necessari approfondimenti sul merito del provvedimento in esame, fermo restando che, in linea di principio, l'intervento proposto non sembrerebbe avere un carattere negativo.

Tiene, peraltro, a segnalare una questione di metodo, ricordando come il provvedimento in titolo non risulti iscritto nel programma dei lavori della Commissione per il mese di settembre e, malgrado ciò, esso sia stato inserito — a sorpresa — nel calendario della corrente settimana. Trattandosi, a suo avviso, di un problema di correttezza nei rapporti istituzionali, invita la presidenza a garantire certezza nel rispetto delle richieste formulate da tutti i gruppi, evitando di privilegiare i soli provvedimenti segnalati dai gruppi di maggioranza. Più in generale, auspica che sia assicurata una più funzionale organizzazione dei lavori della Commissione, anche in relazione alla presenza del Governo alle sedute, atteso che — pur a fronte delle avvenute dimissioni del sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali — è auspicabile chiedere al Ministro Sacconi di partecipare, in questa fase di transizione, ai lavori della Commissione, facendo notare come numerose interrogazioni siano da tempo in attesa di risposta da parte del suo dicastero.

Si riserva, in ogni caso, di porre puntualmente all'attenzione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, le questioni appena segnalate.

Silvano MOFFA, *presidente*, al fine di evitare equivoci circa il provvedimento in esame, ricorda che tale argomento era stato inserito nella proposta di calendario sottoposta all'attenzione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione della scorsa settimana. Più in generale, ritiene che la presidenza abbia sempre assicurato un'or-

ganizzazione dei lavori idonea a non prevaricare le richieste di nessun gruppo parlamentare.

Cesare DAMIANO (PD) sottolinea lo stupore con il quale, nell'ultima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il suo gruppo aveva accolto l'inserimento nel calendario dei lavori della corrente settimana di un provvedimento non incluso nel programma trimestrale. In ogni caso, paventa il rischio che i gruppi di opposizione possano incontrare maggiore fatica, rispetto alla maggioranza, per ottenere la calendarizzazione dei proprio provvedimenti.

Silvano MOFFA, *presidente*, intende ribadire che vi è la massima attenzione della presidenza nei confronti delle richieste formulate da tutti i gruppi.

Maria Grazia GATTI (PD), cogliendo l'occasione del confronto di metodo appena apertosi, ricorda che non risulta ancora costituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il preannunciato tavolo di lavoro sul problema della tutela dei posti di lavoro del personale operante nel settore dei servizi di pulizia e sorveglianza nelle scuole. Si domanda pertanto se, in assenza di novità sull'argomento, non sia giunto il caso di attivare altri strumenti di sindacato ispettivo per sensibilizzare il Governo.

Silvano MOFFA, *presidente*, ritiene superfluo far notare alla Commissione che le dimissioni del sottosegretario Viespoli dal suo incarico di Governo hanno reso problematico il rispetto di un impegno assunto dall'Esecutivo, che tuttavia sarà nuovamente sollecitato dalla presidenza nei confronti del dicastero competente.

Gaetano PORCINO (IdV), soffermandosi sul testo del progetto di legge all'esame della Commissione, pur valutando meritoria l'attività di chi rappresenta coloro che abbiano riportato una invalidità al servizio dello Stato, si interroga sull'ef-

fettiva utilità di prevedere l'integrazione, con un membro dell'Unione Nazionale Mutilati per Servizio, della composizione delle commissioni medico-ospedaliere per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, attesa la natura prettamente tecnica del ruolo svolto da tali organi, chiamati, nella sostanza, a formulare giudizi di tipo sanitario. Riservandosi il suo gruppo di esprimere una posizione più compiuta sul provvedimento nel prosieguo dell'esame, dichiara, tuttavia, sin d'ora un orientamento sostanzialmente contrario, atteso l'elevato rischio di favorire, nell'ambito delle richiamate commissioni, il sorgere di potenziali conflitti di interessi.

Marialuisa GNECCHI (PD) dichiara come sia difficile non condividere le finalità del provvedimento in esame, dal momento che esso propone di coinvolgere l'U.N.M.S. – attraverso la designazione di un suo medico – nella composizione delle commissioni medico-ospedaliere per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio. Si tratta, pertanto, di una misura importante, che riconosce il ruolo fondamentale svolto da tale ente morale a tutela di coloro che hanno riportato mutilazioni ed infermità in servizio e per causa di servizio nell'ambito del pubblico impiego, settore nel quale vigono criteri e procedure di riconoscimento dell'invalidità diversi rispetto a quanto previsto in ambito privato. Soffermandosi proprio sui rapporti tra settore pubblico e privato in materia previdenziale ed assicurativa, coglie l'occasione anche per sollecitare la calendarizzazione di un progetto di legge del suo gruppo (A.C. 758, a prima firma del deputato Bellanova), recante disposizioni in materia di cumulo tra le prestazioni erogate dall'INAIL e dall'INPS, volto a reintrodurre il cumulo tra le pensioni di inabilità, di reversibilità o l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'INPS – liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale – e la rendita vitalizia liquidata dall'INAIL per lo stesso evento invalidante.

Ritiene che l'avvio dell'esame di tale proposta normativa rappresenterebbe un segnale positivo lanciato dal Parlamento nella direzione di una maggiore tutela della sicurezza sul lavoro e del riconoscimento di un adeguato trattamento previdenziale per tali soggetti, anche considerato che si è in prossimità della giornata nazionale delle vittime degli incidenti sul lavoro, organizzata dall'ANMIL.

Silvano MOFFA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito.**

**Nuovo testo C. 2424 Antonino Foti e abbinata C. 3089 Jannone.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 31 marzo 2010.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che il 31 marzo scorso la Commissione ha inviato alle competenti Commissioni parlamentari, per l'espressione del prescritto parere, un nuovo testo della proposta di legge n. 2424, come risultante dagli emendamenti approvati: da quella data, sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni II (Giustizia) e XII (Affari sociali), i pareri favorevoli con condizione della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, il parere favorevole con condizione e osservazione della I Commissione (Affari costituzionali), nonché i pareri favorevoli con osservazioni delle Commissioni VI (Finanze), VIII (Ambiente) e X (Attività produttive).

Fa presente, inoltre, che la V Commissione (Bilancio) ha richiesto al Governo, lo scorso 13 aprile, la predisposizione della

relazione tecnica per la quantificazione degli oneri; a fronte della predetta richiesta, è stata inviata una prima relazione tecnica, in data 17 giugno 2010, ed una nuova relazione tecnica (in data 3 agosto 2010), che integra e parzialmente modifica la precedente relazione. Osserva che – a seguito dell’attenta verifica della predetta relazione tecnica – la V Commissione ha predisposto, nella seduta del 29 settembre 2010, una proposta di parere sul provvedimento, che è stata appena approvata, in via definitiva, dalla Commissione stessa: segnala, quindi, che il parere testé trasmesso contiene talune condizioni dirette a garantire il rispetto dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione, nonché un’osservazione. Per tali ragioni e attesa la rilevanza dei profili di carattere finanziario, ritiene che le circostanze descritte – anche a seguito di una specifica richiesta di approfondimento dei pareri, formulata per le vie brevi dal rappresentante del gruppo PD – suggeriscano di rinviare ad altra seduta il seguito dell’esame del provvedimento.

Propone, quindi, che l’esame e la votazione degli emendamenti che il relatore dovrà predisporre per il recepimento dei pareri, unitamente alla deliberazione sul mandato a riferire all’Assemblea, siano differiti alla giornata di mercoledì 6 ottobre, nella quale la Commissione potrà finalmente concludere l’esame in sede referente del provvedimento in titolo.

La Commissione concorda.

Silvano MOFFA, *presidente*, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.50.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 30 settembre 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA indi del vicepresidente Giuliano CAZZOLA.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

**Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario.**

**C. 3687 Governo, approvato dal Senato, e abb.**

(Parere alla VII Commissione).

*(Seguito dell’esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l’esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 28 settembre 2010.

Giuseppe BERRETTA (PD) fa notare preliminarmente che sarebbe stato opportuno un maggiore coinvolgimento della XI Commissione nell’esame del provvedimento in questione, considerato che le materie da esso trattate rientrano in modo diretto nel suo ambito di competenza. Entrando poi nel merito del disegno di legge, formula un giudizio fortemente negativo sul suo contenuto, dal momento che esso propone di attuare una riforma che – a suo avviso – non può essere definita tale, essendo caratterizzata da elementi classisti, centralisti, antidemocratici e conservatori. Fa presente, infatti, che col provvedimento in esame si finisce con l’ampliare il potere dei cosiddetti « baroni » e di potenziare il controllo dell’apparato centrale dello Stato, in violazione dell’autonomia delle università, penalizzando altresì i territori più svantaggiati del Paese, a fronte di un collegamento tra il mondo dell’università e quello delle imprese, che, se non sostenuto da un adeguato stanziamento di risorse economiche, rischia di mettere in crisi le zone meno produttive del Mezzogiorno. Tale progetto di riorganizzazione del sistema universitario finirebbe, pertanto, per penalizzare i giovani ricercatori, soprattutto quelli precari, per i quali il provvedimento non sembra prospettare effettivi sbocchi di lavoro.

Paventa, quindi, il rischio che le soluzioni normative presentate sul fronte dei ricercatori a tempo determinato incidano negativamente sullo *status* di quelli a tempo indeterminato, per i quali sarebbe

necessario, al contrario, prevedere l'accantonamento di risorse certe, in vista di un futuro inquadramento nel campo della didattica. Sul punto, peraltro, dichiara di sentirsi solo in parte rassicurato dai propositi di modifica annunciati in via informale dall'Esecutivo, che in ogni caso si riserva di valutare quando saranno posti effettivamente in essere. Auspica, quindi, che la maggioranza possa recepire le proposte di modifica del suo gruppo, che vanno nel senso di incrementare lo stanziamento di fondi in vista di un pieno riconoscimento del diritto allo studio, di favorire un ricambio generazionale tra i docenti universitari e di abolire le numerose fattispecie contrattuali precarie presenti in tale settore, mediante l'introduzione di un contratto unico di formazione della durata massima di quattro anni.

Fa notare, in particolare, che le richieste del suo gruppo sono tese a valorizzare il giusto lavoro prestato nel campo della ricerca e del sapere, ad esempio anche riconoscendo adeguati corrispettivi ai titolari di contratti d'insegnamento, con riferimento ai quali sarebbe auspicabile, a suo avviso, un intervento di mediazione e di rappresentanza dell'ARAN. Osserva, inoltre, che il suo gruppo si batte da tempo per una generale estensione dell'ambito di applicazione degli ammortizzatori sociali in favore dei precari che operano nel campo dell'università e dell'istruzione, affinché essi siano concretamente « liberati dall'insicurezza », in linea con quanto recentemente declamato — solo a parole — dal Ministro Sacconi. Ritiene, in conclusione, che l'Italia abbia il dovere di investire sul suo futuro, stanziando ingenti risorse in un settore strategico come quello dell'istruzione e invertendo quella politica dei tagli messa in campo da tempo dal Governo in carica e confermata dal presente provvedimento: solo seguendo tale strada, a suo avviso, sarà possibile rimanere al passo con gli altri Paesi europei.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, ricorda che a breve dovrà avere luogo la prevista riunione dell'Ufficio di presidenza, inte-

grato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite XI e XII, già convocata per le ore 15; fa presente, quindi, che il prossimo intervento sarà l'ultimo previsto nella corrente seduta e che i restanti deputati iscritti a parlare sul provvedimento in esame potranno svolgere i propri interventi nella seduta che sarà convocata la prossima settimana.

Ivano MIGLIOLI (PD), preso atto positivamente delle nuove determinazioni assunte dalla maggioranza circa l'organizzazione dei lavori riferita al provvedimento in titolo, a seguito delle quali si prospetta uno slittamento dell'avvio della discussione in Assemblea, auspica che tale allungamento dei tempi di esame favorisca una seria e ponderata riflessione sul merito delle questioni in gioco, al fine di un serio miglioramento del testo in questione.

Fa notare che il Governo in carica, nell'epoca della globalizzazione, dove conta sempre più rimanere « agganciati » al treno del sapere e della conoscenza, dimostra di non avere la capacità di investire sul futuro del Paese (a differenza degli altri Paesi europei), praticando tagli profondi in un settore rilevante come quello dell'università, peraltro già gravemente in declino, come dimostrano i dati ufficiali pubblicati dalle istituzioni di rilevazioni statistiche. Entrando più nello specifico del provvedimento, rileva che esso risulta criticabile sia dal punto di vista della qualità della legislazione — come osservato dallo stesso Comitato per la legislazione nel proprio parere — sia dal punto di vista dell'efficacia delle soluzioni normative proposte, dal momento che si introducono nel settore universitario procedure burocratiche centralizzanti, sulle quali il gruppo della Lega Nord Padania (forte sostenitore dell'autonomia locale) dovrebbe far sentire la propria voce.

Osserva, quindi, che il testo in discussione appare « classista » e discriminatorio nei confronti dei cittadini meno abbienti, non riconoscendo il carattere universale del diritto allo studio e determinando profonde disuguaglianze, soprattutto nel Sud d'Italia: l'impianto del provvedimento,



a suo avviso, rivelerebbe così uno spirito conservatore ostile ai criteri meritocratici e volto a tutelare le posizioni di privilegio (ritiene esemplare, a tal proposito, l'indulgenza mostrata nei confronti dei rettori in materia di collocamento a riposo).

In conclusione, nel rivendicare l'importanza di elaborare una vera riforma nel campo del sapere nella prospettiva di un rilancio competitivo del Paese, ritiene che la mancanza di risorse non possa essere adottata come giustificazione per un intervento parziale su fronte dell'università — come appare quello proposto dal presente provvedimento — dal momento che tali risorse potrebbero essere reperite con una certa facilità attraverso altre forme di intervento, ad esempio nel campo della lotta all'evasione fiscale o della tassazione delle rendite finanziarie.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.20.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 30 settembre 2010.*

**Predisposizione del programma dei lavori  
per il periodo ottobre-dicembre 2010.**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.45.



## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Predisposizione del programma dei lavori per il periodo ottobre-dicembre 2010 e del calendario dei lavori per il periodo 4-8 ottobre 2010 ..... 109

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03495 Livia Turco: Iniziative volte a garantire la sicurezza delle donne e dei neonati al momento del parto ..... 109

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) ..... 113

5-03494 Barani: Iniziative per contrastare la cattiva pratica della « medicina difensiva negativa » ..... 110

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) ..... 115

#### SEDE CONSULTIVA:

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. C. 3687 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla VII Commissione) (*Esame e rinvio*) ..... 110

AVVERTENZA ..... 112

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Giovedì 30 settembre 2010.*

**Predisposizione del programma dei lavori per il periodo ottobre-dicembre 2010 e del calendario dei lavori per il periodo 4-8 ottobre 2010.**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.40.

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Giovedì 30 settembre 2010. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Eugenia Maria Roccella.*

**La seduta comincia alle 14.40.**

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

**5-03495 Livia Turco: Iniziative volte a garantire la sicurezza delle donne e dei neonati al momento del parto.**

Livia TURCO (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Eugenia Maria ROCCELLA risponde all'interrogazione in ti-

tolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Livia TURCO (PD), replicando, si dichiara soddisfatta dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo nella risposta all'atto di sindacato. Tali chiarimenti, infatti, appaiono rassicuranti rispetto alle notizie di stampa che facevano riferimento a una non meglio precisata riduzione dei punti nascita, nonché all'adozione di linee guida in materia di assistenza al parto non mediante un accordo tra il Governo e le regioni – come appare più corretto e come risulta, per l'appunto, dalla risposta del sottosegretario Roccella – bensì mediante un provvedimento dell'Istituto superiore di sanità. Sottolinea, quindi, la necessità di assicurare un costante monitoraggio degli eventi avversi che si verificano nell'ambito dell'assistenza al parto. Rileva, infine, che l'intera problematica in discorso deve essere affrontata in modo organico nell'ambito della revisione dei livelli essenziali di assistenza.

**5-03494 Barani: Iniziative per contrastare la cattiva pratica della « medicina difensiva negativa ».**

Lucio BARANI (Pdl) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Eugenia Maria ROCELLA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Lucio BARANI (Pdl), replicando, si dichiara soddisfatto. Auspica, peraltro, che il disegno di legge citato nella risposta all'atto di sindacato possa essere modificato al fine di affrontare adeguatamente il problema della cosiddetta « medicina difensiva », rendendo più stringenti i requisiti perché si possa perseguire penalmente i medici per gli atti compiuti nell'esercizio della professione. Ritiene, altresì, che questo problema debba essere affrontato nel contesto più generale del progetto di legge in materia di governo delle attività clini-

che, il cui esame auspica possa riprendere al più presto.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, intervenendo per una breve precisazione, fa presente che il disegno di legge cui ha fatto riferimento il sottosegretario Roccella non affronta espressamente il problema della cosiddetta « medicina difensiva », ma potrà naturalmente essere modificato e arricchito, anche con l'inserimento di norme in materia, nel corso dell'*iter* legislativo.

Dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 15.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 30 settembre 2010. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.*

**Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario.**

**C. 3687 Governo, approvato dal Senato, e abb.**

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

**La seduta comincia alle 15.**

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Francesco STAGNO D'ALCONTRES (Pdl), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla VII Commissione il prescritto parere sulle parti di competenza del disegno di legge n. 3687 Governo, approvato dal Senato e adottato come testo base nel corso dell'esame in sede referente, recante: « Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario ». Sarà sua cura in-

formare la Commissione delle eventuali modificazioni che dovessero essere apportate a queste parti nel prosieguo dell'esame in sede referente, anche successivamente all'espressione del parere, affinché la Commissione possa, se del caso, nuovamente esprimersi sul provvedimento.

Fa presente che un primo aspetto che rientra, in parte, nell'ambito di competenza della Commissione concerne le misure volte a « garantire l'effettiva realizzazione del diritto allo studio », che costituisce, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, uno dei compiti del Ministero dell'istruzione, dell'università e delle ricerche. A tal fine, il Governo è delegato, in base all'articolo 5, comma 1, lettera *d*), ad adottare uno o più decreti legislativi, volti, tra l'altro, alla revisione, in attuazione del Titolo V della parte seconda della Costituzione, della normativa di principio in materia di diritto allo studio e alla contestuale definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) destinati a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l'accesso all'istruzione superiore. Nell'esercizio della delega, il Governo deve attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi (comma 6): definire i LEP, anche con riferimento ai requisiti di merito ed economici, tali da assicurare gli strumenti ed i servizi per il conseguimento del pieno successo formativo degli studenti dell'istruzione superiore e rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e personale che limitano l'accesso ed il conseguimento dei più alti gradi di istruzione superiore agli studenti capaci e meritevoli, ma privi di mezzi; garantire agli studenti la più ampia libertà di scelta in relazione alla fruizione dei servizi per il diritto allo studio universitario; definire i criteri per l'attribuzione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano del Fondo integrativo per la concessione di prestiti d'onore e di borse di studio, di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 2 dicembre 1991, n. 390; favorire il raccordo tra le regioni e le province autonome, le università e le diverse istituzioni che concorrono al successo formativo degli studenti al fine di potenziare la gamma dei

servizi e degli interventi posti in essere dalle predette istituzioni, nell'ambito della propria autonomia statutaria; prevedere la stipula di specifici accordi con le regioni e le province autonome, per la sperimentazione di nuovi modelli nella gestione e nell'erogazione degli interventi; definire le tipologie di strutture residenziali destinate agli studenti universitari e le caratteristiche peculiari delle stesse.

Un secondo profilo di competenza della Commissione riguarda lo stato giuridico del personale universitario sanitario e l'istruzione universitaria in medicina. In proposito, ricorda che l'articolo 6, recante disposizioni in materia di stato giuridico dei professori e ricercatori di ruolo, stabilisce, al comma 11, che per il personale universitario sanitario medico e non medico, in regime di tempo pieno ovvero di tempo definito, in caso di svolgimento delle attività assistenziali per conto del Servizio sanitario nazionale, restano fermi lo speciale trattamento aggiuntivo nonché la disciplina in materia di attività libero-professionale intramuraria ed extramuraria previsti dalle disposizioni in vigore.

Ricorda, inoltre, che l'articolo 18, recante norme in materia di valutazione tra pari per la selezione dei progetti di ricerca, prevede che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale si provvede, per un periodo sperimentale di tre anni, ad applicare il principio della valutazione tra pari, svolta da comitati composti per almeno un terzo da professionisti operanti all'estero, ai fini della valutazione di tutti i progetti di ricerca, è adottato di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e delle ricerche e con il Ministro della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Segnala, altresì, che, in base all'articolo 19, comma 2, il titolo di specializzazione di area medica può costituire requisito obbligatorio per l'ammissione al bando per il conferimento di assegni di ricerca, qualora sia così stabilito dagli enti erogatori (università e altri enti indicati al comma 1). Il medesimo titolo costituisce, in base all'articolo 20, comma 2, titolo preferen-

ziale ai fini dell'attribuzione dei contratti per attività di insegnamento da parte delle università. Il medesimo titolo è, infine, requisito per l'ammissione alle procedure pubbliche di selezione per l'individuazione dei soggetti con cui le università possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricerca, didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti (articolo 21, comma 2, lettera b)).

Segnala, infine, che il comma 5 dell'articolo 25, recante norme transitorie e finali, prevede che entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, provvede alla rideterminazione del numero dei posti disponibili nei corsi di laurea in medicina e chirurgia e alla loro distribuzione su base regionale, anche al fine di riequilibrare l'offerta formativa in relazione al fabbisogno di personale medico del bacino territoriale di riferimento.

Si riserva di formulare una proposta di parere tenendo conto di quanto emergerà nel corso della discussione.

Anna Margherita MIOTTO (PD) invita il relatore a tenere in considerazione, nel formulare la sua proposta di parere, la vera e propria emergenza costituita dal massiccio collocamento in quiescenza di personale medico nei prossimi anni.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ritiene che, nel parere della Commissione, potrebbe essere utilmente inserito un riferimento al problema del finanziamento dei futuri concorsi per ricercatori, cui il Governo si è impegnato a provvedere nell'ambito della prossima manovra di finanza pubblica.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.10.**

#### AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

#### SEDE CONSULTIVA

*Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.*

*Testo unificato C. 2011 Ferranti e abb.*

#### SEDE REFERENTE

*Norme per la tutela dei diritti della partorientente, la promozione del parto fisiologico e la salvaguardia della salute del neonato.*

*C. 918 Marinello, C. 1353 Livia Turco C. 1513 Palumbo, C. 1266 Consiglio regionale del Piemonte e C. 3303 Lucà.*

*Disposizioni in materia di sicurezza degli impianti protesici mammari.*

*C. 670 Lussana, C. 1179 Mancuso e C. 3703 Governo.*

#### COMITATO RISTRETTO

*Modifiche alla legge n. 281/1991, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo.*

*C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano e Drago, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone e C. 2405 Minardo.*

## ALLEGATO 1

**5-03495 Livia Turco: Iniziative volte a garantire la sicurezza delle donne e dei neonati al momento del parto.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Si ringraziano gli Onorevoli interroganti per aver sollevato questioni che sono all'attenzione del Ministero della salute.

In riferimento alla tematica riferita agli ultimi avvenimenti delle sale parto, si osserva quanto segue.

Con riguardo al tema della sicurezza delle cure, si osserva che sono in corso iniziative per affrontare i diversi aspetti della sicurezza dei pazienti, tra cui, in primo luogo, il monitoraggio degli eventi avversi, l'emanazione di raccomandazioni, l'attuazione di adeguate strategie di formazione, il coinvolgimento dei cittadini, pazienti ed utenti e la gestione degli aspetti assicurativi e medico legali.

Per quanto attiene al monitoraggio degli eventi avversi, già con l'intesa Stato e Regioni del 20 marzo 2008, è stata affidata al Ministero della salute la funzione di Osservatorio per il Monitoraggio degli eventi sentinella, a livello nazionale. Il sistema di monitoraggio prevede tra gli altri 16 eventi avversi gravi (eventi sentinella) anche l'evento «Morte materna o malattia grave correlata al travaglio e/o parto» (evento N. 7), che secondo l'ultimo rapporto disponibile rappresenta il 4,7 per cento del totale degli eventi sentinella segnalati.

Sono resi, inoltre, disponibili sul sito *web* del Ministero 12 Raccomandazioni, considerate asse prioritario per prevenire gli errori ed aumentare la sicurezza dei pazienti mediante la divulgazione di raccomandazioni specifiche.

Attualmente i documenti elaborati e resi disponibili sul sito *web* del Ministero sono 12, tra i quali la «Raccomandazione

per la prevenzione della morte materna correlata al travaglio e/o parto» (Raccomandazione n. 6, aprile 2007).

Un ulteriore settore che è stato fortemente oggetto di attenzione, da parte del Ministero, è quello della Formazione. Sono state intraprese, in collaborazione con l'Università e con gli Ordini e i Collegi professionali, varie iniziative per promuovere la formazione e l'addestramento di tutti gli operatori sanitari in tema di rischio clinico, sviluppare metodologie per l'analisi, aumentare la responsabilità per l'attuazione di piani di azione e migliorare i processi di comunicazione tra gli operatori e tra operatori e pazienti.

Con riguardo al percorso nascita, i documenti di riferimento sono:

1. Progetto Obiettivo Materno Infantile (decreto ministeriale 24 aprile 2000) in particolare nella parte dedicata al percorso nascita ed al trasporto assistito materno e neonatale d'urgenza (STAM e STEN);

2. Raccomandazione per la prevenzione della morte materna o malattia grave collegata al travaglio e/o parto, elaborata dal Ministero della Salute e condivisa nel marzo 2008 con il Coordinamento delle Regioni e Province Autonome per la Sicurezza dei pazienti;

3. Il documento preliminare informativo sui contenuti del nuovo Piano Sanitario Nazionale 2010-2012 e gli Obiettivi Prioritari di Piano 2009 e 2010.

A breve verrà reso disponibile lo schema di Accordo tra il Governo, le

Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle « Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della quarta, della sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo ».

Il Programma nazionale che si intende promuovere è articolato in sei linee di azioni complementari e sinergiche, da avviare congiuntamente a livello nazionale, regionale e locale; si anticipa di seguita parte dei contenuti:

1. Misure di politica sanitaria finalizzate al contenimento del fenomeno: razionalizzare/ridurre i punti nascita con la progressiva riduzione dei punti nascita con parti inferiori a 1200/anno, prevedendo l'abbinamento per pari complessità di attività delle UU.OO. (unità operative) ostetriche con quelle neonatologiche/pediatriche;

2. Sviluppo di linee guida su gravidanza fisiologica e su taglio cesareo da parte del SNLG-ISS (Sistema nazionale linee guida – Istituto Superiore di Sanità);

3. Programma di implementazione delle raccomandazioni a livello locale;

4. Integrazione dei servizi e monitoraggio/ verifica delle attività;

5. Formazione degli operatori.

Per tale specifica finalità, si rende necessario, in accordo con il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, prevedere un intervento di implementazione nei contenuti dei programmi e nella pratica clinica ostetrica per le scuole di

specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia e del corso di laurea in ostetricia;

6. Carta dei Servizi per il Parto e sito *web* istituzionale « Scegli dove partorire » di guida nella scelta del luogo del parto:

operazione finalizzata alla trasparenza per gli utenti (affinché abbiano la possibilità di valutare qualità e sicurezza) degli aspetti strutturali, tecnologici e organizzativi dei singoli punti nascita e pubblicità di dati di attività, indicatori (dal numero di parti/anno al numero di cesarei, dalla presenza/assenza di Terapia Intensiva Neonatale al numero di trasporti neonatali effettuati d'urgenza, eccetera) e processi attivi per l'umanizzazione della nascita, il sostegno all'allattamento al seno.

Per quanto riguarda in particolare la sicurezza dell'evento nascita, si fa presente inoltre che il Ministro della Salute ha provveduto ad attivare un tavolo tecnico politico con gli Assessori regionali alla sanità ed una Commissione tecnica mista Ministero-Regioni, con l'impegno a sviluppare, in tempi rapidissimi, una proposta di riorganizzazione complessiva del processo assistenziale, legato all'evento nascita, comprensiva anche di azione per il miglioramento della formazione degli operatori sanitari.

È altresì intenzione del Ministero della Salute istituire un tavolo permanente di confronto con le associazioni di categoria e le società scientifiche di settore, al fine di affrontare in maniera condivisa le problematiche legate al tema della salute materno-infantile.



## ALLEGATO 2

**5-03494 Barani: Iniziative per contrastare la cattiva pratica della « medicina difensiva negativa ».****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla problematica, della medicina difensiva riconducibile alla materia del rischio clinico, determinata dal comportamento di medici e di sanitari, che tende a far eseguire più esami diagnostici del necessario, non indispensabili per la cura del paziente, ma utili solo a salvaguardare l'immagine e l'operato professionale dell'operatore in caso di una eventuale controversia legale, si ritiene quanto segue.

Attesa la rilevanza e l'impatto, della problematica in questione, sembra necessaria una regolamentazione omogenea da parte dei diversi livelli di responsabilità coinvolti, al fine di garantire maggiore serenità agli operatori, prevedendo, per esempio, forme di assicurazioni obbligatorie per le strutture sanitarie con la copertura dei danni da parte delle ASL e degli Ospedali.

In tale specifica direzione il Ministero della Salute, fatte salve le competenze degli enti del SSN, ha elaborato una proposta normativa per creare un rapporto equo tra gli operatori sanitari e i pazienti.

Detta proposta normativa si prefigge, infatti di Promuovere sistemi di segnalazione degli eventi avversi e delle relative analisi per individuare le proposte organizzative che, concorrono a determinare i medesimi eventi nelle strutture sanitarie.

Tale norma è, inserita in un disegno di legge di iniziativa governativa, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 24 settembre 2010 il cui *iter* parlamentare dovrà essere avviato in un prossimo futuro.

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare. C. 2260-2646-2743-2833/A-R .....	116
--	-----

##### COMITATO DEI NOVE

*Giovedì 30 settembre 2010.*

**Disposizioni per il rafforzamento della competitività  
del settore agroalimentare.  
C. 2260-2646-2743-2833/A-R.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle  
9.30 alle 10.

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

### S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER L'ESAME DEI PROGETTI DI ATTI COMUNITARI E DELL'UE:

Comunicazioni del Presidente ..... 117

#### COMITATO PERMANENTE PER L'ESAME DEI PROGETTI DI ATTI COMUNITARI E DELL'UE

*Giovedì 30 settembre 2010. — Presidenza del presidente Sandro GOZI.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

#### Comunicazioni del Presidente.

Sandro GOZI, *presidente*, ricorda che sono attualmente assegnati alla Commissione politiche dell'Unione europea, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, sei progetti legislativi dell'Unione europea, per i quali è ancora pendente il termine di 8 settimane previsto dall'apposito Protocollo allegato ai Trattati dell'UE e sul funzionamento dell'UE.

Tenuto conto delle decisioni dell'Ufficio di Presidenza della XIV Commissione, il Comitato per l'esame dei progetti di atti UE è chiamato a selezionare i progetti di atti che potrebbero costituire oggetto di esame effettivo da parte della Commissione stessa.

Ritiene opportuno ribadire al riguardo l'orientamento già maturato dal Comitato e accolto dalla XIV Commissione di non procedere, a differenza di altri Parlamenti nazionali e dello stesso Senato della Repubblica, ad una sistematica valutazione ai

fini della verifica di sussidiarietà di tutti i progetti di atti assegnati ma di concentrarsi, con l'ausilio del filtro preliminare del Comitato, sui progetti che, in ragione delle implicazioni giuridiche e dei profili attinenti ai presupposti per l'esercizio delle competenze, presentino un effettivo rilievo il controllo di sussidiarietà. Ciò al fine di una più razionale organizzazione dei lavori e di evitare una proliferazione di pronunce che potrebbe pregiudicare l'autorevolezza e la rilevanza dell'intervento del Parlamento.

In coerenza con questa impostazione, propone di avviare l'esame di sussidiarietà di due proposte.

La prima è la Proposta di regolamento che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di OGM sul loro territorio (COM(2010)375 def). La proposta mira, con l'obiettivo espressamente dichiarato dalla Commissione di dare applicazione al principio di sussidiarietà, ad introdurre la possibilità che gli Stati membri limitino o addirittura vietino la coltivazione degli OGM, autorizzati a livello di UE, in tutto il loro territorio o in parte di esso. Tali divieti o limitazioni devono essere giustificati da ragioni diverse da quelle contemplate nella valutazione del rischio ambientale e sanitario nel quadro del sistema di

autorizzazioni dell'UE. Appare opportuno valutare se l'attribuzione di questi poteri agli stati membri sia coerente con gli obiettivi di armonizzazione del mercato interno sottesi alla normativa vigente. In particolare, occorre, per un verso, verificare se la proposta determini il rischio di frammentare a livello nazionale o addirittura regionale, in misura incompatibile con il mercato interno, la disciplina per la coltivazione degli OGM; per altro verso, ove si escludesse tale rischio, occorre verificare se i presupposti per l'adozione da parte di ciascuno stato di divieti o limiti siano troppo restrittivi o al contrario troppo generici. Poiché il termine di otto settimane per la verifica di sussidiarietà scade il 14 ottobre 2010, appare necessario avviare nella prima seduta utile della Commissione l'esame della proposta.

Il secondo atto meritevole di attenzione è la Proposta di direttiva sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi per motivi di lavoro stagionale (COM(2010)379 def.). La proposta stabilisce una procedura accelerata per l'ammissione di lavoratori stagionali cittadini di paesi terzi, sulla base di una definizione comune e di criteri comuni, in particolare l'esistenza di un contratto di lavoro o di un'offerta vincolante di lavoro che garantisca un salario non inferiore a un livello minimo. Il testo proposto specifica che la direttiva dovrà essere applicata facendo salvo il principio della preferenza ai cittadini dell'Unione per quanto riguarda l'accesso al mercato del lavoro degli Stati membri e senza incidere sul diritto degli Stati membri di determinare il volume degli ingressi nel loro territorio dei cittadini di paesi terzi a scopo di lavoro stagionale. Si tratta di una delle iniziative chiave previste dal Programma di Stoccolma per incentivare il ricorso all'immigrazione legale. Alcuni parlamenti, in particolare il Senato ceco che ha già adottato un parere motivato, hanno tuttavia obiettato che la proposta inciderebbe sulle competenze nazionali in materia senza dimostrare il valore aggiunto dell'intervento europeo. In particolare, la definizione dei criteri minimi a livello europeo

non terrebbe conto delle differenti situazioni esistenti in ogni stato membro per il ricorso al lavoro stagionale, in funzione delle esigenze dei rispettivi mercati del lavoro; inoltre, il testo proposto dalla Commissione europea garantirebbe ai cittadini di paesi terzi un trattamento più favorevole rispetto ai cittadini dei nuovi Stati membri UE, ancora soggetti a specifici regimi transitori.

Anche per questa proposta il termine di otto settimane per la verifica di conformità scade il 15 ottobre 2010 e appare dunque necessario avviare l'esame nella prima seduta utile della XIV Commissione.

Nicola FORMICHELLA (PdL) propone l'avvio dell'esame della Proposta di direttiva relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (COM(2010)368 def.). La proposta mira alla semplificazione e armonizzazione delle normative nazionali vigenti, in particolare quanto all'ambito di copertura e alle modalità di rimborso, alla riduzione del termine per il rimborso dei depositanti e alla mutua concessione di prestiti tra i sistemi di garanzia. Il termine di otto settimane per la verifica di conformità scade il 14 ottobre 2010.

Rileva come la proposta di direttiva non presenti, apparentemente, profili problematici; tuttavia in base ad informazioni ricevute nell'ambito dei rapporti informali tra i gruppi politici riconducibili al PPE, il Bundestag tedesco potrebbe, la prossima settimana, adottare un parere motivato e appare dunque opportuno che anche la Camera operi una verifica approfondita della materia.

Sandro GOZI, *presidente*, ove il Comitato concordi, si farà carico di sottoporre alla valutazione dell'Ufficio di Presidenza della XIV Commissione la possibilità di avviare l'esame delle tre proposte di atti richiamate, ai fini della verifica della loro conformità al principio di sussidiarietà.

Il Comitato concorda.

Sandro GOZI (PD), *presidente*, rileva che sulla proposta di regolamento in ma-

teria di coltivazione di OGM il Senato ceco e il Nationalrat austriaco hanno già espresso un parere motivato. Le motivazioni addotte da queste Camere nell'esercizio del controllo di sussidiarietà, devono spingere la XIV Commissione a ridiscutere l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni del Trattato di Lisbona sul controllo di sussidiarietà. Sarebbe a suo avviso opportuno unire nello stesso parere, seppure in parti separate e riconoscibili, l'esame della conformità al principio di

sussidiarietà e un esame più ampio sul merito e sugli aspetti connessi con il rispetto del principio di attribuzione e di proporzionalità, di cui all'articolo 5 del Trattato.

Si tratta di un tema che si riserva di sottoporre all'attenzione dell'Ufficio di Presidenza della Commissione, ai fini di un suo opportuno approfondimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la seduta.

**La seduta termina alle 14.30.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per le questioni regionali

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. C. 3687 Governo, approvato dal Senato e abbinato (Parere alla VII Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione</i> ) .....	120
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	123

##### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 30 settembre 2010. — Presidenza del presidente Davide CAPARINI.*

##### **La seduta comincia alle 8.30.**

**Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario.**

**C. 3687 Governo, approvato dal Senato e abbinato.** (Parere alla VII Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Davide CAPARINI, *presidente*, in sostituzione del relatore, senatore Salvatore Piscitelli, illustra il provvedimento in esame, recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega

al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. Riferisce che l'articolo 1 delinea i principi ispiratori dell'intervento sul sistema universitario: autonomia e responsabilità; valorizzazione del merito; combinazione di didattica e ricerca; al competente ministero fa capo la definizione di obiettivi e indirizzi strategici e di verifica dei risultati. Si sofferma quindi sull'articolo 5, che delega il Governo al rilancio della qualità e dell'efficienza del sistema universitario mediante l'introduzione dell'accreditamento periodico di sedi e corsi di studio universitari, l'applicazione di meccanismi premiali nella distribuzione dei fondi, la revisione della disciplina di contabilità degli atenei e l'introduzione del costo *standard* di formazione per studente. Segnala che gli schemi dei decreti legislativi sono adottati previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Precisa che il testo interviene anche sul diritto allo studio, delegando il Governo a rivedere le norme



e a definire i livelli essenziali delle prestazioni (LEP), anche con riferimento ai requisiti di merito ed economici. Sottolinea che l'articolo 9 istituisce un Fondo di ateneo per la premialità di professori e ricercatori mentre l'articolo 4 prevede l'istituzione di un Fondo per il merito, volto alla promozione dell'eccellenza degli studenti universitari, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In ordine al reclutamento nelle università, rileva, si prevede per professori ordinari ed associati il conseguimento di un'abilitazione scientifica nazionale quale requisito per l'accesso alle due fasce del ruolo. Osserva che per i ricercatori rileva il superamento di una selezione di ateneo riservata ai dottori di ricerca che comporta la stipula di un contratto a tempo determinato. Richiama quindi le norme inerenti alla chiamata diretta di studiosi impegnati all'estero e al conferimento a studiosi stranieri di incarichi annuali rinnovabili, nonché al conferimento di assegni di ricerca.

Il deputato Mario PEPE (PD) valuta negativamente i contenuti e la portata degli interventi legislativi che si sono susseguiti in materia di università negli ultimi anni, con i quali si è peraltro operata una inopinata e sempre maggiore riduzione degli stanziamenti di risorse, in particolare, per la ricerca e l'innovazione. Pur apprezzando l'intento di superare l'attuale sistema basato sulla laurea triennale, che sembra non aver prodotto positivi risultati, avanza rilievi critici sul provvedimento in esame, che non presenta elementi innovativi di rilievo affinché possa finalmente attuarsi l'auspicata e necessaria riforma del sistema universitario. Sostiene che le università si debbano necessariamente ancorare ai rispettivi territori di riferimento, in conformità ai principi sanciti dal Titolo V, Parte seconda, della Costituzione. Fa notare che in materia di ricerca e innovazione diverse regioni hanno istituito ap-

positi fondi di finanziamento; ritiene pertanto opportuno che si potenzi il collegamento e l'interazione tra le autonomie regionali ed il sistema universitario nel suo complesso, anche prevedendo l'inserimento di rappresentanti delle regioni negli organi amministrativi delle università.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) esprime apprezzamento sui contenuti del provvedimento in esame e ravvisa l'opportunità che si adotti lo strumento dell'intesa tra lo Stato e il sistema delle autonomie regionali in relazione ai profili inerenti alle università svantaggiate di cui all'articolo 1, comma 5.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) ritiene necessario evidenziare con un'apposita condizione da apporre alla proposta di parere che il diritto allo studio, di esclusiva competenza regionale, non può che attuarsi mediante il pieno coinvolgimento delle autonomie territoriali. In relazione all'articolo 5, recante norme in materia di interventi per la qualità e l'efficienza del sistema universitario, ritiene utile ridurre a sei mesi il termine di scadenza della delega ivi prevista.

La senatrice Mariangela BASTICO (PD), esprimendo una valutazione negativa sui contenuti del provvedimento, rileva che il testo preclude in modo assoluto qualsiasi forma di collegamento e radicamento delle università nel territorio di appartenenza, il che costituisce una chiara lesione dei principi costituzionali che prefigurano una competenza legislativa concorrente delle regioni su tale materia. Esorta a valorizzare al riguardo i profili di coinvolgimento del sistema regionale, anche attraverso la presenza di rappresentanti territoriali negli organismi di gestione e indirizzo delle università. Sottolinea che l'articolato enuncia disposizioni eccessivamente detagliate e che incidono impropriamente su specifici ambiti di competenza regionale. Evidenzia al riguardo che il diritto allo

studio e le forme di premialità contemplate dal testo afferiscono precipuamente alla competenza esclusiva regionale.

Davide CAPARINI, *presidente, relatore*, sulla base delle considerazioni emerse nel corso del dibattito, formula una proposta

di parere favorevole con condizioni e osservazione (*vedi allegato*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 8.55.**

ALLEGATO

**Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario (C. 3687 Governo, approvato dal Senato e abbinato).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge C 3687, recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario, in corso di esame presso la VII Commissione della Camera;

valutato che il provvedimento contempla disposizioni in materia di istruzione e che l'articolo 117, secondo comma, lettere *m*) e *n*), della Costituzione; riconosce la competenza statale in ordine alle « norme generali sull'istruzione » ed ai « livelli essenziali delle prestazioni »; preso atto altresì che le disposizioni relative alle procedure di reclutamento dei docenti universitari appaiono riconducibili alla materia « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi della lettera *g*) del secondo comma della predetta disposizione costituzionale;

considerato inoltre che la materia relativa al settore universitario afferisce all'articolo 33 della Costituzione, che sta-

bilisce che le istituzioni di alta cultura, università ed accademie hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni:*

1) sia richiesta la previa intesa in sede di conferenza Stato – Regioni sulle modalità di attuazione delle disposizioni contenute nel Titolo II del provvedimento in esame (« Norme e delega legislativa in materia di qualità ed efficienza del sistema universitario »), che incide su profili di competenza concorrente;

2) all'articolo 1, comma 5, sia prevista una più accurata definizione del concetto di università svantaggiate, anche in considerazione del fatto che gli indicatori di contesto relativi alle condizioni di sviluppo regionale non tengono conto delle quote di finanziamento derivanti dal Fondo sociale europeo;

3) siano previste nel testo forme e modalità di più stretta collaborazione e di coordinamento tra le regioni ed il com-

più plessivo sistema della ricerca e dell'innovazione;

4) siano previste nell'articolato specifiche previsioni volte a definire un più incisivo radicamento delle università sul territorio, anche attraverso la nomina di rappresentanze delle autonomie territoriali negli organismi universitari;

*e con la seguente osservazione:*

valuti la commissione di merito, all'articolo 5, comma 1, l'opportunità di ridurre a sei mesi il termine di scadenza della delega ivi prevista in materia di interventi per la qualità e l'efficienza del sistema universitario.

## COMITATO PARLAMENTARE

### per la sicurezza della Repubblica

#### S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente .....	125
AVVERTENZA .....	125

*Giovedì 30 settembre 2010. – Presidenza del presidente Massimo D'ALEMA.*

**La seduta comincia alle 8.40.**

#### **Comunicazioni del Presidente.**

Il presidente D'ALEMA (PD) svolge alcune comunicazioni concernenti la documentazione pervenuta e l'organizzazione dei lavori, sulle quali intervengono i senatori ESPOSITO (PdL), PASSONI (PD) e

RUTELLI (Misto-ApI) e i deputati BRIGUGLIO (FLI) e ROSATO (PD).

**La seduta termina alle 9.30.**

#### **AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*Esame dei documenti conclusivi della Commissione istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 settembre 2008, trasmessi dall'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica.*

## INDICE GENERALE

### COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	3
---	---

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare. Emendamenti C. 2260-2646-2743-2833-A/R (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) ....	5
--	---

ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	11
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	5
---	---

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. Atto n. 236 ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ed osservazioni</i> ) ...	5
--	---

ALLEGATO 2 ( <i>Proposta di parere del relatore</i> ) .....	12
---	----

ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	17
--	----

Schema di decreto ministeriale per la fissazione del numero massimo di visti di ingresso per l'accesso all'istruzione universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica degli studenti stranieri per l'anno accademico 2010-2011. Atto n. 253 ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	7
---	---

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di determinazione dei fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province. Atto n. 240 (Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	7
--	---

#### SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati <i>burqa</i> e <i>niqab</i> . C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo, C. 3368 Vaccaro, C. 3715 Reguzzoni e C. 3719 Garagnani ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	8
---	---

Disposizioni per il trasferimento a Milano delle sedi della Commissione nazionale per le società e la borsa e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. C. 3572 Reguzzoni ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	9
---	---

#### SEDE CONSULTIVA:

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. C. 3687 Governo ed abb. (Parere alla VII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) ..	10
--	----

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. Nuovo testo C. 2350, approvato in un testo unificato dal Senato ed abb. (Parere alla XII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	10
---	----



**II Giustizia**

## SEDE CONSULTIVA:

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. C. 3687 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	22
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	27

## SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili. C. 2661 Antonio Pepe ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	23
ALLEGATO 2 ( <i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi</i> ) .....	28

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia per l'anno 2010, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 254 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i> ) .....	23
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	25
---	----

## COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. C. 2011 Ferranti, C. 52 Brugger e C. 1814 Bernardini .....	25
--	----

AVVERTENZA .....	26
------------------	----

**V Bilancio, tesoro e programmazione**

## SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare. C. 2260 e abb.-A/R Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione – Parere su emendamenti</i> ) .....	34
--	----

## SEDE CONSULTIVA:

Concessione di contributi per il finanziamento di attività di ricerca sulla cultura latina del medioevo europeo. Nuovo testo C. 2774 (Parere alla VII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione</i> ) .....	37
---	----

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. C. 3687 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	38
---	----

Sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica. Nuovo testo unificato C. 2184 e abb. (Parere alla IX Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione</i> ) .....	39
---	----

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito. Ulteriore nuovo testo C. 2424 e abb. (Parere alla XI Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, e osservazione</i> ) .....	40
--	----

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di delibera CIPE n. 83/2009, concernente « Fondo infrastrutture. Quadro aggiornato di dettaglio degli interventi da avviare nel triennio ». Atto n. 244 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	43
--	----

ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	52
--	----

Schema di delibera CIPE n. 103/2009, concernente « Fondo infrastrutture. Assegnazione finanziamento per le piccole e medie opere nel Mezzogiorno ». Atto n. 245 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione</i> ) .....	49
Schema di delibera CIPE n. 121/2009, concernente « Fondo infrastrutture. Assegnazioni in vista della realizzazione del Ponte sullo stretto di Messina ». Atto n. 246 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Nulla osta</i> ) .....	49
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Disposizioni in favore dei territori di montagna. Testo unificato C. 41 Brugger, C. 320 Quartiani, C. 321 Quartiani, C. 605 Caparini, C. 2007 Quartiani, C. 2115 Barbieri e C. 2932 Consiglio regionale della Valle d'Aosta ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	50
<i>ALLEGATO 2 (Testo risultante dalla proposte emendative approvate nella seduta del 7 luglio 2010)</i> .....	53
<i>ALLEGATO 3 (Emendamenti del relatore al testo risultante dalle proposte emendative approvate nella seduta del 7 luglio 2010)</i> .....	59
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	51

## VI Finanze

### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03497 Fluvi: Rimborso delle maggiori somme versate in sede di acconto IRPEF 2008 dai soggetti che adottano il regime tributario dei contribuenti minimi .....	61
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	66
5-03498 Antonio Pepe: Effetti di una recente ordinanza della Corte di cassazione in materia di ineducibilità delle spese per i compensi degli amministratori di società di capitali .	62
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	68
5-03499 Barbato: Accertamenti relativi alla regolarità della concessione rilasciata alla società Atlantis per la gestione telematica degli apparecchi da intrattenimento .....	62
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	69
5-03500 Comaroli: Mancata ottemperanza dell'Agenzia delle entrate ad una sentenza della magistratura tributaria .....	64
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	73

### AUDIZIONI:

Audizione di componenti del Parlamento europeo eletti in Italia, nell'ambito dell'esame della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009, relativo alle agenzie di <i>rating</i> del credito (COM(2010)289 definitivo) ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 1, del regolamento, e conclusione</i> ) .....	64
---	----

## VII Cultura, scienza e istruzione

### SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione .....	74
Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. C. 3687 Governo, approvato dal Senato, e abbinate C. 591 Tassone, C. 1143 Ghizzoni, C. 1154 Barbieri, C. 1276 Grimoldi, C. 1397 Barbieri, C. 1578 Mario Pepe (PdL), C. 1828 Narducci, C. 1841 Grassi, C. 2218 Picierno, C. 2220 Fucci, C. 2250 Garagnani, C. 2330 Garavini, C. 2458 Fioroni, C. 2460 Goisis, C. 2726 Carlucci, C. 2748 La Loggia, C. 2841 Lorenzin e C. 3408 Anna Teresa Formisano ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	74
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	83

**VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive. Atto n. 250 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, e rinvio*) ..... 84

Schema di decreto legislativo recante recepimento delle direttive 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a *standard* di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, e 2009/90/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque. Atto n. 252 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, e rinvio*) ..... 85

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 85

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata su questioni relative alle infrastrutture ... 86

5-03504 Libè: reperimento delle risorse necessarie per il completamento della tangenziale Sud di Parma ..... 86

ALLEGATO 1 (*Testo della risposta*) ..... 88

5-03501 Ghiglia: realizzazione del sistema di trasporto rapido costiero (TRC) Rimini Fiera – Cattolica ..... 86

ALLEGATO 2 (*Testo della risposta*) ..... 89

5-03502 Mariani: sui tempi deliberazioni CIPE per l'avvio della progettazione definitiva delle opere di accesso al Tunnel del Brennero ..... 86

ALLEGATO 3 (*Testo della risposta*) ..... 90

5-03503 Piffari: realizzazione del nuovo casello autostradale di Dalmine ..... 87

ALLEGATO 4 (*Testo della risposta*) ..... 92

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni di rappresentanti del Gestore Servizi Energetici (GSE) e di Amici della Terra, nell'ambito della discussione delle risoluzioni 7-00350 Alessandri e 7-00356 Zamparutti in materia di realizzazione di impianti eolici per la produzione di energia ..... 87

**IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**

## SEDE REFERENTE:

Disciplina del servizio di noleggio di autoveicoli con conducente. C. 1971 Bosi e C. 3694 Garofalo (*Esame e rinvio*) ..... 93

Disposizioni per la costruzione e l'esercizio di navi cisterna specializzate nel recupero di idrocarburi sversati in mare. C. 3548 Meta (*Esame e rinvio*) ..... 96

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 97

**X Attività produttive, commercio e turismo**

## DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive. Atto n. 250 (Rilievi alla VIII Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio*) ..... 98

## SEDE CONSULTIVA:

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. C. 3687 ed abb. Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (*Seguito esame e rinvio*) ..... 101

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 101

**XI Lavoro pubblico e privato**

## SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti l'integrazione della composizione della Commissione medico-ospedaliera per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio. C. 2360 Pelino ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	102
Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito. Nuovo testo C. 2424 Antonino Foti e abbinata C. 3089 Jannone ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	105

## SEDE CONSULTIVA:

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. C. 3687 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla VII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	106
--	-----

## UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Predisposizione del programma dei lavori per il periodo ottobre-dicembre 2010 .....	108
---	-----

**XII Affari sociali**

## UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Predisposizione del programma dei lavori per il periodo ottobre-dicembre 2010 e del calendario dei lavori per il periodo 4-8 ottobre 2010 .....	109
---	-----

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03495 Livia Turco: Iniziative volte a garantire la sicurezza delle donne e dei neonati al momento del parto .....	109
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	113
5-03494 Barani: Iniziative per contrastare la cattiva pratica della « medicina difensiva negativa » .....	110
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	115

## SEDE CONSULTIVA:

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. C. 3687 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	110
AVVERTENZA .....	112

**XIII Agricoltura**

## COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare. C. 2260-2646-2743-2833/A-R .....	116
--	-----

**XIV Politiche dell'Unione europea**

## COMITATO PERMANENTE PER L'ESAME DEI PROGETTI DI ATTI COMUNITARI E DELL'UE:

Comunicazioni del Presidente .....	117
------------------------------------	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI**

## SEDE CONSULTIVA:

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. C. 3687 Governo, approvato dal Senato e abbinata (Parere alla VII Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione</i> ) .....	120
<i>ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	123

**COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA**

Comunicazioni del Presidente .....	125
AVVERTENZA .....	125

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 7,40



\*16SMC0003770\*